



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 18 settembre 2002

€ 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 agosto 2002, n. 0250/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 36/1996 come sostituito dall'articolo 158, comma 2, della legge regionale 2/2002. Approvazione.

pag. 10005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 agosto 2002, n. 0251/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 6 della legge regionale 36/1996 come sostituito dall'articolo 158, comma 4 della legge regionale 2/2002. Approvazione.

pag. 10012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 agosto 2002, n. 0253/Pres.

Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV, e V della legge regionale 2/2002. Approvazione.

pag. 10018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 agosto 2002, n. 0254/Pres.

Legge regionale 3/2002, articolo 8, comma 47. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a favorirne la continuità. Approvazione.

pag. 10028

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 agosto 2002, n. 0255/Pres.

Approvazione modifiche al Regolamento per la concessione dei contributi finalizzati alla ristrutturazione, all'arredamento e all'adeguamento funzio-

**nale di strutture funzionanti destinate all'accogli-
mento di persone anziane non autosufficienti.**

pag. 10031

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 agosto 2002, n. 0258/Pres. (Estratto).

**Approvazione del Regolamento edilizio del Co-
mune di Tarvisio.**

pag. 10032

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 settembre 2002, n. 0264/Pres.

**Legge regionale 29/1993, articolo 4. Determina-
zione numero massimo uccelli catturabili nell'anno
2002.**

pag. 10032

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONO-
MIE LOCALI 29 agosto 2002, n. 16.

**I.P.A.B. «Fondazione G.B. Comencini» di Udine.
Presa d'atto della cessata attività.**

pag. 10033

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONO-
MIE LOCALI 2 settembre 2002, n. 17.

**I.P.A.B. «Casa per anziani Umberto I» di Porde-
none. Approvazione aggiornamento statutario.**

pag. 10034

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA,
DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIA-
NATO 23 agosto 2002, n. 636/ART.

**Legge regionale n. 3/2002, articolo 8, comma 47,
«Regolamento concernente criteri e modalità per la
concessione alle imprese artigiane di contributi fi-
nalizzati a favorirne la continuità». Approvazione
degli schemi di domanda e delle relazioni da allegare
alla stessa.**

pag. 10040

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
SOSTITUTO DEL COMMERCIO, DEL TURISMO
E DEL TERZIARIO 23 agosto 2002, n. 605/TUR.

**Regolamento concernente l'individuazione degli
ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei cri-**

**teri e delle modalità per la concessione di incentivi
nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II,
IV, e V della legge regionale 2/2002. Approvazione
dello schema di domanda.**

pag. 10045

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL
SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 2 agosto 2002,
n. EST. 692-D/ESP/4693. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere
a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli im-
mobili siti nell'Area artigianale di Polvaries, da
espropriare da parte del Comune di Buja.**

pag. 10048

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 luglio 2002, n. 2573.

**Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 2.1.2
«Aiuti agli investimenti delle imprese dei settori tu-
ristico e commerciale». Approvazione del bando per
il commercio equo e solidale.**

pag. 10049

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 agosto 2002, n. 2808.

**Decreto legislativo 152/1999. Designazione delle
acque destinate alla vita dei molluschi.**

pag. 10083

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 agosto 2002, n. 2968.

**Articolo 2544, C.C. - Scioglimento per atto d'au-
torità di tre cooperative senza nomina di Commissa-
rio liquidatore.**

pag. 10085

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 agosto 2002, n. 2972.

**Articolo 2543, C.C. - Gestione commissariale
della «Cooperativa edilizia A.N.I.A. Friuli-Venezia
Giulia - Trieste '81 a r.l.», con sede in Trieste.**

pag. 10086

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 agosto 2002, n. 2973.

Articolo 2545, C.C. - Sostituzione del liquidatore della «Cooperativa edilizia via Beda soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Trieste.

pag. 10087

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 agosto 2002, n. 2974.

Articolo 2540, C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Facchini Alfa Prima soc. a r.l.» più brevemente «Alfa 1ª coop. Facchini soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste.

pag. 10087

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 agosto 2002, n. 2988.

Legge 405/2001, articolo 7. Adeguamento dei criteri e delle direttive per la determinazione del prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione non coperti da brevetto.

pag. 10088

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Isolati di zona omogenea A - Lonca».

pag. 10099

Comune di Pontebba. Avviso di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

pag. 10099

Comune di Porcia. Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10099

Comune di Pravidomini. Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10099

Comune di Roveredo in Piano. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10099

Comune di San Quirino. Avviso di approvazione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10099

Comune di Tolmezzo. Avviso di adozione della variante n. 65 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10100

Comune di Tricesimo. Avviso di adozione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 10100

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 127 al Piano regolatore generale e contestuale adozione del Piano particolareggiato n. 10 relativo alla zona universitaria dei Rizzi.

pag. 10100

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 129 al Piano regolatore generale e contestuale adozione della variante n. 13 al Piano particolareggiato del centro città.

pag. 10100

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Comune di Amaro (Udine):

Estratto dell'avviso di asta pubblica per la vendita di n. 8 (otto) unità immobiliari al grezzo, ad uso residenziale, siti in Amaro, edificio in via Roma denominato «Condominio piazza Maggiore».

pag. 10100

Estratto dell'avviso di asta pubblica per la vendita di una unità immobiliare al grezzo, ad uso commerciale e servizi, sito in Amaro, edificio in via Roma denominato «Condominio piazza Maggiore».

_____ pag. 10101

Unione dei Comuni di Andreis e Montereale Valcellina (Pordenone):

Estratto dal bando di gara mediante asta pubblica per la somministrazione di gasolio da autotrazione e da riscaldamento per la stagione termica 2000-2003.

_____ pag. 10101

Comune di Pasian di Prato (Udine):

Avviso d'asta per la vendita di terreni comunali.

_____ pag. 10102

Comune di Pontebba (Udine):

Avviso di asta pubblica per la vendita di un immobile.

_____ pag. 10102

Comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia):

Avviso di gara esperita per l'aggiudicazione della fornitura delle derrate alimentari e non, nonché per la produzione, per il trasporto e la distribuzione di pasti per la mensa scolastica per il periodo 1° settembre 2002 -30 giugno 2004.

_____ pag. 10102

Comune di Tolmezzo (Udine):

Avviso d'asta pubblica per la vendita di beni immobili.

_____ pag. 10103

Comune di Trieste:

Bando di gara mediante procedura ristretta per l'affidamento del servizio di gestione dei personal computer e delle periferiche, nonché di assistenza informatica all'utente.

_____ pag. 10104

Ente nazionale per le strade - ANAS - Compartimento della viabilità per il Friuli Venezia Giulia - Trieste:

Bando per pubblico incanto per l'appalto della progettazione esecutiva e lavori per lo spostamento e protezione degli impianti tecnologici di proprietà dell'AC.E.GA.S. S.p.A. e del Comune di San Dorligo della Valle, interferenti con il tracciato del collegamento autostradale Lacotisce-Rabuiese.

_____ pag. 10105

AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. - Udine:

Tariffe per i servizi di fognatura e depurazione nel territorio del Comune di Udine per l'anno 2002 (usi industriali).

_____ pag. 10109

Comune di Cimolais (Pordenone):

Legge regionale 2/2002 - Classificazione di strutture ricettive.

_____ pag. 10110

Comune di Monfalcone (Gorizia):

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Il Serraglio».

_____ pag. 10110

Comune di Porcia (Pordenone):

Determinazione del Responsabile del dipartimento n. 4 «Prevenzione controllo ed attività produttive» n. 18 del 29 agosto 2002. Classificazione della struttura ricettiva alberghiera situata nel Comune.

_____ pag. 10110

Comune di San Daniele del Friuli (Udine):

Statuto comunale.

_____ pag. 10111

Comune di Zuglio (Udine):

Avviso di deposito della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale - centro storico di Zuglio e area archeologica.

_____ pag. 10129

Provincia di Pordenone:

Modifiche allo Statuto.

pag. 10130

Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» - Gorizia:

Graduatoria del concorso pubblico per 2 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di ostetricia e ginecologia.

pag. 10130

Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:

Sorteggio componenti commissioni concorso pubblici per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di nefrologia.

pag. 10131

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI E
ATTI DELLA REGIONE**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 agosto 2002, n. 0250/Pres.**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 36/1996 come sostituito dall'articolo 158, comma 2, della legge regionale 2/2002. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'articolo 158, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi non eccedenti il limite di euro 2.000.000;

CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo 2 stabilisce che con Regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri, la procedura e le modalità - compresi quelli concernenti il

calcolo dei contributi attualizzati - per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di procedere all'approvazione del Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'articolo 158, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2490 del 12 luglio 2002, come modificata con successiva delibera n. 2675 del 29 luglio 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'articolo 158, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e fare osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 agosto 2002

TONDO

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'articolo 158, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

Art. 1

(Contenuti e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominata «legge regionale», cui devono attenersi:

- a) il Comitato di gestione del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 106 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di seguito denominato «Comitato», ai sensi di quanto

disposto dall'articolo 13, commi 51 e 52, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;

- b) Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. - Udine, di seguito denominato «Mediocredito»;
- c) le Banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, abilitate ad operare previa sottoscrizione di apposita convenzione con Mediocredito, di seguito denominate «Banche»;
- d) le Società esercenti attività di locazione finanziaria iscritte all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, abilitate ad operare previa sottoscrizione di apposita convenzione con Mediocredito, di seguito denominate «Società».

Art. 2

(Regime d'aiuto)

1. I contributi di cui al presente Regolamento sono concessi in osservanza del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

Art. 3

(Procedimento contributivo)

1. Agli interventi di cui al presente Regolamento si applica il procedimento a sportello previsto dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente Regolamento le piccole e medie imprese che svolgono l'attività nel settore del commercio, del turismo e dei servizi iscritte nel Registro delle imprese e, ove previsto, nel Registro esercenti il commercio presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

2. In relazione alla forma societaria delle imprese richiedenti le agevolazioni, è necessaria anche l'iscrizione al Registro regionale delle cooperative.

3. Alle imprese che esercitano l'attività di intermediazione commerciale è richiesta inoltre l'iscrizione all'Albo degli agenti e rappresentanti di cui alla legge 204/1985.

4. Alle imprese che praticano l'attività di agenzia d'intermediazione è richiesta inoltre l'iscrizione al ruolo degli agenti d'affari in mediazione di cui al Regolamento attuativo della legge 39/1989 emanato con D.M. 21 dicembre 1990, n. 452.

5. I requisiti di piccola e media impresa necessari per poter accedere ai benefici sono quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2001, n. 179/Pres. e successive modificazioni e integrazioni.

6. Le domande di agevolazione possono essere presentate anche da imprese che non abbiano ancora richiesto l'iscrizione ai predetti Registri, Albi e ruoli purché siano stati loro attribuiti i numeri di codice fiscale e di partita I.V.A. L'avvenuta iscrizione deve essere comunque documentata e accertata entro la data di concessione dell'agevolazione.

7. Le imprese di servizi richiedenti le agevolazioni non devono essere iscritte all'Albo delle Imprese artigiane.

Art. 5

(Oggetto dell'agevolazione)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative realizzate da imprese commerciali concernenti:

- a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa, ivi compresa l'acquisizione dell'area, le opere murarie e gli impianti tecnologici necessari all'adattamento dei locali stessi;
- b) la realizzazione e la sistemazione dei piazzali necessari per il carico e lo scarico delle merci o per il parcheggio di autoveicoli, ivi comprese le opere di recinzione e di urbanizzazione e l'acquisizione dell'area;
- c) l'acquisto di automezzi e macchine per il solo trasporto e movimento delle merci;
- d) l'acquisto delle attrezzature, macchine d'ufficio e arredi necessari per l'esercizio dell'attività dell'impresa;
- e) l'acquisto, anche della sola licenza d'uso, di software per la gestione dell'impresa.

2. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative realizzate da imprese turistiche concernenti:

- a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento di immobili adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa, ivi compresa l'acquisizione dell'area, le opere murarie e gli impianti tecnologici necessari all'adattamento degli immobili stessi;
- b) la realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere;
- c) l'acquisto di macchine, attrezzature, macchine d'ufficio e arredi necessari per l'esercizio dell'attività dell'impresa;

- e) la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di strutture e impianti necessari per la nautica da diporto;
- f) la costruzione, la trasformazione, il prolungamento e l'ammodernamento di impianti funiviari e delle relative pertinenze, nonché delle piste di discesa alle quali gli impianti stessi sono asserviti;
- g) la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di altri impianti e opere inerenti all'attività turistica;
- h) l'acquisto, anche della sola licenza d'uso, di software per la gestione dell'impresa.

3. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative realizzate da imprese di servizi concernenti:

- a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento degli immobili adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa, ivi compresa l'acquisizione dell'area, le opere murarie e gli impianti tecnologici necessari all'adattamento degli immobili stessi;
- b) l'acquisto di beni mobili strumentali strettamente funzionali all'attività esercitata e non suscettibili d'impiego diverso o promiscuo;
- c) l'acquisto, anche della sola licenza d'uso, di software per la gestione dell'impresa.

Art. 6

(Condizioni generali d'ammissibilità)

1. L'intervento contributivo, previsto dalla legge regionale, non è cumulabile con altre agevolazioni, contributi o benefici pubblici riferiti alle medesime iniziative per gli stessi importi riconosciuti ammissibili ad agevolazione.

2. L'agevolazione deve essere contenuta entro i limiti previsti dal decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2001, n. 179/Pres. e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le iniziative di cui all'articolo 5 sono ammissibili a contributo solo se realizzate e destinate alle unità operative situate sul territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4. Le iniziative sono ammissibili ad agevolazione relativamente alle attività per le quali l'impresa ha ottenuto l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 4, comma 1, al netto dell'eventuale imposta sul valore aggiunto e di altre imposte e tasse. Del pari sono escluse anche le spese accessorie.

5. La realizzazione dell'iniziativa deve essere di data successiva a quella di presentazione, da parte del soggetto richiedente, della domanda diretta ad ottenere il beneficio.

6. I beni mobili finanziati devono essere nuovi di fabbrica.

7. Sono ammessi anche investimenti relativi a beni immobili non di proprietà ma posseduti dall'impresa richiedente in base ad un contratto di locazione o comodato avente una durata che ne assicuri la disponibilità fino al termine dell'ammortamento del finanziamento relativamente al quale è concessa l'agevolazione.

8. Nel caso l'iniziativa finanziata sia realizzata direttamente dal soggetto richiedente l'agevolazione, sono ammissibili solo gli oneri sostenuti riferiti ad acquisti di materiale e di servizi di terzi.

9. Il contributo in conto canoni non può essere concesso per il rinnovo di un precedente contratto di locazione finanziaria ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa richiedente.

Art. 7

(Vincolo di destinazione dei beni oggetto d'agevolazione)

1. I beni oggetto dell'intervento finanziario agevolato non possono essere distolti dall'originaria destinazione né alienati, ceduti in affitto o in comodato, neppure in parte, per tutta la durata del finanziamento.

2. Il soggetto beneficiario degli incentivi, ha altresì l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di almeno cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto dei contributi.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i beni mobili oggetto dell'investimento dimostratisi obsoleti, tecnicamente superati o comunque inadatti all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura o che possano essere utilizzati per le medesime funzioni. Per tali beni non può essere presentata domanda alcuna di agevolazione.

4. Nel caso di conferimento, di cessione d'azienda ovvero di cessione di ramo d'azienda, comprendente tutti i beni oggetto d'agevolazione, in deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2, l'agevolazione può essere confermata dal Comitato all'impresa subentrante, purché la stessa sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 8

(Tipologia degli incentivi)

1. Gli interventi agevolativi di cui al presente Regolamento sono concessi ai soggetti beneficiari in forma di contributo in conto interessi, con le modalità di cui all'allegato A, in relazione ai finanziamenti bancari finalizzati alla realizzazione, da parte dei predetti soggetti, delle iniziative di cui all'articolo 5.

2. Relativamente alle iniziative riferite a beni immobili, le agevolazioni possono essere concesse, a titolo di contributo in conto canoni, anche a fronte di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria aventi per oggetto, quindi, beni acquistati o fatti costruire dal locatore su scelte ed indicazioni dell'utilizzatore che ne assume tutti i rischi.

Art. 9

(Condizioni generali delle operazioni di finanziamento bancario)

1. Le operazioni di finanziamento, agevolabili ai sensi del presente Regolamento, devono avere una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni. Al fine di definire tale durata le banche concedenti il finanziamento devono considerare il tipo e la durata operativa dei beni finanziati.

2. I finanziamenti di cui al presente Regolamento possono essere attivati per assicurare una copertura massima del 75% del programma di investimento ritenuto ammissibile.

3. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolabili è pari ad euro 50.000, quello massimo ad euro 2.000.000.

4. Le operazioni di finanziamento sono poste in essere a tasso fisso pari a quello di riferimento fissato per le operazioni di credito al commercio di durata superiore ai 18 mesi, in vigore all'atto della stipula del contratto di finanziamento. Il tasso annuo così definito, è applicato semestralmente in misura pari alla sua metà.

5. I piani d'ammortamento, che devono prevedere scadenze semestrali posticipate e la corresponsione degli interessi calcolati sui debiti residui con l'utilizzo dell'anno commerciale (360/360), sono definiti in base ad una delle seguenti modalità:

- quota capitale costante;
- rata costante.

6. Fatta salva la durata complessiva dell'operazione, come previsto dal comma 1, il piano di rientro del finanziamento può prevedere anche un periodo di preammortamento, corrispondente a quello di utilizzo del finanziamento stesso, non superiore a 30 mesi. Anche gli interessi di preammortamento, calcolati sugli importi erogati con l'utilizzo dell'anno commerciale (360/360), sono riconosciuti in via posticipata con scadenze semestrali determinate tenendo conto di quelle stabilite per l'ammortamento.

Art. 10

(Condizioni generali delle operazioni di locazione finanziaria immobiliare)

1. Le operazioni di locazione finanziaria immobiliare, agevolabili ai sensi del presente Regolamento, devono avere una durata non inferiore a otto anni e non superiore a dieci anni. La durata considerata è quella che intercorre tra la data dell'ultima consegna dei beni locati e la data di scadenza dell'ultimo canone. La data di consegna dei beni locati deve corrispondere all'effettiva decorrenza economica dell'operazione.

2. L'importo delle operazioni di locazione finanziaria, da considerare ai fini agevolativi, è quello determinato sottraendo al valore dei beni locati l'importo dell'anticipazione ed il prezzo, al valore attuale, convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione. L'ammontare minimo di tali operazioni è fissato in euro 50.000, quello massimo in euro 2.000.000. Tali finanziamenti possono assicurare una copertura massima del 75% del valore dei beni locati; la sommatoria dell'anticipazione e del prezzo di riscatto, quindi, non può essere inferiore al 25% del valore dei predetti beni.

3. Le operazioni sono poste in essere a tasso fisso pari a quello di riferimento fissato per le operazioni di credito al commercio di durata superiore ai 18 mesi, in vigore all'atto della stipula del contratto di locazione. Il tasso annuo così definito, è applicato semestralmente in misura pari alla sua metà.

4. Alle operazioni che prevedono canoni con periodicità diversa rispetto a quella semestrale, sono applicati tassi di periodo equivalenti al tasso semestrale di cui al comma 3.

5. Con esclusione del canone anticipato, i piani finanziari devono prevedere canoni costanti con periodicità semestrale. Sono consentiti anche canoni trimestrali o mensili a condizione che l'insieme dei periodi relativi formino comunque semestri interi. La decorrenza degli interessi è pari alla data dell'ultima consegna dei beni; gli stessi sono riconosciuti in via posticipata e calcolati in base all'anno commerciale (360/360). Non è consentita la capitalizzazione di eventuali oneri di prelocazione.

Art. 11

(Modalità di determinazione dell'agevolazione nel finanziamento bancario)

1. I contributi, relativi ai finanziamenti bancari, decorrono dalla data della prima erogazione del finanziamento e cessano con la scadenza dell'ultima rata d'ammortamento. Le agevolazioni non possono essere erogate prima dell'avvenuto completamento dei programmi d'investimento.

2. L'ammontare dei contributi è determinato per differenza tra gli importi per interessi da corrispondere da parte dei soggetti beneficiari, definiti in base alle modalità di cui all'articolo 9, e gli interessi calcolati con le medesime modalità sugli stessi debiti residui applicando, però, un tasso corrispondente al 35% di quello di riferimento, fissato per le operazioni di credito al commercio, in vigore all'atto della stipula del contratto di finanziamento. La misura di tale tasso non può comunque essere inferiore al 2% su base annua e l'intervento a carico dell'Amministrazione regionale non può in ogni caso superare il 4% sempre su base annua.

3. L'agevolazione compete solo relativamente ad interessi di preammortamento ed alle rate d'ammortamento integralmente da corrispondere da parte dei soggetti beneficiari.

Art. 12

(Modalità di determinazione dell'agevolazione nella locazione finanziaria)

1. I contributi relativi ad operazioni di locazione finanziaria decorrono dalla data dell'ultima consegna dei beni locati e quindi dalla sottoscrizione del relativo verbale; cessano con la data di scadenza dell'ultimo canone. L'agevolazione non copre eventuali oneri di prelocazione.

2. L'ammontare dei contributi è determinato per differenza tra gli importi per interessi corrisposti dai soggetti beneficiari, definiti in base alle modalità di cui all'articolo 10, e gli interessi calcolati con le medesime modalità sugli stessi debiti residui applicando, però, un tasso corrispondente al 35% di quello di riferimento, fissato per le operazioni di credito al commercio, in vigore all'atto della stipula del contratto di locazione. La misura di tale tasso non può comunque essere inferiore al 2% su base annua e l'intervento a carico dell'Amministrazione regionale non può in ogni caso superare il 4% sempre su base annua.

3. L'agevolazione compete solo relativamente ai canoni integralmente pagati da parte dei soggetti beneficiari ed è corrisposta alle imprese semestralmente per tutte le scadenze del periodo.

Art. 13

(Obblighi dei soggetti beneficiari)

1. In sede di stipulazione del contratto di finanziamento l'impresa deve obbligarsi:

- a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

- b) ad acconsentire l'accesso presso la propria sede e presso le proprie dipendenze, effettivamente interessate dalle iniziative oggetto del finanziamento agevolato, ai Funzionari dell'Amministrazione regionale ed a quelli della banca - ovvero della società locatrice - concedente il finanziamento per l'esercizio delle funzioni di controllo;
- c) a comunicare, mediante lettera raccomandata alla banca concedente il finanziamento oppure alla società locatrice e al Comitato, la cessazione dell'attività finanziata ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicato nella domanda e nel contratto di finanziamento;
- d) a rilasciare annualmente, alla banca concedente il finanziamento oppure alla società locatrice, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 7.

Art. 14

(Procedura per l'accesso agli interventi agevolati)

1. Le domande di agevolazione, il cui schema è approvato con provvedimento del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, possono essere presentate presso Mediocredito, una delle banche oppure una delle società concedente il finanziamento, che dovrà attestare la data di presentazione.

2. Dopo l'avvenuta concessione del finanziamento, la banca - ovvero la società locatrice - trasmette a Mediocredito la domanda d'agevolazione che viene acquisita ad una specifica «gestione» appositamente istituita. Alla stessa è attribuito un numero di posizione, progressivo in base all'ordine cronologico di arrivo alla predetta «gestione», che è comunicato alle banche - ovvero dalle società locatrici - ed alle imprese richiedenti. Le domande devono pervenire entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione delle stesse. Mediocredito attiva quindi l'istruttoria tendente a verificare ed accertare la completezza formale e la congruità delle informazioni fornite dalle banche, - ovvero dalle società locatrici - e dai soggetti richiedenti.

3. Relativamente alle posizioni per le quali è stato concluso l'iter istruttorio e sulla scorta delle informazioni ricevute ed al tasso di riferimento al momento vigente, Mediocredito determina in via provvisoria l'entità dei contributi spettanti e, nell'eventualità le risorse disponibili fossero sufficienti, le sottopone all'esame del Comitato. In caso contrario è comunicata, alle imprese richiedenti ed alle banche - ovvero alle società locatrici - la sospensione dell'iter.

4. Ai sensi dell'articolo 13, commi 51 e 52, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, il Comitato delibera in merito all'ammissibilità dell'iniziativa, alla con-

cessione dell'agevolazione, alla richiesta di eventuali ulteriori elementi necessari alle proprie determinazioni, al diniego della domanda con adeguata motivazione. In tale sede, in base alle informazioni al momento disponibili ed ai tassi di riferimento vigenti, è definita anche l'intensità lorda dell'aiuto che deve essere contenuta entro i limiti richiamati al comma 2 dell'articolo 6.

5. Non oltre i 15 giorni lavorativi successivi, Mediocredito comunica alla banca - ovvero alla società locatrice - concedente il finanziamento ed all'impresa richiedente l'esito della domanda.

6. Entro 30 mesi dalla comunicazione di cui al comma precedente, salvo eventuali proroghe stabilite dal Comitato nel caso di particolari eventi oggettivi, e comunque dopo l'avvenuta completa erogazione del finanziamento oppure la consegna dei beni locati, pena la decadenza d'ufficio della domanda d'agevolazione, la banca - ovvero la società locatrice - trasmette a Mediocredito una comunicazione riferita:

- a) all'avvenuto accertamento dei requisiti oggettivi ed alla descrizione dell'intervento realizzato con l'indicazione degli importi ammissibili ad agevolazione;
- b) alle informazioni circa l'avvenuta stipulazione del contratto di finanziamento;
- c) alle informazioni relative all'erogazione del finanziamento bancario oppure alla consegna dei beni locati.

7. Relativamente alle posizioni per le quali è pervenuta la comunicazione di cui al comma precedente, Mediocredito attiva l'istruttoria tendente a verificare ed accertare la completezza formale e la congruità delle informazioni fornite dalle banche, - ovvero dalle società locatrici - e dai soggetti richiedenti. Eventuali variazioni riscontrate, relativamente agli investimenti effettivamente realizzati rispetto alle iniziative originariamente previste, devono essere contenute entro il 20 per cento; nel caso venisse superato tale limite la domanda è nuovamente sottoposta all'esame del Comitato.

8. A conclusione dell'iter istruttorio, i fondi di agevolazione sono utilizzati con le seguenti modalità:

- a) le quote di contributo relative a scadenze già decorse sono prelevate dalle disponibilità conferite dall'Amministrazione regionale e riconosciute ai beneficiari per il tramite delle banche - ovvero delle società locatrici - concedenti i finanziamenti;
- b) le quote di contributo relative a scadenze future, invece, sono attualizzate secondo le procedure previste e quindi prelevate dalle predette disponibilità; i contributi sono riconosciuti ai beneficiari per il tramite delle banche - ovvero delle società locatrici - concedenti i finanziamenti in corrispondenza delle scadenze delle rate o dei canoni del finanziamento agevolato.

9. Qualora nel corso dell'istruttoria Mediocredito richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la banca - ovvero la società locatrice - concedente il finanziamento deve far pervenire a Mediocredito quanto richiesto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della richiesta pena la decadenza d'ufficio della domanda d'agevolazione.

10. La documentazione raccolta a diverso titolo dalla banca - ovvero dalla società locatrice - concedente il finanziamento deve essere conservata agli atti della stessa.

11. Nei casi in cui le imprese beneficiarie, per il tramite delle banche - ovvero delle società locatrici - concedenti i finanziamenti, o queste ultime abbiano comunicato a Mediocredito di voler rinunciare all'agevolazione, le richieste di ammissione agli interventi agevolativi o le eventuali agevolazioni già concesse decadono.

Art. 15

(Documentazione - Controlli ed accertamenti)

1. In fase di erogazione dei finanziamenti le banche interessate acquisiscono agli atti le documentazioni comprovanti l'avvenuta realizzazione delle iniziative e l'effettuazione delle spese oggetto d'agevolazione.

2. Sull'originale della documentazione di spesa la banca concedente il finanziamento deve apporre una stampigliatura con la dicitura «Spesa finanziata in tutto o in parte con intervento agevolato ai sensi dell'articolo 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1996, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni». Tale documentazione è conservata dalla Banca stessa in originale o in copia conforme all'originale.

3. Relativamente alle operazioni di locazione finanziaria, tutte le fatture emesse - riferite agli anticipi, ai canoni, al riscatto finale - dovranno riportare la medesima dichiarazione di cui al comma 2.

4. Ai fini della regolarità dell'istruttoria delle domande, della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni fanno fede le comunicazioni e le dichiarazioni dei soggetti richiedenti e delle banche - ovvero delle società locatrici - concedenti i finanziamenti.

5. La Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario effettua presso Mediocredito, le banche, le società ovvero direttamente presso le imprese, accertamenti a campione per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per l'attivazione dei finanziamenti agevolati di cui al presente Regolamento.

Art. 16

(Decadenza e revoca dell'agevolazione)

1. Il contributo viene revocato quando venga meno il pubblico interesse all'intervento agevolativo oltreché nei casi in cui vengano posti in essere comportamenti difformi dalle disposizioni della legge regionale e del presente Regolamento.

2. Le revoche operano dal primo giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata o dell'ultimo canone, relativo ad una semestralità di contributi del finanziamento, antecedente l'evento in ragione del quale dette revoche sono disposte.

3. Il contributo è revocato con l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente percepiti, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nei seguenti casi:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge regionale e dal presente Regolamento;
- b) contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o infedeli;
- c) mancato rispetto dell'obbligo quinquennale di destinazione di cui all'articolo 7, comma 2.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, comporta la perdita del contributo a partire dal giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata o dell'ultimo canone, relativo ad una semestralità di contributi, del finanziamento agevolato precedente alla data in cui si è verificato l'evento.

5. Le banche e le società locatrici concedenti i finanziamenti sono tenute a segnalare a Mediocredito situazioni o fatti che risultino impeditivi alla concessione o al mantenimento della contribuzione alla luce delle disposizioni del presente Regolamento e della legge regionale.

6. I contributi erogati che risultino non più di competenza delle imprese, dovranno essere restituiti a Mediocredito che li destina in aumento dei fondi disponibili per nuovi interventi contributivi.

Art. 17

(Comunicazioni)

1. Previo accordo con l'Amministrazione regionale circa le modalità di attuazione, tutte le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni tra Mediocredito e le banche ovvero le società, inerenti la gestione agevolativa di cui al presente Regolamento ivi comprese le domande d'agevolazione, possono essere effettuate anche con l'utilizzo di supporti magnetici e/o con l'utilizzo di tecnologie telematiche.

Art. 18

(Durata)

1. Il presente Regolamento resta in vigore nei limiti dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

Art. 19

(Norma finale)

1. Il presente Regolamento non è soggetto all'obbligo della notificazione alla Comunità europea, di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato.

2. Ad avvenuta esecutività il presente Regolamento verrà comunicato alla Commissione delle Comunità europee, tramite la Direzione regionale degli affari europei, avvalendosi del Formulario (allegato II) del Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001.

Allegato «A»

Modalità di calcolo per l'attualizzazione dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'articolo 158, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

L'attualizzazione dei contributi è determinata applicando la seguente formula all'importo dei contributi stessi, riferiti agli interessi di preammortamento, alle rate d'ammortamento - ovvero ai canoni - scadenti in epoca successiva alla data di prelievo dei fondi conferiti dall'Amministrazione regionale.

$$C * \frac{365}{365 + i * g} = Va$$

dove:

- C = importo da attualizzare (contributo da liquidare alle imprese sugli interessi di preammortamento, sulle rate d'ammortamento - ovvero sui canoni);
- i = tasso di attualizzazione corrispondente al 70% del tasso di riferimento, fissato per le operazioni di credito al commercio, in vigore alla data di prelievo dei fondi;
- g = giorni intercorrenti dalla data di attualizzazione dei contributi, corrispondente a quella di prelievo dei fondi conferiti dall'Amministrazione regionale, alla scadenza dell'interesse di preammortamento, della rata - ovvero del canone - considerati;

- Va = valore attuale da prelevare dalle disponibilità finanziarie conferite dall'Amministrazione regionale.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 agosto 2002, n. 0251/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 6 della legge regionale 36/1996 come sostituito dall'articolo 158, comma 4 della legge regionale 2/2002. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'articolo 158, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi e di studi professionali;

CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo 6 stabilisce che con Regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri, la procedura e le modalità - compresi quelli concernenti il calcolo dei contributi attualizzati - per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di procedere all'approvazione del Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'articolo 158, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2491 del 12 luglio 2002, come modificata con successiva delibera n. 2676 del 29 luglio 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'articolo 158, comma

4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 agosto 2002

TONDO

Regolamento concernente criteri, procedura e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'articolo 158, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

Art. 1

(Contenuti e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominata «legge regionale», cui devono attenersi:

- a) il Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 106 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di seguito denominato «Comitato», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, commi 51 e 52, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;
- b) Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. - Udine, di seguito denominato «Mediocredito»;
- c) le Banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, abilitate ad operare previa sottoscrizione di apposita convenzione con «Mediocredito», di seguito denominate «Banche».

Art. 2

(Regime d'aiuto)

1. I contributi, determinati in base a quanto previsto all'allegato B, sono concessi a titolo della regola «de minimis» attualmente definita col Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

Art. 3

(Procedimento contributivo)

1. Agli interventi di cui al presente Regolamento si applica il procedimento a sportello previsto dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente Regolamento le piccole e medie imprese che svolgono l'attività nel settore del commercio, del turismo e dei servizi - con eccezione di quelle operanti nei settori per i quali non è applicabile il Regolamento di cui all'articolo 2 - e gli studi professionali, iscritti nel Registro delle imprese e, ove previsto, nel Registro esercenti il commercio presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

2. In relazione alla forma societaria delle imprese richiedenti le agevolazioni, è necessaria anche l'iscrizione al Registro regionale delle cooperative.

3. Alle imprese che esercitano l'attività di intermediazione commerciale è richiesta inoltre l'iscrizione all'Albo degli agenti e rappresentanti di cui alla legge 204/1985.

4. Alle imprese che praticano l'attività di agenzia d'intermediazione è richiesta inoltre l'iscrizione al ruolo degli agenti d'affari in mediazione di cui al Regolamento attuativo della legge 39/1989 emanato con D.M. 21 dicembre 1990, n. 452.

5. I requisiti di piccola e media impresa necessari per poter accedere ai benefici sono quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2001, n. 179/Pres. e successive modifiche e integrazioni.

6. Le domande di agevolazione possono essere presentate anche da imprese che non abbiano ottenuto l'iscrizione ai predetti Registri, Albi e ruoli purché siano stati loro attribuiti i numeri di codice fiscale e di partita I.V.A. L'avvenuta iscrizione dovrà essere comunque documentata e accertata entro la data di concessione dell'agevolazione.

7. Le imprese di servizi richiedenti le agevolazioni di cui al presente Regolamento non devono essere iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane.

Art. 5

(Oggetto dell'agevolazione)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative concernenti:

- a) beni strumentali all'attività esercitata:
 - a.1) l'ammodernamento degli immobili e degli impianti, ivi compreso il loro ampliamento;
 - a.2) l'acquisto di beni mobili quali automezzi, macchine per la movimentazione delle merci, attrezzature, macchine d'ufficio ed arredi;
 - a.3) l'acquisto, anche della sola licenza d'uso, di software per la gestione d'impresa;
- b) interventi per il potenziamento della struttura aziendale quali:
 - b.1) la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare la qualità dei servizi prestati quali:
 - l'introduzione del HACCP nelle aziende di somministrazione di alimenti e bevande;
 - l'introduzione dei sistemi di qualità compresa la certificazione ISO 9000 e/o VISION 2000;
 - b.2) gli investimenti per dimostrazioni e pubblicità;
 - b.3) la costituzione di scorte e campionamenti;
 - b.4) l'acquisizione di assistenza tecnica e consulenza per l'adozione di nuove tecniche gestionali;
 - b.5) il rafforzamento della struttura finanziaria aziendale tramite il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio termine.

Art. 6

(Condizioni generali d'ammissibilità)

1. L'intervento contributivo, previsto dalla legge regionale, non è cumulabile con altre agevolazioni, contributi o benefici pubblici riferiti alle medesime iniziative per gli stessi importi riconosciuti ammissibili ad agevolazione.

2. Le iniziative di cui all'articolo 5, lettere a.1), a.2), a.3), b.1) e b.3) sono ammissibili a contributo solo se realizzate e destinate alle unità operative situate sul territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. L'ammissione alle agevolazioni delle rimanenti iniziative - specificate all'articolo 5, lettere b.2), b.4) e b.5) è consentita a condizione che la sede legale del richiedente ed almeno un'unità operativa siano collocate sul predetto territorio regionale.

3. Le iniziative sono ammissibili ad agevolazione relativamente alle attività per le quali l'impresa ha ottenuto l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 4, comma 1, al netto dell'eventuale imposta sul valore aggiunto e di altre imposte e tasse. Del pari sono escluse anche le spese accessorie.

4. La realizzazione dell'iniziativa deve essere di data successiva a quella di presentazione, da parte del

soggetto richiedente, della domanda diretta ad ottenere il beneficio.

5. I beni mobili finanziati devono essere nuovi di fabbrica.

6. L'acquisto di automezzi di servizio è ammissibile se trattasi di autocarri per il trasporto di merci. L'unica deroga è consentita per gli agenti ed i rappresentanti di commercio iscritti all'albo per i quali è ammissibile anche l'acquisto di autovetture.

7. L'acquisto delle scorte di magazzino, di cui al punto b.3) dell'articolo 5, è consentito nel limite del 20% dell'iniziativa complessivamente realizzata.

8. Sono ammessi anche investimenti relativi a beni immobili non di proprietà ma posseduti dall'impresa richiedente in base ad un contratto di locazione o comodato avente una durata che ne assicuri la disponibilità fino al termine dell'ammortamento del finanziamento relativamente al quale è concessa l'agevolazione.

9. Nel caso l'iniziativa finanziata sia realizzata direttamente dal soggetto richiedente l'agevolazione, sono ammissibili solo gli oneri sostenuti riferiti ad acquisti di materiale e di servizi di terzi.

10. L'operazione di consolidamento di debiti a breve in debiti a medio termine è ammessa soltanto in presenza di una situazione, accertata dalla banca concedente il finanziamento, non irrimediabilmente compromessa e deve essere finalizzata al riequilibrio ed al risanamento della situazione finanziaria aziendale. Per tali scopi, è ammessa la concessione di un solo intervento contributivo relativamente alla medesima impresa.

Art. 7

(Vincolo di destinazione dei beni oggetto d'agevolazione)

1. I beni oggetto dell'intervento finanziario agevolato non possono essere distolti dall'originaria destinazione né alienati, ceduti in affitto o in comodato, neppure in parte, per tutta la durata del finanziamento.

2. Il soggetto beneficiario degli incentivi, ha altresì l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di almeno cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto dei contributi.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i beni mobili oggetto dell'investimento dimostratisi obsoleti, tecnicamente superati o comunque inadatti all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura o che possano essere utilizzati per le medesime funzioni. Per tali beni non può essere presentata domanda alcuna di agevolazione.

4. Nel caso di conferimento, di cessione d'azienda ovvero di cessione di ramo d'azienda, comprendente tutti i beni oggetto d'agevolazione, in deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2, l'agevolazione può essere confermata dal Comitato all'impresa subentrante, purché la stessa sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 8

(Tipologia degli incentivi)

1. Gli interventi agevolativi di cui al presente Regolamento sono concessi ai soggetti beneficiari in forma di contributo in conto interessi, con le modalità di cui all'allegato A, in relazione a finanziamenti finalizzati alla realizzazione, da parte dei predetti soggetti, delle iniziative di cui all'articolo 5.

Art. 9

(Condizioni generali delle operazioni di finanziamento)

1. Le operazioni di finanziamento, agevolabili ai sensi del presente Regolamento, devono avere una durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni. Al fine di definire tale durata le banche concedenti il finanziamento devono considerare il tipo e la durata operativa dei beni finanziati. Nell'eventualità l'operazione prevedesse anche iniziative comprese tra quelle di cui al punto a.1) dell'articolo 5, la durata dell'operazione dovrà essere necessariamente di cinque anni.

2. I finanziamenti di cui al presente Regolamento possono essere attivati per assicurare una copertura massima del 75% del programma di investimento ritenuto ammissibile.

3. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolabili è pari ad euro 10.000, quello massimo ad euro 100.000.

4. Le operazioni di finanziamento sono poste in essere a tasso fisso pari a quello di riferimento fissato per le operazioni di credito al commercio di durata superiore ai 18 mesi, in vigore all'atto della stipula del contratto di finanziamento. Il tasso annuo così definito, è applicato semestralmente in misura pari alla sua metà.

5. I piani d'ammortamento, che devono prevedere scadenze semestrali posticipate e la corresponsione degli interessi calcolati sui debiti residui con l'utilizzo dell'anno commerciale (360/360), sono definiti in base ad una delle seguenti modalità:

- quota capitale costante;
- rata costante.

6. L'erogazione del finanziamento deve avvenire in unica soluzione ed il piano di rientro non può in alcun caso prevedere un periodo di preammortamento.

Art. 10

(Modalità di determinazione dell'agevolazione)

1. I contributi decorrono dalla data dell'erogazione del finanziamento e cessano con la scadenza dell'ultima rata d'ammortamento. Le agevolazioni non possono essere erogate prima dell'avvenuto completamento dei programmi d'investimento.

2. L'ammontare dei contributi è determinato per differenza tra gli importi per interessi corrisposti dai soggetti beneficiari, definiti in base alle modalità di cui all'articolo 9, e gli interessi calcolati con le medesime modalità sugli stessi debiti residui applicando, però, un tasso corrispondente al 50% di quello di riferimento, fissato per le operazioni di credito al commercio di durata superiore ai 18 mesi, in vigore all'atto della stipula del contratto di finanziamento.

Art. 11

(Obblighi dei soggetti beneficiari)

1. In sede di stipulazione del contratto di finanziamento l'impresa deve obbligarsi:

- a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- b) ad acconsentire l'accesso presso la propria sede e presso le proprie dipendenze, effettivamente interessate dalle iniziative oggetto del finanziamento agevolato, ai Funzionari dell'Amministrazione regionale ed a quelli della banca concedente il finanziamento per l'esercizio delle funzioni di controllo;
- c) a comunicare, mediante lettera raccomandata alla banca concedente il finanziamento e al Comitato la cessazione dell'attività finanziata ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicato nella domanda e nel contratto di finanziamento;
- d) a rilasciare annualmente alla banca concedente il finanziamento una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 7.

Art. 12

(Procedura per l'accesso agli interventi agevolati)

1. Le domande di agevolazione, il cui schema è approvato con provvedimento del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, possono essere presentate presso le banche concedenti i finanziamenti che dovranno certificare la data di presentazione.

2. Dopo l'avvenuta completa erogazione del finanziamento, la banca trasmette a Mediocredito la domanda d'agevolazione presentata corredata da una dichiarazione riferita:

- all'avvenuto accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente;
- alle informazioni circa l'avvenuta stipulazione del contratto ed erogazione del finanziamento;
- alla descrizione dell'intervento realizzato con l'indicazione degli importi ammissibili ad agevolazione;
- all'avvenuto accertamento dei requisiti oggettivi dell'iniziativa finanziata.

3. La documentazione raccolta dalla banca concedente il finanziamento deve essere conservata agli atti della stessa.

4. Presso Mediocredito è istituita una specifica «gestione» alla quale affluiscono le domande, complete della predetta dichiarazione rilasciata dalla banca concedente il finanziamento. Alle stesse verrà attribuito un numero di posizione progressivo in base all'ordine cronologico di arrivo alla predetta «gestione».

5. Le domande devono pervenire a Mediocredito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse e comunque non oltre 60 giorni dall'erogazione del finanziamento oggetto di contributo.

6. Nell'eventualità l'istanza agevolativa prevedesse anche iniziative comprese tra quelle di cui al punto a.1) dell'articolo 5, i termini sopra specificati sono stabiliti in due anni dalla data di presentazione della domanda e 60 giorni dall'erogazione del finanziamento. In tali casi è consentito alla banca anticipare la trasmissione della sola domanda a Mediocredito, senza che il relativo finanziamento sia già stato completamente erogato. L'istanza dovrà essere corredata da una comunicazione della banca relativa all'avvenuta concessione del finanziamento. Per tali posizioni, l'istruttoria per la concessione del contributo è sospesa fin quando non perviene la dichiarazione contenente le informazioni di cui al secondo comma del presente articolo.

7. Entro i 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande è comunicato in forma scritta (posta o telefax) alle imprese richiedenti ed alle banche concedenti i finanziamenti il numero di posizione assegnato e, relativamente ai finanziamenti non ancora erogati, la sospensione dell'iter per la concessione dell'agevolazione.

8. Relativamente alle domande ricevute, Mediocredito attiva l'istruttoria tendente a verificare ed accertare:

- la completezza formale e la congruità delle informazioni fornite dalle banche e dai soggetti richiedenti;
- con riferimento alla data di ricevimento della domanda, la disponibilità dei fondi.

9. Qualora nel corso dell'istruttoria Mediocredito richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la banca concedente il finanziamento deve far pervenire a Mediocredito quanto richiesto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della richiesta pena la decadenza d'ufficio della domanda d'agevolazione.

10. Relativamente alle posizioni con finanziamento completamente erogato e per le quali è stato concluso l'iter istruttorio, Mediocredito determina l'entità dei contributi spettanti e le sottopone all'esame del Comitato.

11. Ai sensi dell'articolo 13, commi 51 e 52, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, il Comitato delibera in merito all'ammissibilità dell'iniziativa, alla concessione dell'agevolazione, alla richiesta di eventuali ulteriori elementi necessari alle proprie determinazioni, al diniego della domanda con adeguata motivazione.

12. Entro i 15 giorni lavorativi successivi, Mediocredito comunica alla banca concedente il finanziamento ed all'impresa richiedente l'esito della domanda e, nel caso di accoglimento, trasmette un dettaglio dei contributi che verranno erogati alle diverse scadenze.

13. L'agevolazione di cui al presente Regolamento può essere riconosciuta ai soggetti beneficiari solamente dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di 100.000 euro. Al fine di effettuare tale verifica, è ammessa la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dell'impresa beneficiaria relativa a tutti i contributi «de minimis» eventualmente ottenuti dall'impresa stessa nell'ultimo triennio precedente alla data di concessione dell'agevolazione in argomento.

14. Contemporaneamente alla comunicazione di avvenuta concessione dell'agevolazione, Mediocredito procede all'utilizzo dei fondi di agevolazione con le seguenti modalità:

- le quote di contributo relative a scadenze già decorse sono prelevate dalle disponibilità conferite dall'Amministrazione regionale e riconosciute ai beneficiari per il tramite delle banche concedenti i finanziamenti;
- le quote di contributo relative a scadenze future, invece, sono attualizzate secondo le procedure previste e quindi prelevate dalle predette disponibilità; i contributi sono riconosciuti ai beneficiari per il tramite delle banche concedenti i finanziamenti in corrispondenza delle scadenze delle rate del finanziamento agevolato.

15. Nei casi in cui le imprese beneficiarie, per il tramite delle banche concedenti i finanziamenti, o queste

ultime abbiano comunicato a Mediocredito di voler rinunciare all'agevolazione, le richieste di ammissione agli interventi agevolativi o le eventuali agevolazioni già concesse decadono.

Art. 13

(Documentazione - Controlli ed accertamenti)

1. In fase di erogazione dei finanziamenti le banche interessate acquisiscono agli atti le documentazioni comprovanti l'avvenuta realizzazione delle iniziative e l'effettuazione delle spese oggetto d'agevolazione.

2. Sull'originale della documentazione di spesa la banca concedente il finanziamento deve apporre, dopo la concessione dell'agevolazione, una stampigliatura con la dicitura «Spesa finanziata in tutto o in parte con intervento agevolato ai sensi dell'articolo 6 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1996, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni». Tale documentazione è conservata dalla banca stessa in originale o in copia conforme all'originale.

3. Relativamente alle operazioni di consolidamento di debiti a breve in debiti a medio termine, previste dal punto b.5) dell'articolo 5, la banca concedente il finanziamento redige una relazione istruttoria con la quale, raffrontando attività e passività a breve termine dell'impresa richiedente, determina l'importo della passività da consolidare.

4. Ai fini della regolarità dell'istruttoria delle domande, della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni fanno fede le comunicazioni e le dichiarazioni dei soggetti richiedenti e delle banche concedenti i finanziamenti.

5. La Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario effettua presso Mediocredito, le banche, ovvero direttamente presso le imprese, accertamenti a campione per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per l'attivazione dei finanziamenti agevolati di cui al presente Regolamento.

Art. 14

(Decadenza e revoca dell'agevolazione)

1. Il contributo viene revocato quando venga meno il pubblico interesse all'intervento agevolativo oltretutto nei casi in cui vengano posti in essere comportamenti difformi dalle disposizioni della legge regionale e del presente Regolamento.

2. Le revoche operano dal giorno successivo all'evento in ragione del quale dette revoche sono disposte.

3. Il contributo è revocato con l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente percepiti, con le mo-

dalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nei seguenti casi:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge regionale e dal presente Regolamento;
- b) contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o infedeli;
- c) mancato rispetto dell'obbligo quinquennale di destinazione di cui al comma 2 dell'articolo 7.

4. Le banche concedenti i finanziamenti sono tenute a segnalare a Mediocredito situazioni o fatti che risultino impeditivi alla concessione o al mantenimento della contribuzione alla luce delle disposizioni del presente Regolamento e della legge regionale.

5. I contributi erogati che risultino non più di competenza delle imprese, dovranno essere restituiti a Mediocredito che li destina in aumento dei fondi disponibili per nuovi interventi contributivi.

Art. 15

(Comunicazioni)

1. Previo accordo con l'Amministrazione regionale circa le modalità di attuazione, tutte le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni tra Mediocredito e le banche, inerenti la gestione agevolativa di cui al presente Regolamento ivi comprese le domande d'agevolazione, possono essere effettuate anche con l'utilizzo di supporti magnetici e/o con l'utilizzo di tecnologie telematiche.

Art. 16

(Durata)

1. Il presente Regolamento resta in vigore nei limiti dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

Allegato «A»

Modalità di calcolo per l'attualizzazione dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attualizzazione dei contributi è determinata applicando la seguente formula all'importo dei contributi stessi, riferiti alle rate d'ammortamento scadenti in epoca successiva alla comunicazione di avvenuta concessione dell'agevolazione trasmessa da Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. alle banche concedenti i finanziamenti ed ai beneficiari dell'agevolazione, corrispondente alla data di prelievo dei fondi conferiti dall'Amministrazione regionale.

$$C * \frac{365}{365 + i * g} = Va$$

dove:

- C = importo da attualizzare (contributo da liquidare alle imprese sulle rate d'ammortamento);
- i = tasso di attualizzazione corrispondente al 70% del tasso di riferimento, fissato per le operazioni di credito al commercio, in vigore alla data di prelievo dei fondi;
- g = giorni intercorrenti dalla data di attualizzazione dei contributi, corrispondente a quella di prelievo dei fondi conferiti dall'Amministrazione regionale, alla scadenza della rata considerata;
- Va = valore attuale da prelevare dalle disponibilità finanziarie conferite dall'Amministrazione regionale.

Allegato «B»

Contributi in conto interessi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Definizioni necessarie alla determinazione dell'entità dell'aiuto «de minimis».

I parametri da utilizzarsi per il conteggio, previsto dal Regolamento n. 69/2001 della Commissione delle Comunità europee del 12 gennaio 2001 relativo agli aiuti di importanza minore, dell'aiuto accordato con il contributo concesso ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli di seguito definiti.

- Data di concessione: la data di concessione dell'agevolazione da parte del Comitato di gestione del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 106, comma 7, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

- Tasso di attualizzazione: tasso di riferimento fissato dalla Commissione ed in vigore alla data di concessione.

- Aiuto: sommatoria dei seguenti elementi:

- a) ammontare dei contributi, determinati in base alle modalità di cui all'articolo 10 del Regolamento, relativamente alle sole rate del finanziamento già scadute precedentemente alla data di concessione dell'agevolazione;
- b) equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.) dell'aiuto a scadere ossia il valore attuale, alla data di concessione dell'agevolazione, dei contributi determinati in base alle modalità di cui all'articolo 10 del Rego-

lamento, relativamente alle rate del finanziamento non scadute.

- Calcolo dell'E.S.L.: l'equivalente sovvenzione lordo è così definito:

$$ESL = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{(1 + t_{att} / 100)^{(g / 360 + (k - 1) / 2)}}$$

dove:

- n: numero rate totali da considerare;
- g: numero giorni intercorrenti tra la data di concessione dell'agevolazione e la prima rata da considerare;
- t_{att} : tasso nominale annuo di attualizzazione;
- k: variabile da 1 a n;
- A_k : agevolazione riferibile alla k-esima rata da considerare.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 agosto 2002, n. 0253/Pres.

Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV, e V della legge regionale 2/2002. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante: «Disciplina organica del turismo»;

VISTI gli articoli 152, comma 2 e 153 della citata legge regionale 2/2002 che demandano ad un apposito Regolamento l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione degli incentivi nel settore turistico di cui al Titolo X della medesima legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2;

PRESO ATTO che detti ambiti e priorità non si applicano per gli interventi di cui al Capo III della legge regionale n. 2/2002, che concerne l'estensione alle imprese turistiche dei finanziamenti agevolati previsti e regolati dalla legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, e successive modifiche;

ACQUISITO il parere conforme condizionato espresso - ai sensi dei citati articoli 152, comma 2 e 153 della legge regionale n. 2/2002 - dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 25 luglio 2002;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2813 del 6 agosto 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione degli incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 21 agosto 2002

TONDO

Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 152, comma 2 e 153 della legge regionale 2/2002, l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico.

Art. 2

(Ambiti territoriali)

1. Gli incentivi sono concessi prioritariamente negli ambiti territoriali di competenza delle agenzie di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2002, e nelle aree con offerta turistica nelle quali operano le società d'area di cui all'articolo 7, comma 2, e i consorzi turistici di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 2/2002.

2. I criteri di priorità sono stabiliti per ciascuno degli interventi di cui ai successivi Capi II, III, IV, V e VI.

CAPO II

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE
IMPRESE TURISTICHE DI CUI
ALL'ARTICOLO 156 DELLA LEGGE
REGIONALE N. 2/2002.

Art. 3

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Per le finalità di cui all'articolo 156 della legge regionale 2/2002, l'interessato presenta alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario apposita domanda redatta secondo lo schema approvato dal Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante in caso di persona giuridica.

2. Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 1° marzo di ogni anno ed hanno validità limitata all'anno solare.

3. Sono ammesse le domande spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, purché spedite entro i termini di cui al comma 2; a tale fine fa fede la data del timbro postale.

4. Alla domanda vanno allegati:

- a) una relazione contenente la descrizione dell'iniziativa per la quale è richiesto l'incentivo, con l'indicazione delle procedure e autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento;
- b) una relazione illustrativa dello stato dell'immobile;
- c) un preventivo di spesa suddiviso per categorie di lavori o arredi;
- d) il piano economico finanziario;
- e) una dichiarazione resa dall'interessato da cui risulti il rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di destinazione d'uso con riferimento all'iniziativa che si intende realizzare;
- f) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «de minimis» percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

Art. 4

(Criteri di priorità)

1. Le domande sono accolte prioritariamente per gli interventi di cui alla seguente lettera a) e, nell'ambito della medesima, per gli interventi indicati in ordine decrescente di priorità dal numero 1 al numero 6, e suc-

cessivamente, con il medesimo criterio, in ordine decrescente per gli interventi elencati dalle seguenti lettere b), c) e d):

- a) interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione e straordinaria manutenzione delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze ubicati negli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 1 nel seguente ordine:
 - 1) lavori di adeguamento degli impianti alle normative prescritte (antincendio, impianti elettrici, superamento delle barriere architettoniche);
 - 2) acquisto di arredi ed attrezzature da installare in strutture già a norma ed adeguate al superamento delle barriere architettoniche;
 - 3) altri lavori di ammodernamento e di straordinaria manutenzione;
 - 4) lavori di ampliamento;
 - 5) lavori di ristrutturazione;
 - 6) acquisto di arredi ed attrezzature;
- b) interventi per la realizzazione di parcheggi a servizio di strutture alberghiere nelle località turistiche di Grado e Lignano Sabbiadoro, e nelle località con un numero superiore a 10.000 abitanti;
- c) interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione e straordinaria manutenzione delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze al di fuori degli ambiti di cui alla lettera a), nel seguente ordine:
 - 1) lavori di adeguamento degli impianti alle normative prescritte (antincendio, impianti elettrici, superamento delle barriere architettoniche);
 - 2) acquisto di arredi ed attrezzature da installare in strutture già a norma ed adeguate al superamento delle barriere architettoniche;
 - 3) altri lavori di ammodernamento e di straordinaria manutenzione;
 - 4) lavori di ampliamento;
 - 5) lavori di ristrutturazione;
 - 6) acquisto di arredi ed attrezzature;
- d) interventi per la realizzazione di parcheggi a servizio di strutture alberghiere al di fuori delle località di cui alla lettera b).

2. Con riferimento alle priorità indicate al comma 1, nell'ambito di ciascuna tipologia viene data priorità alle domande relative ad interventi per i quali è stata già rilasciata concessione, autorizzazione edilizia o D.I.A. Nel caso di interventi comportanti sia lavori che arredi, la domanda viene valutata ai fini dell'ordine di priorità con riferimento alla tipologia dei lavori contemplata.

Art. 5

(Entità dei contributi)

1. L'investimento minimo ammissibile a contributo viene fissato in euro 40.000,00 mentre quello massimo viene fissato in euro 260.000,00.

2. La misura massima del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile secondo la regola del «de minimis» ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione delle Comunità europee del 12 gennaio 2001, e successive modifiche, e comunque nel limite massimo di euro 100.000,00 qualora il beneficiario non abbia già fruito di altri contributi «de minimis» nell'ultimo triennio.

Art. 6

(Graduatoria delle domande)

1. Le domande sono inserite in una graduatoria redatta sulla base dei criteri di priorità di cui all'articolo 4; in caso di parità nella graduatoria, viene data preferenza alla domanda con data di ricevimento anteriore, desumibile dal numero di protocollo apposto in calce alla domanda stessa dall'amministrazione ricevente.

2. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse determina il riparto dei fondi disponibili.

3. Ai soggetti richiedenti viene data comunicazione scritta dell'esito dell'istruttoria entro quarantacinque giorni dall'avvenuta approvazione della graduatoria e del riparto della spesa.

4. I contributi sono concessi fino all'esaurimento della disponibilità dei relativi fondi dell'esercizio finanziario di competenza secondo l'ordine di graduatoria. Qualora si rendano disponibili nel corso dell'esercizio finanziario ulteriori fondi in conseguenza di provvedimenti di revoca ovvero di impinguamenti degli stanziamenti del bilancio regionale, può essere effettuato un ulteriore riparto sulla base della graduatoria già approvata.

Art. 7

(Spese ammissibili)

1. Nella spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori sono compresi, oltre al costo dei lavori stessi:

- a) gli oneri per spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) l'onere relativo all'acquisto dell'area o degli immobili necessari per realizzare l'opera per un importo non eccedente il 10% del costo dei lavori.

2. Non sono in ogni caso ammessi interventi afferenti a lavori non attuati a mezzo di concessione, autorizzazione edilizia o D.I.A.

3. Nella spesa ammissibile per l'acquisto di arredi ed attrezzature sono compresi, oltre al costo del materiale, anche l'onere per l'eventuale trasporto e montaggio. Non sono ammissibili spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria e stoviglie.

Art. 8

(Modalità di concessione ed erogazione dei contributi)

1. Entro 120 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il progetto definitivo dell'intervento, comprensivo di relazione tecnica e computo metrico estimativo completo di autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla osta o quant'altro dovuto per legge o Regolamento, necessari all'eseguibilità dell'intervento.

2. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 può essere prorogato a richiesta dell'interessato per ragioni obiettive indipendenti dalla sua volontà.

3. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini di cui ai commi 1 e 2, comporta la decadenza dal contributo e l'archiviazione della domanda ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 7/2000.

4. Il provvedimento di concessione del contributo è emesso dal Direttore del Servizio dell'incentivazione turistica entro 60 giorni dalla produzione della documentazione di cui al comma 1. Il termine di 60 giorni è sospeso qualora intervenga la chiusura annuale dell'esercizio finanziario.

5. In caso di contributi per l'acquisto di arredi ed attrezzature, il provvedimento di concessione viene emesso entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria ovvero dalla richiesta di integrazione della documentazione.

6. Nel provvedimento di concessione del contributo è fissato il termine per l'ultimazione dei lavori. Il termine può essere prorogato su istanza motivata del richiedente per ragioni obiettive indipendenti dalla sua volontà.

7. Prima dell'erogazione del contributo il beneficiario deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo «de minimis» percepiti nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

8. Per l'erogazione dei contributi si osserva quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 157 della legge regionale 2/2002.

Art. 9

(Rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa riguardante gli interventi assistiti dal contributo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione entro il termine stabilito con il decreto di concessione:

- a) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;
- b) qualora gli interventi riguardino lavori, certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e attestante la completa esecuzione dei lavori stessi;
- c) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato dal Direttore del Servizio dell'incentivazione turistica previa motivata richiesta da parte del beneficiario. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca del contributo.

Art. 10

(Vincolo di destinazione)

1. Ai soggetti beneficiari è fatto obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili ed immobili oggetto degli incentivi per la durata di cinque anni. Il rispetto di detto obbligo deve essere attestato annualmente, dalla data di ultimazione dell'iniziativa, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

CAPO III

CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 159 DELLA
LEGGE REGIONALE N. 2/2002

Art. 11

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande volte ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'articolo 159 della legge regionale n. 2/2002 devono essere presentate dai Collegi di cui agli articoli 122, 127 e 132 della medesima legge regionale alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspiranti guida alpina, di guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica, di maestro di sci, nonché

per lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni ai sensi del Regolamento regionale di cui all'articolo 138 della legge regionale n. 2/2002.

2. Le domande devono essere corredate dai programmi dei corsi e dai relativi preventivi di spesa, nonché da una relazione illustrativa che indichi le modalità di selezione, il numero previsto dei partecipanti, e la quota di partecipazione prevista per ogni candidato.

Art. 12

(Criteri e modalità di concessione)

1. La ripartizione dello stanziamento annuale viene disposta in misura proporzionale ai programmi presentati dai singoli Collegi entro il limite massimo del 95% della spesa ritenuta ammissibile.

2. Nella spesa ammissibile sono compresi i costi per:

- a) compensi ad istruttori ed altri docenti (max 200 euro al giorno);
- b) compensi per coordinamento e direzione (max 200 euro al giorno);
- c) compensi per operatori video;
- d) vitto e alloggio degli istruttori ed altri docenti (max 55 euro al giorno);
- e) rimborso spese trasferta degli istruttori ed altri docenti;
- f) assicurazione R.C. e infortuni membri commissione;
- g) acquisto o noleggio materiale didattico e apparecchiature;
- h) spese di segreteria, nel limite del 10% del costo complessivo;
- i) I.V.A., se non detraibile;
- j) skipass, preparazione tracciati (solo per maestri di sci).

3. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse determina il riparto dei fondi disponibili.

4. Entro 60 giorni dal provvedimento di cui al comma 3, il Direttore del Servizio dell'incentivazione turistica emette il decreto di concessione del contributo, con il quale viene fissato il termine per la rendicontazione della spesa.

5. Con il decreto di concessione può essere disposta in via anticipata un'erogazione fino all'80% dell'importo del contributo.

6. Ai fini della rendicontazione della spesa, i Collegi devono presentare la seguente documentazione:

- a) prospetto riassuntivo delle spese sostenute;
- b) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, cor-

redatta da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

c) relazione sulle modalità di svolgimento dei corsi e risultati finali.

7. Ai fini della liquidazione finale del contributo, in caso di svolgimento di più corsi sono ammessi scostamenti nelle spese sostenute per i diversi corsi rispetto ai preventivi, previa illustrazione e motivazione degli scostamenti verificatisi e purchè la spesa complessivamente rendicontata sia pari o superiore a quella ammessa a contributo.

CAPO IV

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI SEDE DI SCUOLE DI ALPINISMO, SPELEOLOGIA E SCI

Art. 13

(Soggetti beneficiari e modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande per accedere ai contributi previsti dall'articolo 160 della legge regionale n. 2/2002 devono essere presentate dagli enti pubblici alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario dal 1° gennaio al 1° marzo di ogni anno ed hanno validità limitata all'anno solare.

2. Le domande sottoscritte dal legale rappresentante devono essere corredate da una relazione illustrativa contenente l'indicazione dello stato dell'immobile, ovvero, nel caso di nuova costruzione, le caratteristiche dell'edificio progettato, una planimetria e la descrizione dei lavori, un preventivo di spesa suddiviso per categoria di lavori e arredi, una relazione sulle procedure e le autorizzazioni necessarie per realizzare l'iniziativa.

Art. 14

(Criteri e modalità di concessione)

1. Nella ripartizione dello stanziamento annuale viene data priorità alla realizzazione di scuole nei Comuni privi di sede. Quale ulteriore criterio viene applicato quello relativo alla tipologia dell'intervento, secondo il seguente ordine:

- a) adattamento;
- b) acquisto;
- c) ampliamento;
- d) costruzione.

2. In caso di parità nella graduatoria lo stanziamento o la quota di stanziamento residuo viene ripartito in misura proporzionale alla spesa ammissibile prevista. I

contributi non possono eccedere la misura massima del 98% della spesa ammissibile.

3. Nella spesa ammissibile sono compresi i costi per:

- a) lavori ed impianti;
- b) arredi ed attrezzature;
- c) acquisto dell'area per un importo non eccedente il 10% del costo dei lavori;
- d) acquisto dell'immobile, purchè vengano realizzati lavori e/o acquistati arredi ed attrezzature per un importo pari almeno al 25% del costo dell'acquisto, che dovrà essere certificato da una perizia di stima redatta da un tecnico abilitato;
- e) I.V.A., se non detraibile;
- f) spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse determina il riparto dei fondi disponibili.

5. Ai fini della concessione dei contributi viene richiesto con lettera raccomandata ai soggetti ammessi il progetto definitivo dell'intervento, da presentarsi entro il termine di 120 giorni, comprensivo di relazione tecnica e computo metrico estimativo, elaborati grafici muniti di autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla osta o quant'altro dovuto per legge o Regolamento, necessari all'eseguibilità dell'intervento.

6. Il termine per la presentazione dei documenti di cui al comma 5 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente.

7. Il Direttore del servizio dell'incentivazione turistica, entro 60 giorni dalla produzione della documentazione indicata al comma 5, emette il provvedimento di concessione del contributo. Il termine di 60 giorni è sospeso qualora intervenga la chiusura annuale dell'esercizio finanziario.

8. Con il decreto di concessione viene fissato il termine di ultimazione dell'iniziativa. Il termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente.

9. Con il decreto di concessione viene erogato in via anticipata l'intero importo del contributo.

10. Ai soggetti beneficiari è fatto obbligo di concedere in uso alle scuole di alpinismo, di speleologia o di sci gli immobili oggetto del contributo e di vincolarli alla loro specifica destinazione per cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa.

11. Ai fini della documentazione della spesa e della conclusione della pratica, i soggetti beneficiari devono presentare la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario comunale o provinciale, o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'iniziativa per la quale l'incentivo stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle finalità della legge e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
- b) certificato di collaudo o di regolare esecuzione e/o di fornitura regolarmente approvata;
- c) atto a dimostrazione della concessione in uso dell'immobile alla scuola;
- d) atto di trascrizione del vincolo di destinazione.

CAPO V

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INFRASTRUTTURE TURISTICHE

Art. 15

(Soggetti beneficiari e modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande per accedere ai contributi previsti dall'articolo 161 della legge regionale n. 2/2002 devono essere presentate dagli Enti pubblici e dalle associazioni senza fine di lucro aventi nel proprio Statuto finalità turistiche alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario dal 1° gennaio al 1° marzo di ogni anno ed hanno validità limitata all'anno solare e devono contenere l'indicazione del tipo di contributo richiesto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 161, commi 1 e 4, della legge regionale 2/2002.

2. Le domande sottoscritte dal legale rappresentante devono essere corredate da una relazione illustrativa con l'indicazione dello stato attuale dell'impianto o dell'opera ovvero delle caratteristiche dell'impianto o dell'opera progettati in caso di nuova realizzazione, una planimetria e la descrizione dei lavori, un preventivo di spesa suddiviso per categoria di lavori e arredi, una relazione sulle procedure e le autorizzazioni necessarie per realizzare l'iniziativa, nonché un piano economico finanziario.

Art. 16

(Ambiti di intervento e priorità)

1. L'ambito degli interventi previsti dall'articolo 161 è l'intero territorio regionale, fatti salvi gli interventi di cui alla lettera «d» del primo comma della disposizione medesima, ai fini della quale l'ambito è riferito al territorio dei seguenti Comuni: Montereale-Valcellina, Barcis, Polcenigo, Andreis, Claut, Cimolais, Ampezzo, Prato Carnico, Forni di Sotto, Sauris, Cerci-vento, Paluzza, Arta Terme, Comeglians, Ovaro, Lau-

co, Forni Avoltri, Zuglio, Ligosullo, Paularo, Verzenis, Pontebba, Dogna, Resia.

2. Le domande ammissibili vengono selezionate in base alle seguenti priorità in ordine decrescente:

- a) interventi di completamento, ammodernamento e ristrutturazione (comprensivi dell'eventuale arredamento);
- b) interventi di ampliamento (comprensivi dell'eventuale arredamento);
- c) interventi di ricostruzione e di realizzazione (comprensivi dell'eventuale arredamento);
- d) interventi di arredamento e rinnovo attrezzature.

3. In base alla graduatoria formulata con i criteri di priorità indicati al comma 2 viene ripartito lo stanziamento disponibile. In caso di parità nella graduatoria, operano i seguenti criteri residuali in ordine decrescente di priorità:

- a) maggiore cofinanziamento del soggetto richiedente;
- b) intervento cantierabile, ossia intervento per il quale si abbia il progetto definitivo approvato per gli Enti pubblici, o progetto per il quale è già stata rilasciata concessione, autorizzazione edilizia o D.I.A. per le associazioni;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. In caso di presentazione di più domande da parte di uno stesso soggetto, viene finanziata nell'ordine la prima inserita utilmente nella graduatoria e, quindi, le ulteriori qualora rimanessero disponibili fondi una volta finanziate le iniziative di tutti i soggetti inseriti in graduatoria.

Art. 17

(Massimali di intervento per i contributi di cui all'articolo 161, comma 1)

1. I mutui oggetto dei contributi pluriennali non possono eccedere il 95% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell'intervento.

2. L'ammontare minimo dei mutui è pari a 100.000,00 euro e quello massimo a 3.000.000,00 euro. I finanziamenti possono però essere stipulati anche per importi superiori: in questo caso il contributo viene definito in base al predetto limite.

Art. 18

(Massimali di intervento per i contributi di cui all'articolo 161, comma 4)

1. L'ammontare minimo degli investimenti ammissibili è pari a 30.000,00 euro e quello massimo è pari a 350.000,00 euro.

2. Il contributo in conto capitale non può essere superiore all'80% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 19

(Determinazione annua dei massimali)

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 17 e 18, determina con propria deliberazione annualmente i massimali dei contributi e degli investimenti ammissibili.

Art. 20

(Spese ammissibili e modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 161, comma 1)

1. Ai fini della determinazione dei contributi di cui all'articolo 161, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, nella spesa ammissibile sono compresi i costi per:

- a) lavori ed impianti;
- b) arredi ed attrezzature;
- c) acquisto dell'area per un importo non eccedente il 10% del costo dei lavori;
- d) I.V.A., se non detraibile;
- e) spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse determina il riparto dei fondi disponibili.

3. Il Direttore del servizio dell'incentivazione turistica emette il provvedimento di concessione del contributo su presentazione, per gli enti pubblici, della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, nonché, per tutti i richiedenti, del progetto preliminare o di massima, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. Il contributo viene concesso nella sua entità massima, e viene liquidato in via definitiva dopo la presentazione del contratto definitivo di mutuo e del progetto definitivo, comprensivo di relazione tecnica e computo metrico estimativo, elaborati grafici muniti di autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla osta o quant'altro dovuto per legge o Regolamento, necessari all'eseguibilità dell'intervento.

4. Nel decreto di liquidazione viene fissato il termine di ultimazione dell'iniziativa. Il termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente.

5. Ai fini della documentazione della spesa e della conclusione della pratica, i soggetti beneficiari devono presentare la seguente documentazione:

- a) nel caso di Enti pubblici di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche:
 - 1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario comunale o provinciale, o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'iniziativa per la quale l'incentivo stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle finalità della legge e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
 - 2) certificato di collaudo o di regolare esecuzione e/o di fornitura regolarmente approvati;
- b) nel caso di altri enti pubblici e di associazioni:
 - 1) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;
 - 2) certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e attestante la completa esecuzione dei lavori stessi;
 - 3) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del legale rappresentante attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

Art. 21

(Spese ammissibili e modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 161, comma 4)

1. Ai fini della determinazione dei contributi di cui all'articolo 161, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, nella spesa ammissibile sono compresi i costi per:

- a) lavori ed impianti;
- b) arredi ed attrezzature;
- c) acquisto dell'area per un importo non eccedente il 10% del costo dei lavori;
- d) I.V.A., se non detraibile;
- e) spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse determina il riparto dei fondi disponibili.

3. Ai fini della concessione dei contributi, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare entro 120 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo il progetto definitivo dell'intervento, comprensivo di relazione tecnica e computo metrico estimativo, elaborati grafici muniti di autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla osta o quant'altro dovuto per legge o Regolamento, necessari all'eseguibilità dell'intervento.

4. Il Direttore del servizio dell'incentivazione turistica, entro 60 giorni dalla produzione della documentazione indicata al comma 5, emette il provvedimento di concessione del contributo, nel quale viene fissato il termine di ultimazione dell'iniziativa. Il termine di 60 giorni è sospeso qualora intervenga la chiusura annuale dell'esercizio finanziario.

5. Nel decreto viene fissato il termine di ultimazione dell'iniziativa. Il termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente.

6. Ai fini della documentazione della spesa e della conclusione della pratica, i soggetti beneficiari devono presentare la seguente documentazione:

- a) nel caso di Enti pubblici di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche:
 - 1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Segretario comunale o provinciale, o dal Funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'iniziativa per la quale l'incentivo stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle finalità della legge e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
 - 2) certificato di collaudo o di regolare esecuzione e/o di fornitura regolarmente approvati;
- b) nel caso di altri Enti pubblici e di associazioni:
 - 1) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;
 - 2) certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e attestante la completa esecuzione dei lavori stessi;
 - 3) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del legale rappresentante attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

CAPO VI

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SCI DI FONDO

Art. 22

(Modalità di presentazione delle domande di contributo per interventi a sostegno dell'attività di manutenzione delle piste di fondo di cui all'articolo 166, comma 1, della legge regionale 2/2002)

1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 166, comma 1, della legge regionale 2/2002, i soggetti individuati all'articolo 164 della medesima legge presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 166, comma 3, della legge regionale 2/2002 sottoscritta, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, dal loro legale rappresentante, allegando:

- a) copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ultimo bilancio consuntivo, in caso di Consorzi turistici;
- b) copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ultimo bilancio consuntivo nonché dichiarazione di affiliazione alla Federazione italiana sport invernali, in caso di associazioni sportive senza fini di lucro;
- c) estremi identificativi dell'atto di autorizzazione all'apertura e copia dell'ultimo bilancio consuntivo, in caso di scuole di sci;
- d) copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ultimo bilancio consuntivo nonché una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio in caso di associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing.

2. Alla domanda vanno in ogni caso allegati una dichiarazione da cui risulti il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 165, lettere a), b), e c) della legge regionale 2/2002, nonché un preventivo di spesa per l'attività di manutenzione e gestione.

Art. 23

(Criteri e modalità per la determinazione e l'assegnazione dei contributi)

1. La ripartizione dello stanziamento annuale viene disposta in misura proporzionale ai preventivi di spesa presentati, tenuto conto delle spese effettivamente sostenute nella stagione invernale precedente alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo ed entro il limite massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

2. Nel caso di richiesta di accesso al contributo effettuata per la prima volta, il preventivo viene calcolato moltiplicando il numero dei chilometri della pista per il costo annuo chilometrico, individuato in euro 1.500,00 e comprensivo di tutte le spese necessarie a soddisfare le normali esigenze di battitura.

3. Nella spesa ammissibile sono compresi i costi per:

- a) carburante del mezzo battipista e, eventualmente, della motoslitte di servizio;
- b) operatore del mezzo battipista;
- c) manutenzione del mezzo battipista e, eventualmente, della motoslitte di servizio;
- d) attività di controllo ticket;
- e) I.V.A., se non detraibile.

4. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse determina il riparto dei fondi disponibili.

5. Entro il mese di novembre il Direttore del Servizio dell'incentivazione turistica emette il decreto di concessione del contributo, con il quale viene fissato il termine per la rendicontazione della spesa. Con il decreto viene disposta in via anticipata una quota non superiore al 25% della spesa sostenuta nell'ultima stagione invernale in cui è stato percepito il contributo; in sede di prima applicazione e nell'ipotesi di nuovi richiedenti, l'erogazione in via anticipata è disposta in misura non superiore al 25% del costo annuo per chilometro di pista individuato al precedente comma 2 in 1.500,00 euro.

Art. 24

(Rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello nel quale è stato concesso il contributo:

- a) nel caso di Enti pubblici di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Funzionario competente, da cui risulti che l'iniziativa è stata realizzata per le finalità di cui all'articolo 166, comma 1 della legge regionale 2/2002 e nel rispetto delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
- b) nel caso di altri soggetti:
 - 1) un prospetto riassuntivo delle spese sostenute;
 - 2) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del legale rappresentante attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
 - 3) una relazione sulle modalità di svolgimento dell'attività di battitura delle piste.

2. Nel caso di cui all'articolo 166, comma 4, della legge regionale 2/2002, alla documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1, va allegata una dichiarazione del legale rappresentante da cui risultino le modalità di investimento degli eventuali utili realizzati.

3. A seguito della presentazione della documentazione a rendiconto, viene determinata in via definitiva l'entità del contributo, applicando la percentuale di intervento contributivo stabilita con il decreto di concessione alle spese sostenute per l'attività di battitura effettivamente svolta. E' fatta salva la facoltà della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario di disporre controlli e di richiedere il listato del tachigrafo dei mezzi battipista.

Art. 25

(Modalità di presentazione delle domande di contributo per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 167, comma 1 della legge regionale 2/2002)

1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 167, comma 1 della legge regionale 2/2002, i soggetti individuati all'articolo 164 della medesima legge presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 167, comma 4, della legge regionale 2/2002 sottoscritta, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, dal legale rappresentante, allegando:

- a) copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ultimo bilancio consuntivo, in caso di consorzi turistici;
- b) copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ultimo bilancio consuntivo nonché dichiarazione di affiliazione alla Federazione italiana sport invernali, in caso di associazioni sportive senza fini di lucro;
- c) estremi identificativi dell'atto di autorizzazione all'apertura e copia dell'ultimo bilancio consuntivo, in caso di scuole di sci;
- d) copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ultimo bilancio consuntivo nonché una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio in caso di associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing.

2. Alla domanda va in ogni caso allegata una dichiarazione da cui risulti il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 165, lettere a), b), e c) della legge regionale 2/2002.

3. Alla domanda è altresì allegata:

- a) per le iniziative riguardanti l'acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il soccorso, una relazione sui mezzi esistenti e un preventivo d'acquisto, con indicazione della modalità di scelta del modello;
- b) per interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo, una relazione illustrativa sui lavori da eseguirsi con l'indicazione delle procedure e delle autorizzazioni per la loro realizzazione, un preventivo di spe-

sa, una planimetria e dimostrazione del titolo per eseguire i lavori;

- c) per le iniziative riguardanti la costruzione, la straordinaria manutenzione e l'allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva, una relazione illustrativa contenente l'indicazione dello stato attuale del fabbricato o dell'impianto (o nel caso di nuova realizzazione le caratteristiche dell'opera progettata), la descrizione dei lavori da eseguirsi e le procedure e le autorizzazioni necessarie per la loro realizzazione, la planimetria e dimostrazione del titolo per eseguire i lavori, preventivo di spesa suddiviso per categoria di lavori e arredi.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 167, comma 2, della legge regionale 2/2002 alla domanda di contributo è allegata una dichiarazione del legale rappresentante della scuola di sci, con la quale si impegna a far partecipare i maestri della scuola nelle operazioni straordinarie di soccorso.

Art. 26

(Criteri e modalità di concessione)

1. Il 90% dei fondi a disposizione sono destinati agli interventi secondo i seguenti criteri di priorità in ordine decrescente:

- a) acquisto di mezzi battipista e motoslitte;
- b) costruzione, straordinaria manutenzione e allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva;
- c) rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo.

2. Il rimanente 10% dei fondi disponibili viene riservato agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico, senza che vengano applicati i criteri di priorità di cui al comma 1. Qualora le istanze presentate non esauriscano la quota del 10%, la parte residua viene destinata a finanziare gli interventi di cui al comma 1.

3. Ai fini del comma 2 si intendono, per impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico, gli impianti destinati alla pratica della combinata nordica e del biathlon, collocati nelle adiacenze degli impianti di sci di fondo e di competenza del medesimo gestore di questi ultimi.

4. Nella spesa ammissibile sono compresi i costi per:

- a) acquisto mezzi battipista e motoslitte;
- b) lavori ed impianti;
- c) arredi ed attrezzature;

d) acquisto dell'area per un importo non eccedente il 10% del costo dei lavori;

e) I.V.A., se non detraibile;

f) spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.

5. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse determina il riparto dei fondi disponibili.

6. I contributi sono concessi nella misura massima del 70% della spesa ammissibile a favore degli Enti locali in forma singola o associata, delle A.I.A.T. e dei Consorzi turistici e nella misura massima del 50% a favore degli altri beneficiari di cui all'articolo 164, comma 1, lettere c), d) ed e).

7. Entro 120 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, i beneficiari sono tenuti a presentare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario il progetto definitivo dell'intervento, comprensivo di relazione tecnica e computo metrico estimativo, degli elaborati grafici muniti di autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla osta o quant'altro dovuto per legge o Regolamento, necessari all'eseguibilità dell'intervento.

8. Il Direttore del servizio dell'incentivazione turistica, entro 60 giorni dalla produzione della documentazione indicata al comma n. 7, emette il provvedimento di concessione del contributo. Il termine di 60 giorni è sospeso qualora intervenga la chiusura annuale dell'esercizio finanziario.

9. Ai beneficiari di cui all'articolo 164, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 2/2002, con il decreto di concessione viene erogato l'intero importo del contributo; ai beneficiari di cui all'articolo 164, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge regionale 2/2002, può essere erogato un anticipo non superiore al 70% del contributo, su presentazione di idonea fidejussione.

10. Con il decreto viene altresì fissato il termine di ultimazione dell'iniziativa. Il termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente.

11. Ai fini della documentazione della spesa e della conclusione della pratica, i soggetti beneficiari devono presentare la seguente documentazione:

- a) nel caso di Enti pubblici, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Funzionario competente, da cui risulti che l'iniziativa è stata realizzata per le finalità di cui all'articolo 167, comma 1 della legge regionale 2/2002 e nel rispetto delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, nonché un certificato di collaudo o di regolare esecuzione e/o di fornitura regolarmente approvata;
- b) nel caso di altri soggetti:

- 1) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;
- 2) certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e attestante la completa esecuzione dei lavori stessi;
- 3) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

Art. 27

(Sostegno delle attività agonistiche e giovanili)

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 169 della legge regionale n. 2/2002, la F.I.S.I. del Friuli Venezia Giulia presenta domanda alla Servizio delle attività ricreative e sportive entro il 30 settembre di ogni anno, allegando il programma delle attività giovanili nell'ambito della pratica agonistica dello sci nordico.

2. Il contributo viene concesso dal Direttore del Servizio delle attività ricreative e sportive nella misura massima del 100% della spesa ammissibile.

3. Con il decreto di concessione può essere disposta un'erogazione in via anticipata fino all'80% dell'importo del contributo.

4. Ai fini della rendicontazione la F.I.S.I. deve presentare entro il termine fissato con il decreto un elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa sostenuta per la realizzazione del programma.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 agosto 2002, n. 0254/Pres.

**Legge regionale 3/2002, articolo 8, comma 47.
Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a favorirne la continuità. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2002)»;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 47 della stessa legge regionale ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in misura pari all'80% della spesa ammissibile per la successione di impresa tra l'impre-

ditore artigiano ed un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno 2 anni al momento della successione;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»; e in particolare l'articolo 30, ai sensi del quale i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2698 del 29 luglio 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a favorirne la continuità», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 agosto 2002

TONDO

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a favorirne la continuità

Art. 1

(Finalità dell'intervento)

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi al fine di favorirne la continuità, ai sensi dell'articolo 8, comma 47 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) «cedente»:

il titolare dell'impresa artigiana individuale che cede la propria impresa o il socio o i soci imprenditori di società artigiane che cedono la propria quota societaria;

b) «successore»:

il soggetto che diventa imprenditore artigiano acquisendo l'impresa dal cedente o il socio o i soci di società artigiana che, con l'acquisto della quota o delle quote del socio o dei soci cedenti, detengono la maggioranza delle quote della società e rivestono la qualifica di imprenditori artigiani.

Art. 3

(Iniziativa finanziabili)

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative atte a favorire la continuità dell'impresa artigiana tramite successione tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione stessa.

2. Il contributo può essere concesso una sola volta per ciascuna impresa e per ciascun soggetto cedente o successore.

Art. 4

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento, le imprese artigiane dei successori iscritte all'Albo delle imprese artigiane (A.I.A.) di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12, purchè non operanti nei settori di cui al comma 3 dell'articolo 5.

2. Il cedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) l'impresa di cui è titolare, all'atto della cessazione o della modifica societaria, deve essere iscritta all'A.I.A. da almeno 5 anni;
- b) all'atto della cessazione dell'impresa o della cessione delle quote sociali, deve avere età superiore ad anni 57 compiuti ed essere titolare o socio dell'impresa da almeno 5 anni;

3. Il successore deve possedere i seguenti requisiti:

- a) aver acquisito dal cedente l'impresa o tutte le quote societarie dello stesso;
- b) avere, alla data di presentazione della domanda di contributo, età compresa tra i 18 e i 40 anni ed essere legato al cedente da un rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado ovvero essere, al momento della successione, collaboratore familiare, socio o dipendente dell'impresa del cedente da almeno due anni;

- c) nel caso in cui l'impresa del «successore» sia costituita in forma di società, la compagine sociale deve essere composta per almeno il 50% da soci di età compresa tra i 18 e i 40 anni i quali devono detenere la maggioranza delle quote sociali ed essere imprenditori artigiani.

4. Sono escluse dai contributi i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa.

Art. 5

(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi secondo la regola «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 010 del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis», accordato ad ogni singola impresa non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

3. Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 69/2001 sono escluse dai benefici previsti dal presente Regolamento, le imprese artigiane che operano nel settore dei trasporti e delle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE.

Art. 6

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

- a) stesura da parte di consulenti del piano di analisi dell'azienda e del piano di sviluppo aziendale;
- b) formazione del successore su argomenti attinenti l'attività dell'impresa;
- c) ricerche ed analisi di mercato relative al prodotto e all'organizzazione aziendale;
- d) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature ivi compresi l'installazione, gli allacciamenti e le opere murarie strettamente necessarie.

2. Le spese di cui al comma 1, lettera d) devono essere sostenute presso le strutture produttive di proprietà del richiedente o di cui lo stesso abbia la disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 12, previo assenso scritto del proprietario.

3. Le spese di cui al comma 1, lettera d) sono ammissibili se l'unità immobiliare al momento della presentazione della domanda è in regola con le normative vigenti in materia urbanistica.

4. Sono ammissibili a contributo le spese comprovate da idonea documentazione di data successiva a quella di presentazione della domanda all'Amministrazione regionale.

5. Non sono ammissibili le spese relative ad acquisti di terreni, all'acquisto, alla costruzione e ristrutturazione di fabbricati.

Art. 7

(Intensità e ammontare del contributo)

1. L'intensità del contributo è pari all'80% delle spese ammissibili nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo del contributo è pari a 2.500,00 euro, quello massimo è pari a 30.000,00 euro.

3. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 8

(Termini per la conclusione dell'iniziativa)

1. Le iniziative ammesse al contributo devono concludersi, a pena di decadenza, entro 36 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo stesso, salva motivata richiesta di proroga.

Art. 9

(Procedimento di concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello come previsto dall'articolo 36 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Le domande, in bollo, sono presentate alla Direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-economica dell'impresa;
- b) relazione illustrativa dell'iniziativa contenente, tra l'altro, il preventivo di spesa;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «de minimis» percepiti dall'impresa precedentemente alla data della domanda;
- d) atto costitutivo o atto relativo alla modifica societaria dell'impresa, in caso di società.

3. Lo schema della domanda di contributo contenente anche l'indicazione degli elementi relativi alle relazioni previste al comma 2, lettere a) e b), è approvato con decreto del Direttore regionale del lavoro, della

previdenza, della cooperazione e dell'artigianato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le domande di contributo devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i 6 mesi successivi alla data di cessazione, qualora prevista, dell'impresa del «cedente» o, nel caso in cui l'impresa non cessi l'attività, entro sei mesi dalla data della modifica dell'assetto societario.

5. Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili.

6. La competente Direzione comunica all'impresa interessata la concessione del contributo, richiedendo la documentazione per l'erogazione di cui all'articolo 11 nonché ulteriori informazioni su eventuali altri contributi «de minimis» concessi alla stessa nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione.

Art. 10

(Domande inevase)

1. Le domande rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 11

(Erogazione del contributo)

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i beneficiari devono produrre alla Direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato idonea documentazione di spesa comprovante le spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

2. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa previste, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato.

Art. 12

(Vincolo di destinazione)

1. Il soggetto beneficiario del contributo ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per due anni a partire dalla data di concessione del contributo stesso.

2. Nel caso di cessione o di trasformazione dell'azienda prima della scadenza del vincolo di destinazione, l'agevolazione può essere confermata, purché l'impresa subentrata o trasformata sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente Regolamento.

3. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1 del presente articolo, l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere alla Dire-

zione regionale competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 13

(Ispezioni e controlli)

1. La Direzione competente può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 agosto 2002, n. 0255/Pres.

Approvazione modifiche al Regolamento per la concessione dei contributi finalizzati alla ristrutturazione, all'arredamento e all'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, con la quale si prevede, tra l'altro, la concessione di contributi in conto capitale e annui costanti per l'acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture destinate a persone anziane;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0453/Pres. del 28 novembre 2001 recante «Regolamento per la concessione dei contributi finalizzati alla ristrutturazione, all'arredamento e all'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti»;

VISTO l'articolo 5 del predetto Regolamento di esecuzione che determina i parametri di contribuzione cui attenersi nell'assegnazione dei finanziamenti;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4 recante «Bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002»;

ATTESO che le disponibilità finanziarie iscritte con la citata legge regionale 4/2002 non consentono il rispetto dei summenzionati parametri di contribuzione;

RAVVISATA la necessità, al fine di consentire una ripartizione dei finanziamenti regionali coerente con le

risorse finanziarie disponibili, di procedere alle necessarie modifiche dell'articolo 5 del summenzionato Regolamento;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2830 del 6 agosto 2002;

DECRETA

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la concessione dei contributi finalizzati alla ristrutturazione, all'arredamento e all'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0453/Pres. del 28 novembre 2001, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 agosto 2002

TONDO

Modifiche al Regolamento per la concessione dei contributi finalizzati alla ristrutturazione, all'arredamento e all'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti.

Art. 1

1. L'articolo 5 del «Regolamento per la concessione dei contributi finalizzati alla ristrutturazione, all'arredamento e all'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti» approvato con decreto del Presidente della Regione 0453/Pres. del 28 novembre 2001, è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Limiti d'intervento)

1. Nell'ambito della disponibilità triennale del bilancio regionale vengono fissati per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 2, i seguenti parametri di contribuzione:

a) interventi edilizi:

- 1) per interventi valutati fino a euro 100.000,00: 90% della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto capitale,
 - 2) per interventi valutati da euro 100.000,01 a euro 250.000,00: 88% della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto capitale,
 - 3) per interventi valutati da euro 250.000,01 a euro 650.000,00: 85% della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto capitale,
 - 4) per interventi valutati oltre euro 650.000,01: 62% della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto capitale nonché 8% della parte di spesa non coperta dai contributi in conto capitale con l'assegnazione di contributi annui costanti;
- b) acquisto arredi ed attrezzature:
- 1) per acquisti valutati fino a euro 100.000,00: 90% della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto capitale,
 - 2) per acquisti valutati da a euro 100.000,01 a euro 250.000,00: 88% della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto capitale,
 - 3) per acquisti valutati oltre euro 250.000,01: 85% della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto capitale.».

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 agosto 2002, n. 0258/Pres. (Estratto).

Approvazione del Regolamento edilizio del Comune di Tarvisio.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0258/Pres. del 21 agosto 2002 è stato approvato il Regolamento edilizio del Comune di Tarvisio.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 settembre 2002, n. 0264/Pres.

Legge regionale 29/1993, articolo 4. Determinazione numero massimo uccelli catturabili nell'anno 2002.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale stabilisce annualmente con proprio decreto il numero massimo di uccelli catturabili distinto per specie e su base provinciale, numero che deve comunque concernere piccole quantità;

VISTO l'articolo 10 del Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29/1993 concernente la «Disciplina dell'aucupio», introdotto con decreto del Presidente della Regione n. 0440/Pres. del 20 novembre 2001, il quale stabilisce che il numero di cui trattasi va fissato sentito l'Istituto faunistico regionale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 40, comma 11, della legge regionale 30/1999, in fase di prima attuazione della legge regionale medesima, le attribuzioni dell'Istituto faunistico regionale sono svolte dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1313 del 23 aprile 2002 concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Servizio per la gestione faunistica e venatoria e Direzione regionale delle foreste»;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alle foreste n. 736 del 21 agosto 2002 con il quale è stato determinato, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 29/1993, il calendario dell'attività di cattura per l'anno 2002;

RILEVATO che, a seguito della sentenza del T.A.R. n. 210 del 4 luglio 2001 e del conseguente adeguamento disposto con legge regionale n. 20 del 4 settembre 2001, l'attività di cattura per l'anno 2001 è stata limitata alle specie cesena e tordo sassello e per un ridotto periodo di tempo;

VISTE le note con le quali le Amministrazioni provinciali hanno quantificato il numero di richieste di richiami vivi, suddivisi per specie, pervenute nel corso degli anni 2001-2002;

VISTO il parere n. F/17-12/13276 del 30 agosto 2002 del Servizio per la conservazione della fauna e della caccia;

RITENUTO che le catture autorizzate con il presente provvedimento non costituiscano danno per la sopravvivenza delle specie interessate, trattandosi di specie migratrici che possiedono un areale di nidificazione molto ampio ed un tasso riproduttivo mediamente al-

quanto elevato, caratteristica questa che garantisce una rapida ricostituzione delle popolazioni al massimo livello di capacità portante del territorio;

DECRETA

di stabilire per l'anno 2002 il seguente numero massimo di uccelli catturabili ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29, distinto per specie e per Province:

<i>Specie</i>	<i>Gorizia</i>	<i>Pordenone</i>	<i>Trieste</i>	<i>Udine</i>	<i>Totale</i>
Allodola (<i>alauda arvensis</i>)	240	744	16	960	1.960
Cesena (<i>turdus pilaris</i>)	1.650	5.115	110	6.600	13.475
Merlo (<i>turdus merula</i>)	750	2.325	50	3.000	6.125
Tordo bottaccio (<i>turdus philomelos</i>)	1.650	5.115	110	6.600	13.475
Tordo sassello (<i>turdus iliacus</i>)	1.950	6.045	130	7.800	15.925
Colombaccio (<i>Colomba palumbus</i>)	150	465	10	600	1.225
Totale	6.390	19.809	426	25.560	52.185

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 4 settembre 2002

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 29 agosto 2002, n. 16.

I.P.A.B. «Fondazione G.B. Comencini» di Udine. Presa d'atto della cessata attività.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

PREMESSO che l'I.P.A.B. «Fondazione G.B. Comencini» di Udine, eretta in Ente Morale con Regio decreto del 19 maggio 1939, è sorta con il fine statutario di erogare borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi, frequentanti le facoltà di ingegneria e di architettura;

ATTESO che detta Fondazione da molti anni non volge alcuna attività;

CONSIDERATO che il fine statutario originario non è più perseguibile per insufficienza di mezzi economici, che non vi è modo di ricostituire il patrimonio fondazionale e che non è possibile individuare forme assistenziali alternative a quelle volute dal fondatore;

VISTO che la contabilità dell'Ente è limitata alla gestione del modesto fondo di cassa risultante alla chiusura di ogni esercizio finanziario;

ATTESO che il patrimonio istituzionale residuo, alla data del 30 giugno 2002, consiste in un fondo di cassa di euro 209,94, custodito presso il Tesoriere, Cassa di Risparmio di Udine-Pordenone;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 102 del 3 luglio 2002, il Commissario straordinario della Fondazione «G.B. Comencini» avente sede presso la Provincia di Udine ha dichiarato cessata l'attività istituzionale e, relativamente al patrimonio residuo, ne ha disposto la devoluzione alla stessa Amministrazione provinciale di Udine;

VISTA la deliberazione n. 174 del 31 luglio 2002, con la quale la Giunta provinciale di Udine ha accettato di acquisire il patrimonio fondazionale residuo di euro 209,94, citato in premessa;

PRESO ATTO che il Commissario straordinario, signora Mariarosa Tollon, ha provveduto all'adozione di tutti gli atti contabili obbligatori, ravvisati privi di vizi di legittimità dal Comitato regionale di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 7, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49;

RITENUTA legittima la decisione assunta dal Commissario straordinario, attesa la compatibilità dei fini istituzionali della Fondazione «G.B. Comencini» con le competenze esercitate dall'Amministrazione provinciale;

ACCERTATO che tutti gli adempimenti commissariali connessi con la liquidazione dell'Ente saranno portati a compimento successivamente all'emissione del decreto assessorile di presa d'atto della cessata attività;

PRECISATO che il Tesoriere Cassa di Risparmio di Udine-Pordenone, alla data di chiusura del conto, avrà cura di trasferire alla Provincia di Udine, previo mandato commissariale, il saldo di cassa finale comprensivo dei relativi interessi bancari;

VISTI gli articoli 5, punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché i relativi regolamenti approvati con Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di prendere atto della cessata attività dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione G.B. Comencini» di Udine.

Il Commissario straordinario dell'Istituzione è incaricato di adottare gli atti connessi con il trasferimento del patrimonio residuo all'Amministrazione provinciale di Udine e di provvedere ad ogni altro adempimento finalizzato alla liquidazione dell'I.P.A.B. stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, 29 agosto 2002

CIRIANI

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 2 settembre 2002, n. 17.

I.P.A.B. «Casa per anziani Umberto I» di Pordenone. Approvazione aggiornamento statutario.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il Regio decreto 7 luglio 1887, con il quale la Casa per Anziani «Umberto I» di Pordenone è stata eretta in Ente morale e ne è stato approvato lo Statuto;

VISTI i decreti dell'Assessore regionale per le autonomie locali nn. 16/1994, 9/1997 e 47/1998, con i quali sono state approvate alcune modifiche dello Statuto stesso;

RICHIAMATA la deliberazione n. 31 del 26 marzo 2002, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha proposto un ulteriore aggiornamento statutario;

ATTESO che sulla deliberazione consiliare suindicata il Comitato regionale di controllo, nella seduta del 14 maggio 2002, ha espresso osservazioni in merito al contenuto del proposto nuovo testo statutario;

VISTA la successiva deliberazione n. 50 del 5 giugno 2002, con la quale il Consiglio di amministrazione ha proposto un ulteriore testo statutario integrato e modificato in recepimento delle osservazioni formulate dal Comitato di controllo;

VISTO il conseguente parere favorevole espresso al riguardo dal Co.Re.Co. nella seduta del 24 giugno 2002;

ACCERTATO che le citate deliberazioni consiliari n. 31/2002 e n. 50/2002 sono state pubblicate all'Albo dell'Ente, rispettivamente dal 27 marzo 2002 al 14 aprile 2002 e dal 6 giugno 2002 al 21 giugno 2002, ai sensi dell'articolo 68 della legge n. 6972/1890;

VERIFICATO che contro di esse non sono state presentate osservazioni od opposizioni;

DATO ATTO che la Casa per anziani «Umberto I», in ottemperanza al disposto dell'articolo 62, comma 2, della legge n. 6972/1890, ha trasmesso al Comune di Pordenone, per il prescritto parere, il testo del nuovo Statuto proposto dal Consiglio di amministrazione con atto n. 50, nella seduta del 5 giugno 2002;

VISTO che il Consiglio comunale di Pordenone, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, non ha espresso alcun parere in merito alla modificazione statutaria di che trattasi e, pertanto, va considerato assente;

RITENUTA legittima l'iniziativa intrapresa dall'Ente di snellire l'impianto statutario attuale attraverso lo stralcio di buona parte degli articoli relativi all'organizzazione del personale ed all'attività contrattuale dell'Ente, in quanto materia di frequenti interventi normativi a livello nazionale e/o regionale e, comunque, preferibilmente oggetto di attività regolamentare;

CONSIDERATA opportuna, pur mantenendo la separazione tra funzioni politico-amministrative e funzioni gestionali, la scelta di abolire la qualifica dirigenziale dell'apicale dell'Ente, in previsione della radicale trasformazione degli Organi che la normativa di riaspetto delle I.P.A.B. andrà a determinare;

ESAMINATA la nota n. 1640 di protocollo del 31 luglio 2002, con la quale l'Ente ha fornito chiarimenti in ordine alla bozza di modifica statutaria proposta e, più precisamente, sul contenuto dell'articolo 6, commi 4 e 6;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché i relativi regolamenti approvati con Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare l'aggiornamento dello Statuto dell'I.P.A.B. denominata «Casa per anziani Umberto I» avente sede legale a Pordenone, in piazza della Motta, n. 12.

Il nuovo testo statutario, che si compone di numero 21 articoli, è allegato al presente provvedimento e ne forma parte integrante.

Il Presidente dell'Istituzione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 2 settembre 2002

CIRIANI

CASA PER ANZIANI UMBERTO I
PORDENONE

STATUTO

TITOLO I

ORIGINI - SCOPI - MEZZI

Art. 1

Origini

L'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, denominata «Casa per anziani Umberto I», trae la sua origine dalle offerte raccolte fra i cittadini per cura della Congregazione di Carità, da atti di liberalità di parecchi benefattori, dalla conversione allo scopo cui essa mira delle Commissarie di S. Leonardo e S. Martino, già amministrate dal civico Ospedale, stabilita per decreto reale del 7 luglio 1887.

Art. 2

Scopi

L'Istituzione, nel rispetto delle Tavole di fondazione e ai sensi dell'articolo 1 della legge 6972/1890, persegue fini sociali e assistenziali senza finalità lucrative e si prefigge i seguenti scopi fondamentali:

- a) di accogliere e mantenere gratuitamente individui assolutamente indigenti nati e domiciliati in Pordenone, o da dieci almeno vi abbiano stabile residenza, i quali, per vecchiaia o per fisiche imperfezioni, non possano procacciarsi col lavoro il necessario per vivere, siano privi di famiglia, o da questa non possano essere assistiti e non esistano parenti o Enti tenuti o obbligati a farsi carico dell'onere del ricovero;
- b) di accogliere e assistere, nonchè di provvedere alla riabilitazione psicofisica degli anziani non autosufficienti, privi di famiglia, o che da questa non possano essere assistiti, dei quali il Comune di Pordenone, o altro, o privati cittadini chiedano l'ammissione obbligandosi a pagare la retta mensile, che verrà d'anno in anno determinata dal Consiglio di amministrazione;
- c) di accogliere presso il Centro Diurno per l'assistenza e la riabilitazione, gestito all'interno della Casa, anziani prioritariamente residenti nel Comune di Pordenone dei quali i rispettivi Comuni, o privati cittadini chiedano l'ammissione obbligandosi a pagare la retta mensile, che verrà d'anno in anno determinata dal Consiglio di amministrazione;
- d) di intraprendere altre iniziative assistenziali, compatibilmente con le possibilità operative e le risorse finanziarie.

L'accoglienza nell'Istituzione è riservata, prioritariamente, alle persone residenti nel Comune di Pordenone e, secondariamente, ai residenti nei territorio.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, l'Istituzione, oltre ad avvalersi della propria struttura ed organizzazione, può convenzionarsi con altre II.PP.A.B., o altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, per la gestione di uno o più servizi, come pure per il miglioramento dell'assistenza.

Art. 3

*Modalità di fruizione e funzionamento
dei servizi*

Le modalità di ammissione e di dimissione e le modalità di funzionamento dei servizi sono stabilite dal Regolamento interno.

Art. 4

Mezzi

Tutte le risorse dell'Ente devono essere destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'Istituzione provvede alla realizzazione delle proprie finalità con l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio, nonchè con i proventi derivanti:

- a) dalle rendite del patrimonio stesso;
- b) dalle rette per la fruizione dei servizi prestati;
- c) da proventi vari non destinati ad incremento del patrimonio.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 5

Organi

Sono organi dell'Istituzione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente.

Art. 6

*Composizione e durata del
Consiglio di amministrazione*

Il Consiglio di amministrazione è composto da n. 5 (cinque) membri scelti tra i residenti della Provincia di Pordenone.

I Consiglieri possono essere riconfermati per una sola volta, anche se non consecutivamente e in ruolo diverso.

I Consiglieri sono nominati, due dal Comune di Pordenone, uno dalla Provincia di Pordenone e uno, rispettivamente, dagli organi di rappresentanza locale dell'A.I.F.A. (Associazione italiana fra anziani) e dell'A.N.L.A. (Associazione nazionale lavoratori anziani).

Le cause di ineleggibilità e incompatibilità sono quelle tassativamente previste all'articolo 11 della legge 6972/1890.

Gli atti di nomina dovranno essere comunicati all'indirizzo della Casa.

Il Consiglio resta in carica, in analogia con quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 267/2000, per cinque anni.

In caso di mancato rinnovo dell'organo amministrativo entro il termine ultimo stabilito trova applicazione l'articolo 3, D.L. n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994.

Ove le Associazioni preposte (A.I.F.A. e/o A.N.L.A.) non provvedessero alle nomine di competenza nei termini ultimi previsti per la scadenza dell'Amministrazione cessata, l'Ente competente alla surroga nelle nomine medesime è il Comune di Pordenone.

In caso di decadenza, dimissioni o morte di un Consigliere, il sostituto resta in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.

I Consiglieri, che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza, sentite le ragioni del Consigliere interessato, è, eventualmente, pronunciata dal Consiglio di amministrazione, che ne dà immediata comunicazione all'Ente e/o Associazione che ha provveduto alla nomina e alla Regione.

La decadenza dalla carica di Consigliere, nei casi previsti dalla legge, viene dichiarata dal Consiglio di amministrazione e contestualmente comunicata agli Enti e/o Associazioni di competenza per la necessaria sostituzione.

Le dimissioni del Consigliere devono essere presentate al Presidente solo per iscritto ed acquisite immediatamente al protocollo dell'Ente.

Le dimissioni sono definitive ed irrevocabili dal momento della loro presentazione.

Art. 7

Competenze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di direzione politico-amministrativa dell'Istituzione.

Definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

I Consiglieri, al pari del Presidente, hanno libero accesso agli uffici e ai servizi della Casa e possono prendere visione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli riservati, nonchè ottenere tutte le notizie e le informazioni acquisite agli atti, fatto salvo il vincolo del segreto d'ufficio.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

- a) il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative variazioni;
- b) l'adeguamento delle rette;
- c) le piante organiche e relativi ampliamenti e trasformazioni;
- d) le alienazioni, acquisti, permuta di immobili e contratti di comodato, nonchè l'accettazione di lasciti e donazioni;
- e) l'assunzione di mutui;
- f) la costituzione, attiva e passiva, in giudizio;
- g) le alienazioni ed acquisti di titoli;
- h) le allocazioni delle somme provenienti da alienazioni di immobili o titoli;
- i) le trasformazioni e ristrutturazioni dell'Istituzione;
- j) la promozione, costituzione, partecipazione o convenzione con persone giuridiche di diritto pubblico e privato per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- k) le modifiche statutarie, con maggioranza dei due terzi dei componenti;
- l) l'assunzione in ruolo ed ogni altro atto amministrativo relativo alla figura e alla funzioni di Segretario e Direttore;
- m) i Regolamenti;
- n) gli impegni di spesa di particolare rilevanza economica o che comportino impegni di spesa a valere su bilanci di esercizi successivi;
- o) gli oggetti che, per il loro particolare rilievo, richiedono un atto amministrativo assunto dall'organo collegiale;
- p) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti o Associazioni;
- q) l'elezione del Presidente.

Il Consiglio, ferma restando la collegialità delle funzioni deliberative, ha facoltà di demandare, secondo un'apposita regolamentazione, compiti e attribuzioni, non comportanti poteri di rappresentanza esterna, inerenti determinati settori della vita dell'Ente, ad uno o più Consiglieri, tenuto conto della loro specifica competenza.

Art. 8

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si insedia dietro convocazione del Consigliere anziano.

Nella stessa seduta, presieduta dal Consigliere anziano, si procede all'elezione del Presidente e alla eventuale nuova individuazione del Consigliere anziano.

Le sedute del Consiglio hanno luogo abitualmente una volta al mese e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del conto consuntivo, per l'approvazione del bilancio preventivo e le eventuali variazioni al medesimo.

Le sedute hanno poi luogo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e/o l'urgenza, sia su iniziativa del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso, sia su invito dell'Autorità regionale.

In questi casi il Presidente deve convocare il Consiglio entro sette giorni dal ricevimento dell'istanza o dell'invito, salvo che quest'ultimo non disponga diversamente.

Le sedute, ordinarie e/o straordinarie, sono convocate dal Presidente mediante invito scritto indicante data, ora e sede della riunione ed elenco degli oggetti da trattare, invito che deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

La convocazione può altrimenti avvenire nel corso di precedente seduta, con la presenza di tutti i componenti dell'Organo collegiale, se risultante nel verbale della seduta medesima.

E' valida la seduta, sia pur irrualmente convocata, se alla medesima partecipa la totalità dei componenti l'Organo collegiale.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.

Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono valide senza la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio; il numero legale deve perdurare e ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione nel verbale.

Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Segretario dell'Ente con funzioni di verbalizzante, o, nei casi di sua assenza o impedimento, il Funzio-

nario o impiegato amministrativo che lo sostituisce in tale veste.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

Art. 9

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti, tranne quelle riguardanti le modificazioni statutarie (maggioranza dei 2/3 dei componenti) nonché l'elezione del Presidente, l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e l'assunzione di mutui, per le quali si richiede il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Per la validità della seduta non è computato chi, avendo interesse, giusto l'articolo 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione sono stesi dal Segretario e firmati dallo stesso e da chi lo sostituisce nella funzione di verbalizzante, da chi ha presieduto la riunione, nonché dai Consiglieri intervenuti.

Ciascun Consigliere ha diritto di far constare nel verbale le eventuali motivazioni di voto da lui addotte.

Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere di legittimità del Segretario, da quello di regolarità tecnica e contabile reso da parte del Direttore e/o dei responsabili delle aree interessate all'atto deliberativo e dall'attestazione di copertura finanziaria da parte del ragioniere-economista. Detti pareri, se negativi, devono essere adeguatamente motivati.

Ogni proposta di deliberazione costituisce parte integrante della deliberazione cui si riferisce ed è soggetta a numerazione cronologica e trascrizione nell'apposito Registro.

Art. 10

Funzioni del Presidente

Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, tra i membri del Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, convocati dal Consigliere anziano entro dieci giorni dal completamento delle nomine.

In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano provvede d'ufficio alla convocazione il Segretario dell'Ente.

Consigliere anziano è di diritto il più anziano di età.

Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai Regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni. In particolare:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente e cura i rapporti con gli altri Enti e autorità;
- b) presiede il Consiglio di amministrazione fissando l'ordine del giorno delle sedute;
- c) svolge funzioni propulsive dell'attività del Consiglio regolandone i lavori;
- d) sovrintende alla esecuzione delle determinazioni del Consiglio;
- e) vigila, nel rispetto delle attribuzioni del Consiglio, del Segretario, del Direttore e dei responsabili dei servizi, su tutti gli uffici e servizi dell'Istituzione, anche mediante richieste di relazioni ed informazioni;
- f) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessante il campo di attività dell'Ente;
- g) assume, sotto la propria responsabilità e con l'assistenza del Segretario, idonei provvedimenti, nella forma di apposite ordinanze presidenziali, nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, quando l'urgenza (nei casi di grave ed imminente danno o pregiudizio agli interessi dell'Istituzione) sia tale da non permettere la tempestiva convocazione (salvo successiva ratifica del Consiglio medesimo, da effettuarsi alla prima seduta utile e, comunque, entro 60 giorni dall'adozione delle suddette ordinanze, a pena di decadenza);
- h) assegna ai Consiglieri, ove lo ritenga opportuno, incarichi di sua competenza, non comportanti poteri di rappresentanza esterna, mediante formale delega scritta, da acquisirsi agli atti dell'Ente, indicante modalità, limiti e termini della stessa.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, il Consigliere anziano ne fa le veci.

Le dimissioni del Presidente sono presentate al Consiglio di amministrazione solo per iscritto ed acquisite immediatamente al protocollo dell'Ente.

Le dimissioni sono definitive ed irrevocabili dal momento della loro presentazione.

Il sostituto del Presidente dimissionario rimane in carica per il tempo in cui sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato.

Art. 11

Indennità di carica

Per l'esercizio delle loro funzioni al Presidente ed ai Consiglieri è assegnata, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, una indennità mensile di carica non superiore al 20% e al 15%, rispettivamente, di quella prevista, per il Sindaco e per l'assessore del Comune di Pordenone, dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46.

Alle indennità di carica degli Amministratori si applicano le disposizioni in materia di divieto di cumulo previste negli articoli 14 e 15 della citata legge regionale n. 46/1996.

Per le missioni svolte nell'interesse dell'Ente, spettano al Presidente e ai Consiglieri le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni vigenti per il personale dipendente con qualifica apicale.

TITOLO III

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

Organizzazione dei servizi

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

Art. 13

Organizzazione del personale

La pianta organica, le modalità di assunzione, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti statali e regionali, dai Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dai Regolamenti interni.

Art. 14

Segretario e Direttore

E' soppressa la qualifica dirigenziale a suo tempo attribuita al Segretario dell'Istituzione.

Permane, peraltro, la separatezza delle funzioni politico-amministrative, da una parte, e gestionali, dall'altra, così come previsto dal decreto legislativo 165/2001.

Le funzioni proprie della figura di Segretario e di Direttore potranno essere assegnate a uno o più dei Funzionari amministrativi, fra i più alti in grado, in servizio presso l'Istituzione, con apposito atto di nomina.

Il Segretario sovrintende alla funzione giuridico-amministrativa dell'Istituzione, mentre il Direttore è responsabile della gestione tecnico-finanziaria. Entrambi adottano tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali a loro disposizione, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

La tipologia, in dettaglio, delle relative funzioni, nonché la previsione di appositi ed adeguati criteri e requisiti professionali per l'accesso alla qualifica, sarà oggetto di apposito Regolamento d'organizzazione, da adottarsi entro un mese dall'approvazione del presente Statuto.

Il medesimo regolamento d'organizzazione potrà prevedere le modalità di sostituzione nei casi di assenza o impedimento.

I provvedimenti adottati dal Segretario e dal Direttore assumono la qualificazione di «determinazioni», soggette a numerazione cronologica, raccolta, pubblicazione al pari delle deliberazioni consiliari, ai sensi della vigente normativa, e non sono soggette a controllo di legittimità.

Art. 15

Funzioni direttive - Responsabili di servizio: competenze

I responsabili di servizio hanno autonomia nell'organizzazione del lavoro del personale alle loro dipendenze assumendosene la relativa responsabilità.

I responsabili di servizio, ognuno per il proprio ambito di competenza, esprimono i pareri in ordine alla sola regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di amministrazione e di determinazione del Segretario e del Direttore. Il Ragioniere-Economista esprime il parere contabile su tutti gli atti che comportino impegni di spesa e diminuzione di entrate. Detti pareri, se negativi, devono essere adeguatamente motivati.

Art. 16

Incarichi a contratto

Per la copertura di posti di responsabili uffici e servizi, di figure di alta specializzazione o anche di particolari figure professionali di difficile reperimento sul mercato del lavoro per le loro peculiari caratteristiche, si può ricorrere a contratti a tempo determinato, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 17

Nucleo di valutazione

Per la verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e dell'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione da assumersi da parte del Consiglio di amministrazione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione), è istituito un apposito nucleo di valutazione quale Organo consultivo del Consiglio di amministrazione medesimo.

La disciplina relativa alla nomina, alla composizione, alla durata, ai compiti specifici ed al funzionamento del nucleo di valutazione è dettata da apposito Regolamento.

Art. 18

Servizio di tesoreria

Il servizio di cassa è svolto da un Istituto di credito ed è regolato da un apposito contratto deliberato dal Consiglio di amministrazione.

L'affidamento del servizio avviene a seguito di esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica.

Gli ordinativi di incasso e di pagamento non costituiscono titolo legale per il Tesoriere se non recano la firma delle persone a ciò autorizzate per legge e/o con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19

Attività regolamentare

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Ente e ad esso devono conformarsi tutti gli atti regolamentari.

Il Consiglio di amministrazione, entro un mese dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente Statuto, da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali, approva i relativi regolamenti di esecuzione.

Art. 20

Pubblicità

Il Consiglio di amministrazione può, ad esecutività avvenuta, disporre particolari forme di pubblicità dello Statuto che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Lo Statuto e i Regolamenti di esecuzione devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 21

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le leggi, i Regolamenti e le altre norme di carattere generale vigenti e, in particolare, la legge 17 luglio 1890, n. 6972 e relativi Regolamenti di attuazione.

VISTO: L'ASSESSORE: CIRIANI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO 23 agosto 2002, n. 636/ART.

Legge regionale n. 3/2002, articolo 8, comma 47, «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a favorirne la continuità». Approvazione degli schemi di domanda e delle relazioni da allegare alla stessa.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA, DELLA
COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, articolo 8, comma 47 il quale prevede che al fine di favorire la continuità dell'impresa artigiana, è autorizzata ad assegnare contributi in misura pari all'80 per cento delle spese ammissibili per la successione di impresa tra l'imprenditore artigiano ed un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno 2 anni al momento della successione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0254/Pres. del 21 agosto 2002 con cui viene approvato il Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui sopra;

VISTI i commi 2 e 3 dell'articolo 9 del Regolamento sopracitato con cui viene stabilito che gli interessati presentino domanda di contributo alla Direzione regionale del lavoro e della previdenza della cooperazione e dell'artigianato secondo uno schema di domanda, contenente anche l'indicazione degli elementi relativi alla relazione tecnico/economica dell'impresa e alla relazione illustrativa dell'iniziativa contenente tra l'altro il preventivo di spesa, approvato dal Direttore regionale competente e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione di seguito definito allegato A);

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di domanda di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente decreto;

DECRETA

• E' approvato per i motivi indicati in premessa, lo schema di domanda nel testo di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente decreto.

• Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 agosto 2002

BELLI

(Facsimile per la presentazione della domanda)

ALLEGATO A

Spazio riservato al protocollo

MARCA DA
BOLLO DA
10,33 Euro

Spazio riservato all'ufficio

Domanda n.

Spett. Direzione Regionale
del lavoro e della previdenza
della cooperazione e dell'artigianato
Servizio per la qualità delle imprese artigiane
Via Uccellis 12/F
33100 UDINE UD

**DOMANDA PER LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE ARTIGIANE DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI A FAVORIRNE LA CONTINUITA'
(Legge Regionale n. 3/2002 articolo 8 comma 47)**

Il/La/I sottoscritto/a/i _____, in
qualità di titolare/i e/o legale/i rappresentante/i dell'impresa artigiana
_____ con sede legale a
_____ in via _____
Cap _____ telefono n° _____, fax n° _____
E-mail _____ Codice Fiscale n° _____
partita I.V.A. n° _____ esercente l'attività
di _____ iscritta all'Albo delle
Imprese Artigiane (AIA) tenuto dalla C.C.I.A.A. della provincia di _____ al
n° _____

CHIEDE/CHIEDONO

di ottenere la concessione di un contributo a seguito della (indicare la voce che interessa):

- Costituzione di una nuova impresa/società artigiana conseguente alla cessazione dell'impresa/società artigiana _____ avente sede a _____ Via _____ costituita in data _____ e cessata in data _____
- Acquisizione in data (data dell'atto di acquisizione delle quote societarie dal "cedente") _____ da parte di giovani imprenditori "successori" di tutte le quote societarie cedute

dal/dai socio/soci _____,
 _____ della società artigiana _____
 costituita in data _____ e avente sede a _____ Via _____

- La spesa prevista a fronte della quale si richiede il contributo ammonta a Euro _____ (_____) così come evidenziato nell'allegato preventivo di spesa.

Al fine di provvedere all'incasso della somma che l'Amministrazione Regionale rimetterà a favore del soggetto sopraindicato **CHIEDE** inoltre che il pagamento stesso venga effettuato mediante la modalità che viene di seguito indicata **barrando la casella corrispondente a quella prescelta**, debitamente completata con i dati richiesti:

- accreditalimento sul **CONTO CORRENTE BANCARIO** N° _____ intestato a _____
 codice ABI _____ CAB _____ aperto presso l'Istituto di Credito _____
 dipendenza _____
- accreditalimento sul **CONTO CORRENTE POSTALE** N° _____ intestato a _____

Dichiara di esonerare codesta Amministrazione e la sua tesoreria da ogni responsabilita' per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente richiesta.

SI IMPEGNA SIN D'ORA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI VARIAZIONI DA APPORTARE ALLA MODALITA' DI PAGAMENTO QUI RICHIESTA.

Al fine della concessione del contributo, consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, **il/la/i sottoscritto/a/i ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione)**

DICHIARA / DICHIARANO

- di essere il/la titolare o il/i legale/i legali rappresentante/i dell'impresa con sede in via iscritta all'Albo delle imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio di al n.;
- che l'impresa stessa non è oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta, di concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile.

Dichiara/dichiarano inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà),

- che i "successori" sono legati al "cedente"/ai "cedenti" dal seguente rapporto:

Nome e cognome del "successore" _____ nato a _____ il _____

Nome e cognome del "cedente" _____ nato a _____ il _____

titolare o socio di impresa artigiana dal _____

Rapporto del "successore" con il "cedente" (Es. figlio, nipote, collaboratore familiare, ex socio, ex

dipendente da almeno 2 anni , ecc.) _____

2. di essere informato/i che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 675/96 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
3. che l'impresa del cedente è iscritta all'A.I.A. da almeno cinque anni e che il cedente ha età superiore a 57 anni;
4. che il/i giovane/i imprenditore/i subentrante/i ha/hanno, alla data di presentazione della domanda, età compresa tra 18 e 40 anni e che, nel caso di società, la compagine sociale della stessa è composta per almeno il 50% da giovani soci con età rientrante nei limiti sopracitati, i quali detengono la maggioranza delle quote sociali e sono imprenditori artigiani;
5. di essere a conoscenza del regolamento che disciplina la concessione del contributo in oggetto;
6. che l'impresa non ha richiesto od ottenuto altre pubbliche provvidenze a fronte del medesimo programma di investimento;
7. che l'impresa è in attività;
8. che l'impresa negli ultimi tre anni (indicare solo l'ipotesi che interessa):

non ha beneficiato di agevolazioni di qualsiasi fonte pubblica in regime "de minimis".

oppure

ha beneficiato delle seguenti agevolazioni di qualsiasi fonte pubblica in regime "de minimis" per complessivi Euro

1^A agevolazione:

Soggetto concedente:

Atto di Concessione:

Tipo di agevolazione (fondo perduto, credito, ecc.):

Importo Euro

2^A agevolazione:

Soggetto concedente:

Atto di Concessione:

Tipo di agevolazione (fondo perduto, credito, ecc.):

Importo Euro

3^A agevolazione:

Soggetto concedente:

Atto di Concessione:

Tipo di agevolazione (fondo perduto, credito, ecc.):

Importo Euro

(La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo e da autentica di firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono)

Il/I sottoscritto/i

si impegna/si impegnano

1. a non superare il limite dei contributi "de minimis" assegnabile ad una stessa impresa, indicato dal Regolamento (CE) 69/2001 della Commissione in 100.000 Euro nell'arco di un triennio, ed a comunicare alla Direzione Regionale del Lavoro, della Previdenza, della Cooperazione e dell'Artigianato ogni eventuale variazione dei relativi dati già comunicati;
2. a rispettare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi o la normativa prevista dal collocamento, con particolare riferimento a quella concernente il rispetto delle pari opportunità uomo-donna;
3. a mantenere la destinazione dei beni mobili oggetto del contributo per due anni a partire dalla data di concessione dello stesso e a trasmettere alla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Allegati (barrare le caselle interessate):

- relazione tecnico/economica dell'impresa;
- relazione illustrativa dell'iniziativa comprensiva del preventivo di spesa
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori della domanda;
- (solo per le società) atto costitutivo della società o atto relativo alla modifica societaria

Letto, confermato e sottoscritto, *Luogo e data* _____

**Timbro dell'impresa e firma di tutti i
titolari/legali rappresentanti**

Note:

- La domanda può essere presentata anche a Trieste presso la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, Via Giulia 75/1.
- Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza del dipendente addetto a riceverla, la stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
SOSTITUTO DEL COMMERCIO, DEL TURISMO
E DEL TERZIARIO 23 agosto 2002, n. 605/TUR.

Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV, e V della legge regionale 2/2002. Approvazione dello schema di domanda.

IL DIRETTORE REGIONALE SOSTITUTO
DEL COMMERCIO, DEL TURISMO
E DEL TERZIARIO

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 l'Amministrazione regionale concede contributi alle piccole e medie imprese turistiche per l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze;

CONSIDERATO che, con decreto del Presidente della Regione n. 0253/Pres. del 21 agosto 2002, è stato approvato il «Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale n. 2/2002»;

ATTESO che con l'articolo 3 di detto Regolamento è stato stabilito che le domande di finanziamento ai sensi del ricordato articolo 156 della legge regionale n. 2/2002 vanno redatte secondo uno schema, approvato con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario;

RITENUTO di provvedere in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento sopra ricordato;

CONSTATATA l'assenza del Direttore regionale;

DATO ATTO che con deliberazione n. 1039 del 14 aprile 2000 la Giunta regionale ha provveduto alla nomina del sostituto del Direttore regionale;

DECRETA

1. di approvare lo schema di domanda, da presentarsi alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 156 della legge regionale n. 2/2002 che, allegato al presente atto, ne viene a formare parte integrante;

2. di prendere atto che il presente decreto verrà pubblicato sullo stesso Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, recante il Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0253/Pres. del 21 agosto 2002.

Trieste, 23 agosto 2002

PARIS

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE TURISTICHE

(Legge Regionale 16.1.2002, n. 2 art. 156)

Schema

DOMANDA DI CONTRIBUTO

(in carta legale da euro 10,33)

Alla REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Direzione regionale del commercio,
del turismo e del terziario
Servizio dell'incentivazione turistica
viale Miramare, 19 34100 TRIESTE

Il/La sottoscritt

nat... a il
residente in, via
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa (codice
fiscale n.) con sede in
via ed esercente l'attività

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall'art. 156 della L.R. 16.1.2002, n. 2 nella misura massima sulla spesa necessaria prevista in euro per la realizzazione del programma d'investimento concernente

Si allega alla presente la sottoelencata documentazione:

- relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione delle procedure e autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento;
- relazione illustrativa dello stato dell'immobile;
- preventivo di spesa suddiviso per categorie di lavori e/o arredi;
- dichiarazione del richiedente che attesti il rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di destinazione d'uso;
- piano economico finanziario.

Al fine della concessione del contributo, il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12. 2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

DICHIARA

- di essere in possesso dell'autorizzazione a gestire la struttura ricettiva.....;
- che l'impresa rappresentata risponde ai requisiti di piccola (o media) impresa secondo quanto stabilito dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 18.5.2001, n. 0179/Pres. in B.U.R. n. 33/2001;
- che l'impresa:
 - negli ultimi tre anni non ha beneficiato di agevolazioni di qualsiasi fonte pubblica in regime "de minimis";
oppure
 - ha beneficiato, negli ultimi tre anni dalla data odierna, delle seguenti agevolazioni di qualsiasi fonte pubblica in regime "de minimis" per complessivi euro

- Soggetto concedente;
- Atto di concessione;
- Tipo di agevolazione (fondo perduto, credito agevolato, ecc.);
- Importo euro;
- la struttura ricettiva è / non è adeguata al superamento delle barriere architettoniche.
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R.

Data

timbro e firma

.....

N.B. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli Organi della Amministrazione pubblica sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000).

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 2 agosto 2002, n. EST. 692-D/ESP/4693. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili siti nell'Area artigianale di Polvaries, da espropriare da parte del Comune di Buja.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Buja è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'intervento citato in premessa:

Comune di Buja

1) Foglio 11, mappale 409, di are 17,60
da espropriare: mq. 1.760

Foglio 11, mappale 1039, di are 6,60
da espropriare: mq. 660

Foglio 11, mappale 1517, di are 7,90
da espropriare: mq. 790,

da espropriare, in totale: mq. 3.210
indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 3.210 \times (\text{Valore venale euro/mq } 4,64 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0065) = \text{euro } 7.551,53$
euro 7.551,53 - 40% = euro 4.530,92

Ditta: Nicoloso Adele nata a Buja l'11 luglio 1904, proprietaria per 1/5; Nicoloso Maria nata a Buja il 21 agosto 1911, proprietaria per 1/5; Nicoloso Odorico nato a Buja il 3 agosto 1909, proprietario per 1/5; Nicoloso Primo nato a Buja il 20 agosto 1906, proprietario per 1/5; Nicoloso Rita nata a Buja il 30 dicembre 1902, proprietaria per 1/5.

2) Foglio 11, mappale 413, di are 12,30
da espropriare: mq. 1.230,

indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 1.230 \times (\text{Valore venale euro/mq } 4,64 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0034) = \text{euro } 2.874,51$
euro 2.874,51 - 40% = euro 1.724,71

Ditta: Nicoloso Adele nata a Buja l'11 luglio 1904, proprietaria per 1/5; Nicoloso Maria nata a Buja il 21 agosto 1911, proprietaria per 1/5; Nicoloso Odorico nato a Buja il 3 agosto 1909, proprietario per 1/5; Nicoloso Primo nato a Buja il 20 agosto 1906, proprietario per 1/5; Nicoloso Rita nata a Buja il 30 dicembre 1902, proprietaria per 1/5.

3) Foglio 11, mappale 168, di are 9,10
da espropriare: mq. 910

Foglio 11, mappale 990, di are 0,30
da espropriare: mq. 30

Foglio 11, mappale 1510, di are 1,00
da espropriare: mq. 100

Foglio 11, mappale 1519, di are 6,20
da espropriare: mq. 620

Foglio 11, mappale 1521, di are 0,20
da espropriare: mq. 20,

da espropriare, in totale: mq. 1.680
indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 1.680 \times (\text{Valore venale euro/mq } 4,64 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0005) = \text{euro } 3.901,80$
euro 3.901,80 - 40% = euro 2.341,08

Ditta: Calligaro Alvise nato a Buja il 31 gennaio 1888, proprietario per 1/2, Calligaro Ines nata a Buja il 4 giugno 1898, proprietaria per 1/2.

4) Foglio 11, mappale 671, di are 2,90
da espropriare: mq. 290,

indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 290 \times (\text{Valore venale euro/mq } 4,64 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0052) = \text{euro } 680,34$
euro 680,34 - 40% = euro 408,20

Ditta: Calligaro Alvise nato a Buja il 31 gennaio 1888, proprietario per 1/2, Calligaro Ines nata a Buja il 4 giugno 1898, proprietaria per 1/2.

5) Foglio 11, mappale 169, di are 6,70
da espropriare: mq. 670

Foglio 11, mappale 993, di are 0,40
da espropriare: mq. 40

Foglio 11, mappale 1511, di are 0,90
da espropriare: mq. 90

Foglio 11, mappale 1518, di are 5,50
da espropriare: mq. 550,

da espropriare, in totale: mq. 1.350
indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 1.350 \times (\text{Valore venale euro/mq } 4,64 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0005) = \text{euro } 3.135,38$
euro 3.135,38 - 40% = euro 1.881,23

Ditta: Calligaro Pietro nato a Buja il 14 luglio 1909, proprietario per 1/7; Calligaro Giuseppe nato a Buja l'11 giugno 1898, proprietario per 1/7; Calligaro Anna nata a Buja il 17 ottobre 1901, proprietaria per 1/7; Calligaro Celso nato a Buja il 26 gennaio 1906, proprietario per 1/7; Calligaro Giovanni Battista nato a Buja il 27 ottobre 1892, proprietario per 1/7; Calligaro Maria fu Pietro, proprietaria per 1/7; Calligaro Angela nata a Buja il 15 gennaio 1891, proprietaria per 1/7.

6) Foglio 11, mappale 672, di are 3,40 da espropriare: mq. 340, indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 340 \times (\text{Valore venale euro/mq } 4,64 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0052) = \text{euro } 797,64$
 $\text{euro } 797,64 - 40\% = \text{euro } 478,58$

Ditta: Calligaro Pietro nato a Buja il 14 luglio 1909, proprietario per 1/7; Calligaro Giuseppe nato a Buja l'11 giugno 1898, proprietario per 1/7; Calligaro Anna nata a Buja il 17 ottobre 1901, proprietaria per 1/7; Calligaro Celso nato a Buja il 26 gennaio 1906, proprietario per 1/7; Calligaro Giovanni Battista nato a Buja il 27 ottobre 1892, proprietario per 1/7; Calligaro Maria fu Pietro, proprietaria per 1/7; Calligaro Angela nata a Buja il 15 gennaio 1891, proprietaria per 1/7.

7) Foglio 11, mappale 909, di are 18,70 da espropriare: mq. 1.870

Foglio 11, mappale 1046, di are 0,70 da espropriare: mq. 70

Foglio 11, mappale 1355, di are 3,13 da espropriare: mq. 313

Foglio 11, mappale 1356, di are 3,86 da espropriare: mq. 386

Foglio 11, mappale 1512, di are 2,00 da espropriare: mq. 200,

da espropriare, in totale: mq. 2.839
 indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 2.839 \times (\text{Valore venale euro/mq } 4,64 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0065) = \text{euro } 6.678,75$
 $\text{euro } 6.678,75 - 40\% = \text{euro } 4.007,25$

Ditta: Piemonte Carmela nata a Buja il 13 marzo 1911, proprietaria per 1/3; Piemonte Alberto nato a Buja il 5 aprile 1939, proprietario per 1/3; Piemonte Maria Teresa nata a Buja il 16 maggio 1942, proprietaria per 1/3.

8) Foglio 11, mappale 1508, di are 0,80 da espropriare: mq. 80, indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 80 \times (\text{Valore venale euro/mq } 4,64 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0052) = \text{euro } 187,68$
 $\text{euro } 187,68 - 40\% = \text{euro } 112,61$

Ditta: Calligaro Eudes nato a Buja il 17 dicembre 1923.

9) Foglio 11, mappale 1509, di are 5,70 da espropriare: mq. 570, indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 570 \times (\text{Valore venale euro/mq } 4,64 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0004) = \text{euro } 1.323,54$
 $\text{euro } 1.323,54 - 40\% = \text{euro } 794,12$

Ditta: Calligaro Eudes nato a Buja il 17 dicembre 1923.

Artt. 2 - 4

(omissis)

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
 18 luglio 2002, n. 2573.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - Azione 2.1.2
«Aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico e commerciale». Approvazione del bando per il commercio equo e solidale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità europea con decisione n. C (2001) 2811 del 23 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e adottato con propria deliberazione n. 846 del 22 marzo 2002;

ATTESO che il Complemento di Programmazione è stato inviato, ai sensi dell'articolo 15.6 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, alla Commissione europea del 27 marzo 2002 e che la Commissione ha formalizzato le proprie osservazioni con nota n. 105725 del 10 giugno 2002, e che tali osservazioni non incidono sui contenuti del Complemento di Programmazione per quanto concerne il settore del commercio equo e solidale;

ATTESO che la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario è stata individuata quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Azione 2.1.2 - Aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico e commerciale (di seguito: Azione 2.1.2);

RICORDATO che - in attuazione delle previsioni contenute nel Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 - la Giunta regionale, con deliberazione n. 1449 del 7 maggio 2002, rettificata con quella n. 1595 del 15 maggio 2002, ha approvato il primo bando nel settore del turismo ed il primo nel settore del commercio;

TENUTO CONTO, in particolare, che per quanto concerne gli investimenti realizzati da soggetti senza fine di lucro, appartenenti al terzo settore, che gestiscono attività di commercio equo e solidale nei comuni con popolazione o flusso turistico superiore a 10.000 unità, l'emissione del relativo bando è stata rinviata alla conclusione della verifica sui dati concernenti il flusso turistico;

VISTO l'articolo 3, comma 2, della citata legge regionale n. 26/2001, secondo il quale la Giunta regionale, con apposite deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia e d'intesa con l'Assessore agli affari europei, approva i bandi e gli inviti per l'accesso ai finanziamenti previsti dal DOCUP e fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento;

VISTA la D.G.R. n. 1668 del 23 maggio 2002, con la quale vengono definite, nell'ambito del Piano finanziario complessivo del DOCUP, le risorse assegnate a ciascuna azione, per anno e per Direzione regionale attuatrice;

VISTA, inoltre, la D.G.R. n. 1449 del 7 maggio 2002, rettificata con la D.G.R. n. 1595 del 15 maggio 2002, nella quale si indica che le risorse finanziarie dell'Azione 2.1.2. per le annualità 2001-2003 siano ripartite, per il 60% a favore del settore turistico, per il 40% a favore del settore commerciale, riservando il 10% delle risorse attribuite al settore del commercio, per il bando relativo al commercio equo e solidale;

VISTO l'articolo 16, comma 1, della citata legge regionale n. 26/2001, che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione degli stessi, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il testo del bando e del relativo fac-simile per la presentazione delle domande, predisposto dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

ATTESO che detto bando contiene i criteri di ammissibilità ed i criteri di priorità previsti dal Complemento di Programmazione, nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, e che a detto bando viene allegata la tabella indicante i comuni con popolazione o flusso turistico superiore a 10.000 unità;

RILEVATO, in particolare, che i termini per la presentazione delle domande vengono fissati in 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente bando;

RILEVATO inoltre che per l'attuazione del bando sono state indicate le risorse finanziarie disponibili per l'accoglimento delle domande;

RITENUTO, pertanto, di approvare il bando con le modalità di attuazione e di concessione dei finanziamenti - criteri di selezione delle domande, con allegato il fac-simile per la presentazione delle domande;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio, al turismo ed al terziario, d'intesa con l'Assessore agli affari europei,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare - in attuazione delle procedure amministrative stabilite nel Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 nell'ambito dell'Azione 2.1.2. «Aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico e commerciale», ed ai sensi della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 - il bando per gli investimenti realizzati da soggetti senza fine di lucro, appartenenti al terzo settore, che gestiscono attività di commercio equo e solidale nei comuni con popolazione o flusso turistico superiore a 10.000 unità, costituito dal bando con le modalità di attuazione e di concessione dei finanziamenti - criteri di selezione delle domande, con allegato il fac-simile per la presentazione delle domande, costituente l'allegato 1 alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;

2. di fissare i termini per la presentazione delle domande in 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del bando di cui al precedente n. 1;

3. la presente deliberazione ed il relativo allegato saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. di provvedere alla pubblicazione di un estratto del bando su 4 quotidiani locali e su «Il Sole 24 ore».

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA



Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia



Ministero dell'economia
e delle finanze



Fondo europeo
di sviluppo regionale

DOCUP OBIETTIVO 2 2000-2006

Complemento di Programmazione approvato dalla Giunta regionale con deliberazione del 22 marzo 2002, n. 846. Azioni cofinanziate dall'Unione europea (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), dallo Stato e dalla Regione.

BANDO N. 2

Asse II - Misura 2.1. - Azione 2.1.2

Aiuti agli investimenti delle imprese del settore commercio equo e solidale

1. Modalità di attuazione

L'azione intende favorire lo sviluppo e il potenziamento delle attività di commercio equo e solidale, gestite da soggetti senza fine di lucro appartenenti al terzo settore, nei comuni situati sul territorio eleggibile, con popolazione o flusso turistico superiore a 10.000 unità (allegato C), attraverso la concessione di agevolazioni a sostegno di investimenti materiali e immateriali.

L'azione viene attuata tramite il presente regolamento di cui viene dato avviso su quattro quotidiani locali e sul «Il Sole 24 Ore».

I destinatari finali saranno inclusi, al termine delle procedure valutative, in due distinte graduatorie delle iniziative ammesse, una per le aree obiettivo 2 ed una per le aree a sostegno transitorio.

1.1 Beneficiari

Soggetti che gestiscono senza fine di lucro esercizi al dettaglio di «commercio equo e solidale». Tra i soggetti beneficiari rientrano le associazioni di volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le cooperative senza fine di lucro ed altri enti non commerciali.

Ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, la definizione di commercio equo e solidale, stabilisce che tale attività è riservata alla vendita di beni provenienti dai Paesi in via di sviluppo, effettuata secondo i criteri contenuti nella risoluzione del Parlamento dell'Unione europea PE 178.921 del 19 gennaio 1994.

1.2 Localizzazione

Gli interventi devono essere localizzati nelle aree, indicate nell'allegato A al presente bando, appartenenti

ai comuni con popolazione nelle aree oggetto del DOCUP o flusso turistico superiore a 10.000 unità e ricompresi nelle aree obiettivo 2 e sostegno transitorio, così come definite dalla decisione della Commissione europea (2000/530/CE) del 27 luglio 2000 e modificate con decisione della Comunità europea (2001/363/CE) del 27 aprile 2001.

Iniziative finanziabili

Sono finanziabili gli investimenti materiali ed immateriali per la realizzazione di nuove iniziative, per l'ampliamento e/o ammodernamento di attività già esistenti.

1.3 Spese ammissibili

Conformemente al Reg. (CE) 1685/2000 in materia di spese ammissibili e al Reg. (CE) 1783/1999 relativo al FESR, sono ammissibili le seguenti spese:

- a. Acquisto di terreni non edificati, entro il limite massimo del 10% dell'investimento complessivo ammissibile. Tale acquisto dovrà:
 - risultare esclusivamente finalizzato alla realizzazione dell'intervento oggetto del contributo;
 - essere certificato mediante il relativo contratto di trasferimento di proprietà e supportato da una perizia di stima redatta da un tecnico abilitato, atta ad attestare che il prezzo di compravendita dell'immobile non sia superiore al valore di mercato.
- b. Acquisto di fabbricati nel limite massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - deve risultare strettamente correlato alla realizzazione dell'intervento oggetto del contributo;
 - l'immobile non deve avere frutto nei dieci anni precedenti alla compravendita di finanziamenti agevolati con fondi pubblici;
 - l'immobile dovrà risultare regolarmente costruito ed accatastato nel rispetto delle normative urbanistiche vigenti; ciò deve essere attestato da un tecnico abilitato, il quale dovrà evidenziare eventuali vizi o difformità alle norme edilizie, urbanistiche ed ambientali;
 - deve essere certificato mediante il relativo contratto di trasferimento di proprietà e supportato da una perizia di stima redatta da un tecnico abilitato atta ad attestare che il prezzo di compravendita dell'immobile non sia superiore al valore di mercato.
- c. esecuzione opere edili ed assimilate;
- d. acquisto macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica ivi compresi gli arredi strettamente connessi con la realizzazione dell'iniziativa;

- e. acquisto di hardware e software, compresi quelli necessari per l'accesso ad Internet e per la creazione di reti telematiche, il tutto commisurato all'effettiva necessità della struttura;
- f. spese tecniche in ragione delle percentuali massime stabilite dal decreto del Presidente della Giunta regionale, 22 gennaio 2001, n. 011/Pres.

Le spese, di cui sopra, devono essere conformi a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1685/2000 e dal Reg. (CE) n. 1783/1999.

Non sono ammesse spese per l'acquisto di mezzi mobili, compresi gli automezzi.

Non sono ammesse ulteriori spese rispetto a quelle sopra elencate, né quelle per imposte o tasse.

Per il regime d'aiuto sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Per il regime «de minimis», sono ammissibili le spese sostenute dal 27 novembre 2000 purché i relativi progetti non siano già conclusi alla data di presentazione della domanda.

S'intendono conclusi alla data di presentazione della domanda quei progetti le cui fatture sono tutte antecedenti alla data della domanda stessa.

1.4 Modalità degli aiuti

L'intervento si configura come un contributo in conto capitale, erogato - per il tramite della Friulia S.p.A. - in un'unica soluzione ad avvenuta realizzazione dell'investimento, da concedersi:

- in area montana, secondo la regola «de minimis» nel rispetto del Reg. (CE) 69/2001, in misura massima del 50% della spesa complessivamente ammessa; resta ferma la soglia massima d'aiuto «de minimis» concedibile ad ogni impresa (100.000 euro su un periodo di tre anni);
- nelle altre zone ammesse, conformemente a quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 70/2001 e dal D.P.Reg. n. 076/Pres. del 19 marzo 2001, nel rispetto delle seguenti intensità massime:
 - a) 15% di ESL per le piccole imprese;
 - b) 7,5% di ESL per le medie imprese.

Per le iniziative localizzate nelle zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, gli aiuti non possono superare le seguenti intensità massime:

- a) 8% di ESN + 10% di ESL per le piccole imprese, pari a 22,5% di ESL;
- b) 8% di ESN + 6% di ESL per le medie imprese, pari a 18,5% di ESL.

Potrà in ogni modo essere erogata una quota del contributo concesso, fino ad un massimo del 50% dello stesso, a fronte di stati d'avanzamento delle singole iniziative opportunamente documentati ed accertati.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche ottenute per lo stesso intervento, fatta salva la normativa comunitaria concernente la regola «de minimis».

1.5 Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande bollate e relativi documenti di corredo, compilate secondo l'allegato facsimile, o reperibile sul sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it), debitamente datate e sottoscritte dal legale rappresentante, devono pervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, alla:

Direzione regionale del commercio,
del turismo e del terziario
viale Miramare, 19 - 34100 Trieste

Nel caso d'invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine, farà fede la data del timbro postale di partenza, purché la domanda pervenga entro i 15 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine.

Le domande pervenute oltre il termine prescritto non saranno prese in considerazione.

La data di presentazione della domanda, ai soli fini della graduatoria, è attestata esclusivamente dal timbro d'arrivo apposto dagli uffici della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Le domande prive di bollo, della data, della sottoscrizione e non corredate da tutta la documentazione e dalle dichiarazioni richieste in base all'allegato facsimile di domanda, sono improcedibili e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato.

Nel caso di spese per esecuzione di opere edili, il progetto delle opere e relativa concessione, o autorizzazione edilizia, o DIA, se non inoltrati assieme alla domanda, potranno pervenire in tempi successivi. Non si potrà in ogni modo procedere all'erogazione del contributo, neppure a quello parziale a fronte dello stato d'avanzamento lavori, in mancanza dei suddetti documenti.

Per progetto s'intende l'elaborato definitivo o di equivalente definizione, corredato da un'illustrazione tecnico progettuale, computo metrico e relative concessioni, o autorizzazioni edilizie, o DIA.

1.6 Risorse disponibili

Per il finanziamento delle domande presentate a fronte del presente bando, vengono messe a disposizione le risorse del triennio 2001-2003 pari ad euro 525.797,60, di cui euro 157.741,73 di cofinanziamento FESR, così suddivise per area:

- euro 407.982,40, di cui euro 122.397,01 di FESR, per interventi localizzati in area obiettivo 2

- euro 117.815,20, di cui euro 35.344,72 FESR, per interventi localizzati in area sostegno transitorio.

2. Criteri di selezione e priorità

Saranno esaminate le domande rispondenti ai seguenti criteri di ammissibilità:

- soggetti richiedenti che gestiscono senza fine di lucro esercizi al dettaglio di «commercio equo e solidale» nei centri urbani con popolazione o flusso turistico superiore alle 10.000 unità;
- localizzazione degli investimenti oggetto della domanda di contributo nelle aree ammissibili, secondo quanto stabilito dalla presente misura;
- rispetto della tempistica e delle procedure previste nel presente bando.

Le domande verranno esaminate - dal Comitato tecnico consultivo per il finanziamento delle imprese commerciali e di servizi, istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 61 - sotto il profilo dell'ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità del programma, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata, limiti dimensionali, localizzazione, settore di attività) e dell'idoneità tecnica e funzionale del progetto.

Al fine di formulare la graduatoria tra le domande presentate vengono considerati i criteri prioritari e i punteggi sottoindicati:

- 1) Iniziative per le quali gli operatori s'impegnano a produrre la documentazione finale di spesa entro il termine del 13 settembre 2003: punti 3
- 2) Cantierabilità delle iniziative, con progetti esecutivi allegati alla domanda corredati da tutte le autorizzazioni necessarie per avviare i lavori: punti 3
- 3) Iniziative localizzate in area montana (fascia C) di cui all'allegato B del presente bando: punti 3
- 4) Iniziative localizzate in area montana (fascia A e fascia B) di cui all'allegato B del presente bando: punti 1
- 5) Realizzazione di nuove iniziative: punti 1
- 6) Iniziative intraprese da imprenditorialità femminile: punti 1
- 7) Iniziative intraprese da imprenditorialità giovanile: punti 1

- 8) Iniziative che prevedono un incremento occupazionale: punti 1 ogni 2 nuovi assunti
- 9) Iniziative che determinano una riduzione di rifiuti, dei consumi energetici e delle emissioni: punti 1
- 10) Interventi rivolti all'acquisizione di certificazioni ambientali (ISO 14000 o EMAS) e/o al conseguimento del marchio Ecolabel: punti 1

** Per imprenditoria giovanile s'intende l'impresa individuale gestita esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 40 anni o la società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, sono in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni.*

*** Per imprenditoria femminile s'intende l'impresa individuale gestita da donne o la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60% da donne e la società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne ed i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da donne.*

Dalla somma dei punteggi ottenuti per criterio risulterà il punteggio finale attribuito al progetto.

Sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun progetto sarà stilata una graduatoria delle domande ammissibili.

A parità di punteggio sarà preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'istruttoria delle domande dovrà essere conclusa ed estrinsecata in due graduatorie distinte (area obiettivo 2 e area sostegno transitorio) delle domande ammesse a contributo, approvate con apposita delibera di Giunta e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Successivamente la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario notificherà l'esito ai richiedenti.

Nell'ipotesi di revoca o di rinuncia da parte d'impresе collocate nelle graduatorie, si procederà allo scorrimento delle stesse.

L'impresa richiedente ha l'obbligo di comunicare alla suddetta Direzione, le eventuali variazioni del programma d'investimento, che potranno essere ammesse, previa verifica che lo stesso mantenga l'originaria concreta operatività.

Tutte le condizioni di priorità dovranno essere previste al momento della domanda, nonché, successivamente, adeguatamente documentate.

Il mancato rispetto di uno degli elementi che hanno dato luogo alla priorità nella relativa graduatoria, comporta, a prescindere dalle cause e ferma restando la tolleranza del 10% per la nuova occupazione, la ricollocazione nella graduatoria medesima in base al nuovo punteggio con riduzione del 20% del contributo spettante, nonché la revoca nel caso di insufficienza di fondi.

3. Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande procedibili si concluderà con la pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale di approvazione delle due graduatorie - area obiettivo 2 e area sostegno transitorio - entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo.

A tutti i richiedenti saranno successivamente notificati gli esiti.

4. Obblighi dei beneficiari e rendicontazioni

4.1 Termini per la realizzazione delle iniziative e modalità di rendicontazione

Le iniziative debbono essere avviate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne dovrà essere data comunicazione alla Direzione competente. La conclusione deve avvenire entro 24 mesi dal termine ultimo utile per avviare l'iniziativa.

Per conclusione si intende la avvenuta ultimazione delle opere e degli acquisti connessi, con rendicontazione delle spese sostenute e relativa fatture, corredate dalla copia del relativo bonifico bancario o quietanza liberatoria della ditta emittente, prodotte alla Direzione competente, la quale procederà al saldo del contributo.

La rendicontazione deve avvenire con la presentazione di una relazione conclusiva che illustri quanto realizzato e gli obiettivi raggiunti in rapporto a quanto previsto nella domanda, con adeguati quadri economici ed elenco delle fatture con specifica descrizione, per ognuna, del lavoro o dell'acquisto corrispondente. Le stesse dovranno essere prodotte in originale corredate dalla copia del relativo bonifico bancario o quietanza liberatoria della ditta emittente. Inoltre le fatture dovranno indicare chiaramente l'oggetto e contenere il riferimento all'intervento finanziato dall'obiettivo 2.

Dovranno essere allegati tutti i documenti ed i certificati comprovanti il verificarsi delle condizioni che hanno dato luogo ai punteggi di priorità nelle graduatorie nonché quelli di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori, di agibilità e, se già ottenuta, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

4.2 Obblighi dei beneficiari

I beneficiari dovranno:

1. conservare in un separato dossier, ai fini dei controlli derivanti dai Regolamenti comunitari, fino al 31 dicembre 2012, in originale o copia conforme, tutta la documentazione relativa agli iter procedurali, amministrativi e contabili (fatto salvo ogni altro termine previsto dalle normative vigenti in materia di conservazione di documenti ai fini fiscali);
2. consentire ed agevolare le attività di controllo inerenti gli interventi realizzati, da parte delle autorità ministeriali, regionali e comunitarie;

3. fornire la documentazione di spesa anche prima della conclusione dell'intervento, su richiesta della Direzione regionale competente, in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della U.E. e dello Stato;
4. comunicare la data di avvio e di conclusione dell'intervento secondo quanto previsto dal presente bando;
5. fornire all'Amministrazione regionale le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dall'Amministrazione stessa, anche successivamente alla liquidazione del contributo. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere le erogazioni di contributo nel caso di inadempimento delle suddette disposizioni;
6. rispettare tutte le indicazioni e regole derivanti dal DOCUP e dal Complemento di programmazione e le disposizioni contenute nel Reg. (CE) 1685/2000 in materia di spese ammissibili;
7. rispettare la normativa europea relativa alle azioni informative e pubblicitarie per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali prevista dal Reg. (CE) 1159/2000, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di erigere i cartelloni in loco ed apporre le targhe esplicative.

ATTENZIONE:

Tutti i documenti, sia quelli allegati alla domanda che quelli inerenti lo S.A.L. e la rendicontazione dovranno pervenire in doppia copia di cui una semplice fotocopia.

Si fa riserva di apporre modifiche ed integrazioni al presente Bando in conformità alle osservazioni che potrebbero essere formulate dalla Commissione europea sul C.d.P. inviato il 27 marzo 2002.

5. Vincolo di destinazione.

Gli immobili realizzati, ristrutturati, ampliati o ammodernati, ivi compresi gli arredi e le attrezzature, in attuazione della presente azione sono vincolati alla destinazione d'uso in ordine alla quale viene concessa l'agevolazione e non possono essere alienati per un periodo di 5 anni dalla data del decreto di liquidazione finale del contributo.

I beni mobili facenti parte dell'investimento contributo non possono essere utilizzati, per tutta la durata del vincolo di destinazione, al di fuori dell'area obiettivo 2 e di sostegno transitorio.

Allo scopo di assicurare il rispetto dei vincoli di cui sopra l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere alla Direzione regionale competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

L'inosservanza del vincolo di cui sopra comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo della restituzione dell'agevolazione maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», i dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti presso la Direzione regionale competente per le finalità di concessione ed erogazione di finanziamenti nell'ambito del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 e saranno trattati anche mediante strumenti informatici ai soli fini istruttori o di attuazione del DOCUP medesimo.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità, pena l'esclusione dai benefici.

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate al soggetto erogatore di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, nonché alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate all'attuazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 e diffuse nei casi previsti dalla legge, da un Regolamento o dalla normativa comunitaria.

4. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge 675/1996 tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Allegato A

AREE AMMESSE AL BANDO PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE						
Comune	Popolazione totale (nell'area del Docup)	Obiettivo 2		Sostegno transitorio	Aree	87. 3, c) (*)
Provincia di Trieste						
Trieste	100.261	58.021	(1)	42.240	(2)	58.021
Duino-Aurisina	8.842	3.368	(3)	5.474	(4)	3.368
Monrupino	849	0	(5)	849	(6)	0
Muggia	13.307	13.307				13.307
San Dorligo della Valle	5.928	37	(7)	5.891	(8)	37
Provincia di Gorizia						
Gorizia	11.788	10.055	(9)	1.733	(10)	10.055
Grado	9.058	8.122	(11)	936	(12)	8.122
Monfalcone	26.734	21.734	(13)	5.000	(14)	21.734
Ronchi dei Legionari	10.233	10.233				10.233
Provincia di Udine						
Arta Terme	2.251	2.251				
Cervignano del Friuli	12.167	203	(15)	11.964	(16)	203
Chiusaforte	881	881				
Forni Avoltri	764	764				
Forni di Sopra	1.178	1.178				
Forni di Sotto	751	751				
Gemona del Friuli	11.294	4.194	(17)	7.100	(18)	
Magnano in Riviera	2.290			2.290		
Malborghetto Valbruna	1.018	1.018				
Paluzza	2.694	2.694				
Pontebba	2.005	2.005				

Prato Carnico	1.170	1.170				
Ravascletto	695	695				
Sauris	437	437				
Sutrio	1.424	1.424				
Tarvisio	5.683	5.683				
Tolmezzo	10.641	3.445	(19)	7.196	(20)	
Venezia	2.298	2.298				
Provincia di Pordenone						
Frisanco	646	646				
Maniago	10.679	10.679				
Montebelluna	4.468	4.468				
Sequals	2.037	2.037				

Note all'allegato A

(*): Le aree che beneficiano della deroga prevista dall'articolo 87. 3, c) corrispondono ai comuni o parti di comuni ammessi a titolo dell'Obiettivo 2

- (1) Circostrizioni di Altipiano Est, Servola-Chiarbola, Valmaura-Borgo San Sergio, area portuale e demanio marittimo
- (2) Circostrizioni di Chiadino-Rozzol e Roiano
- (3) Frazioni di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Sistiana, Medeazza e demanio marittimo
- (4) Restano escluse le frazioni di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Sistiana, Medeazza e demanio marittimo
- (5) Limitatamente all'area ricompresa nell'Autoporto di Ferneti
- (6) Resta esclusa l'area ricompresa nell'Autoporto di Ferneti
- (7) Limitatamente all'area rientrante nell'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT)
- (8) Resta esclusa l'area rientrante nell'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT)
- (9) Limitatamente alle circostrizioni di Piedimonte, S. Andrea, S. Rocco-S. Anna e Madonnina del Fante (limitatamente al tratto stradale costituito dal viadotto denominato Via Livio Cecotti e sponda destra del fiume Isonzo)
- (10) Limitatamente alla circostrizione di Campagnuzza
- (11) Resta esclusa la frazione di Fossalun
- (12) Limitatamente alla frazione di Fossalun
- (13) Incluso il demanio marittimo; resta escluso il comune catastale di San Polo
- (14) Limitatamente al comune catastale di San Polo
- (15) Limitatamente all'area ricompresa nel Consorzio di Sviluppo Industriale dell'Aussa Corno
- (16) Resta esclusa l'area ricompresa nel Consorzio di Sviluppo Industriale dell'Aussa Corno
- (17) Resta esclusa la parte alta del comune delimitata, a Est-Sud-Nord, dai confini amministrativi del comune e, a Ovest, dalla linea ferroviaria Udine-Tarvisio
- (18) Limitatamente alla parte alta del comune delimitata, a Est-Sud-Nord, dai confini amministrativi del comune e, a Ovest, dalla linea ferroviaria Udine-Tarvisio
- (19) Resta esclusa l'area Sud-Ovest, area quartiere Betania, area zona residenziale Nord, abitato principale frazione di Cadunea, di Caneva, di Casanova, di Cazzaso, di Fucea, di Illegio, di Imponzo, di Lorenzaso e di Terzo
- (20) Limitatamente all'area Sud-Ovest, area quartiere Betania, area zona residenziale Nord, abitato principale frazione di Cadunea, di Caneva, di Casanova, di Cazzaso, di Fucea, di Illegio, di Imponzo, di Lorenzaso e di Terzo

Allegato B

AREE MONTANE AMMESSE AL BANDO COMMERCIO EQUO E SOLIDALE SUDDIVISE PER FASCIA MONTANA			
Comune	Fascia A	Fascia B	Fascia C
Provincia di Udine			
Arta Terme			Tutto il comune
Chiusaforte			Tutto il comune
Forni Avoltri			Tutto il comune
Forni di Sopra			Tutto il comune
Forni di Sotto			Tutto il comune
Gemona del Friuli	Tutto il comune		
Magnano in Riviera	Tutto il comune		
Malborghetto Valbruna			Tutto il comune
Paluzza			Tutto il comune
Pontebba			Tutto il comune
Prato Carnico			Tutto il comune
Ravascletto			Tutto il comune
Sauris			Tutto il comune
Sutrio			Tutto il comune
Tarvisio			Tutto il comune
Tolmezzo	Tutto il comune ad esclusione delle frazioni rientranti nella fascia c		Frazioni di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova, Lorenzaso

Venzone		Tutto il comune	
Provincia di Pordenone			
Frisanco			Tutto il comune
Maniago	Tutto il comune		
Monteale Valcellina	Tutto il comune		
Sequals	Tutto il comune		

Allegato C

Centri urbani con popolazione o flusso turistico superiore alle 10.000 persone


PROVINCIA DI TRIESTE	+ 10.000 abitanti	+ 10.000 presenze annue
<i>Trieste</i>	•	
<i>Duino-Aurisina</i>		•
<i>Monrupino</i>		•
<i>Muggia</i>	•	
<i>San Dorligo della Valle</i>		•
PROVINCIA DI GORIZIA		
<i>Gorizia</i>	•	
	•	
<i>Grado</i>		•
<i>Monfalcone</i>	•	
<i>Ronchi dei Legionari</i>	•	
PROVINCIA DI UDINE		
<i>Arta Terme</i>		•
<i>Cervignano del Friuli</i>	•	
<i>Chiusaforte</i>		•
<i>Forni Avoltri</i>		•
<i>Forni di Sopra</i>		•
<i>Forni di Sotto</i>		•
<i>Gemona del Friuli</i>	•	
<i>Magnano in Riviera</i>		•
<i>Malborghetto Valbruna</i>		•
<i>Paluzza</i>		•
<i>Pontebba</i>		•
<i>Prato Carnico</i>		•
<i>Ravaschetto</i>		•
<i>Sauris</i>		•
<i>Sutrio</i>		•
<i>Tarvisio</i>		•
<i>Tolmezzo</i>	•	
<i>Venzone</i>		•
PROVINCIA DI PORDENONE		
<i>Frisanco</i>		•
<i>Maniago</i>	•	
<i>Montebelluna</i>		•
<i>Sequals</i>		•



REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA



MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEL TERZIARIO

DOCUP OBIETTIVO 2
2000-2006

Complemento di programmazione approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione
del 22 marzo 2002, n.846

*AZIONI COFINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA (FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE), DALLO STATO E DALLA REGIONE*

Asse 2

Misura: 2.1 Aiuti agli investimenti delle imprese

Azione: 2.1.2 Aiuti agli investimenti delle imprese del Settore Commercio equo e solidale

B A N D O (2a PARTE)

FAC-SIMILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
ALLEGATO ALLE MODALITA' DI ATTUAZIONE (BANDO)

**FAC SIMILE DOMANDA
(IN BOLLO)**

Alla
Direzione regionale del commercio, del turismo e
del terziario
Viale Miramare, 19
34100 TRIESTE

Oggetto: DOCUP- Obiettivo 2, 2000-2006, della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il sottoscritto (cognome e nome), in qualità di legale
rappresentante dell'Associazione/Ente con sede legale in (Comune,
Provincia, via, n.)
codice fiscale partita IVA
telefono fax
indirizzo e - mail.....

CHIEDE

di ottenere l'agevolazione prevista

in regime d'aiuto.....

e di aver diritto alle maggiorazioni previste nelle aree incluse negli aiuti a finalità regionale

di cui all'art.87, paragrafo 3, lettera c del Trattato.....

SI

NO

ovvero

in regime "de minimis" - ricadendo l'intervento proposto in zona montana -.....

dal Documento unico di programmazione per l'Obiettivo 2 2000-2006 del Friuli Venezia Giulia di
cui **all'Asse 2 - Azione 2.1.2. - Aiuti agli investimenti delle imprese del Settore Commercio**

per

l'ampliamento/ la ristrutturazione/l'ammodernamento/riqualificazione dell'attività sita in (Comune,
Provincia, via, n.)

.....

che ricade in zona :.....Obiettivo 2.....

ovvero(*barrare la casella che interessa*) Sostegno Transitorio

al fine di avviare la seguente iniziativa:

D I C H I A R A

A. di conoscere ed accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando;

B. di avere la disponibilità degli immobili a fronte dei quali è stato redatto il progetto, in qualità di
proprietario dei medesimi / del titolo di.....come da documento allegato;

C. di non aver richiesto altre pubbliche provvidenze a fronte del medesimo programma

ovvero

che l'impresa ha richiesto/ottenuto a titolo di Regime d'aiuto le seguenti pubbliche provvidenze a fronte del medesimo programma d'investimento (indicare gli estremi della legge, la data di concessione e l'importo):

D. di non aver ricevuto, nell'ultimo triennio, contributi in regime "de minimis"

ovvero

che l'impresa ha richiesto/ottenuto nell'ultimo triennio i seguenti contributi in regime "de minimis" (indicare gli estremi di legge, la data di concessione e l'importo):

E. che l'importo complessivo degli investimenti a fronte dei quali si propone la presente domanda di contributo ammonta ad Euro.....;

F. che l'impresa è in attività, non è in stato di liquidazione e non è sottoposta ad alcuna procedura concorsuale.

SI IMPEGNA

1. ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei propri dipendenti, nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;
2. al rispetto della normativa prevista dal collocamento, con particolare riferimento alle pari opportunità uomo - donna;
3. al rispetto della vigente normativa urbanistica, ambientale, sanitaria nonché ad eseguire, qualora non già esistenti, tutte le opere necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche in modo da non discriminare, negli spazi aperti al pubblico, i disabili;
4. nel caso d'acquisto o ristrutturazione di beni immobili, a presentare presso il Comune in cui ha sede l'iniziativa il progetto definitivo (nel caso non fosse ancora assentito e non fosse prodotto in allegato alla domanda), redatto in conformità all'elaborato grafico di massima allegato alla presente domanda ed, in ogni caso, ad eseguire le opere ed effettuare gli eventuali acquisti connessi nel rispetto delle previsioni progettuali e di spesa uniti alla presente domanda;
5. a comunicare eventuali altri contributi richiesti od ottenuti dopo la presentazione della presente domanda e fino alla concessione dell'agevolazione di cui al presente Bando;
6. a rispettare gli obblighi previsti al punto 4 del bando.

A L L E G A

la seguente documentazione:

a) per quanto concerne i programmi comprendenti opere edilizie:

- relazione illustrativa dell'iniziativa con indicazione del tipo d'intervento, descrizione delle opere e dell'impatto ambientale, indicando le procedure e le autorizzazioni necessarie per la loro realizzazione, nonché gli elementi di cui al punto 2 del Bando;
- preventivo di spesa suddiviso per categorie di lavori e forniture, nonché l'originale o copia conforme del progetto depositato o da depositare in Comune;
- estremi dell'autorizzazione e dei pareri sul progetto (se già rilasciati), oppure dichiarazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche comunali e regionali resa da tecnico abilitato (modello B).

•

b) per tutte le iniziative:

- presentazione del soggetto richiedente (cenni storici, sviluppo dell'impresa);
- piano di copertura finanziaria;
- relazione sulla gestione economico-finanziaria dell'intervento, con indicazione di eventuali ricadute occupazionali;
- preventivo di spesa analitico e suddiviso per categorie di lavori e di acquisti;
- dichiarazione di un tecnico abilitato - nel caso di investimenti per i quali non risulta necessaria la relativa progettazione - di idoneità dell'unità immobiliare oggetto dell'iniziativa alle normative igienico sanitarie e di sicurezza del posto di lavoro;
- ultimi due bilanci approvati + nota integrativa (per i soggetti obbligati). Per gli altri soggetti specifica di dettaglio dei mutui e leasing presenti in bilancio. Per le imprese che hanno compilato il bilancio in forma abbreviata sarà necessaria una specifica della voce indebitamento, con l'indicazione " verso sistema bancario ", " fornitori " e " altri ";
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante i limiti dimensionali dell'impresa (modello A);

Luogo e data

Timbro dell'impresa

FIRMA

(legale rappresentante/titolare

.....

A**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'****(art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445)**

Io sottoscritto (*legale rappresentante/titolare*
nato a il
residente in via n.
in riferimento alla richiesta di contributo per l'iniziativa
di.....

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità, che l'impresa/Ente/Associazione
.....
con sede legale a
via n.
codice fiscale/partita IVA di cui sono il
legale rappresentante:

- si configura in una media impresa, così come definita dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996 (GU L 107 del 30 aprile 1996, pag.4), con un numero inferiore a 250 dipendenti **(1)** e che non supera i 40 milioni di EUR di fatturato annuo o un totale di bilancio annuo di 27 milioni di EUR **(2)** e possiede il requisito di indipendenza **(3)**;
- si configura in una piccola impresa, così come definita dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996 (GU L 107 del 30 aprile 1996, pag.4), e con un numero inferiore a 50 dipendenti **(1)** e che non supera i 7 milioni di EUR di fatturato annuo o un totale di bilancio annuo di 5 milioni di EUR **(2)** e possiede il requisito di indipendenza **(3)**;

Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data

IL DICHIARANTE
(firma per esteso leggibile)

N.B.:

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art.38,comma 3, del DPR n. 445/2000)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO A:

- (1) *Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative annue (ULA), cioè al numero di dipendenti a tempo pieno durante l'anno relativo all'ultimo bilancio approvato, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; il totale degli occupati, espresso in ULA, deve essere arrotondato all'unità intera inferiore.*
- (2) *I dati relativi al fatturato e del totale di bilancio vanno desunti dall'ultimo bilancio approvato; Nel caso di impresa di nuova creazione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.*
- (3) *Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.*

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento all'allegato I al REGOLAMENTO CE N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

B**OBIETTIVO 2****AZIONE 2.1.2 - Aiuti agli investimenti delle imprese del settore commercio****DICHIARAZIONE A FIRMA DEL TECNICO ABILITATO**

Il sottoscritto (*cognome e nome*
nato a il
residente in via tel.:
iscritto all'albo n.
In merito all' intervento di da
effettuarsi in Comune di

DICHIARA

1. il progetto, così come trasmesso allegato alla domanda di contributo, è conforme alle prescrizioni urbanistiche comunali e regionali:

è quello definitivo approvato dal Comune

è di massima. Pertanto, si impegna a produrre quello definitivo quanto prima e, comunque, prima della erogazione del contributo.

2. le opere progettate ricadono in area Obiettivo 2/ Sostegno Transitorio ed, inoltre:

non ricadono all'interno dei Parchi regionali e degli Ambiti di tutela ambientale;

ricadono all'interno dei Parchi regionali o degli Ambiti di tutela ambientale, sono stati, comunque, assolti gli adempimenti in materia di tutela ambientale.

3. il progetto medesimo:

contiene le opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche;

non comprende le stesse, in quanto l'immobile risulta già adeguato alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato, sottoscritto.

Luogo e data

Timbro

IL DICHIARANTE
(firma per esteso leggibile

.....

RELAZIONE GENERALE DI PROGRAMMA

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. PROGRAMMA

Programma d'investimento di EURO.....
 per la realizzazione/ riqualificazione dell'attività
 di.....da gestirsi nell'immobile sito in
 Comune di.....
 via.....circoscrizione.....
 ricadente in area Obiettivo 2/ Sostegno transitorio, ove viene realizzato
 l'investimento mediante lavori di edificazione/ristrutturazione/ampliamento
 dell'immobile, ovvero tramite il solo acquisto di attrezzature per

1.2 SOGGETTO RICHIEDENTE

Denominazione

Forma Giuridica Codice fiscale

Capitale sociale Lire..... Versato Lire

Data di costituzione Data scadenzaData inizio attività

Iscrizione C.C.I.A.A. : Data N. Provincia

Iscrizione INPS N. Settore

Rappresentante legale.....

Sede.....tel.....fax.....

BANCA d'appoggio (per l'erogazione del contributo):

.....Sede.....

Filiale di.....Via.....n°.....

CAB.....ABI.....n° c/c.....

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante/titolare

1.3. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E SETTORIALI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

(indicare il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda o, nel caso(solo de minimis) di progetto ancora da avviare, al momento dell'avvio del progetto; non vanno computati il titolare, i soci, il coniuge e i familiari)

Dipendenti: Dirigenti N. Impiegati N. Operai N.

Altre qualifiche (specificare) N.....

Ulteriori occupati N.....
(compresi titolare/soci e familiari direttamente occupati nell'impresa)

Totale occupati N.....

Fatturato Lire anno Attivo patrimoniale Lire
(i dati vanno desunti dall'ultimo bilancio approvato)

Indicazione delle imprese delle quali si detengono quote del capitale sociale:

a) Denominazione Quota Capitale (in percentuale).....

Fatturato Lire Dipendenti N.

b) Denominazione Quota Capitale (in percentuale).....

Fatturato Lire Dipendenti N.

c) Denominazione Quota Capitale (in percentuale).....

Fatturato Lire Dipendenti N.

Attività svolta : (situazione di fatto).....

.....

Codice Attività (situazione certificata dalla C.C.I.A.A. e riferita all'attività prevalente).....

Attività dopo realizzato l'investimento (indicare se rimarrà la medesima oppure le eventuali modifiche- tenendo conto che una volta realizzato l'intervento la prevalenza dovrà permanere commerciale):.....

.....

1.4. CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO

Scopo dell'investimento:

- un incremento della attività e della presenza sul mercato;
- un aumento dell'effetto occupazionale
- un aumento ed una migliore qualità dei servizi commerciali;
- ulteriori finalità previste con riferimento anche alle priorità richieste: *(descrizione)*
.....
.....
.....
.....

1.5. TIPOLOGIA DELL'INIZIATIVA (specificare in base al punto 1.3. del BANDO, barrando la casella corrispondente all'intervento programmato).

- | | | | |
|--------------------------------------|----|---|--|
| Investimenti materiali e immateriali | ed | <input type="checkbox"/> - Realizzazione nuova attività
<input type="checkbox"/> - Ampliamento attività esistente
<input type="checkbox"/> - Ammodernamento | <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> |
| - Arredamento strettamente connesso | | <input type="checkbox"/> | |

2. VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA

(leggere le indicazioni contenute nelle istruzioni per la compilazione della domanda)

2.1. PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

a) Cenni storici e sviluppo del soggetto *(breve storia del suo sviluppo nel tempo, le attività)*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....(eventuali allegati)

b) Struttura aziendale *(ubicazione, capacità, totali occupati e - superficie occupata e coperta, breve storia dell'immobile anche con riferimento alla proprietà ed alla gestione)*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....(eventuali allegati)

2.2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO

a) Caratteristiche tecnico-progettuali *(si rimanda alla relazione tecnica di progetto)*

si tratta comunque, in sintesi, di opere di.....

alle quali si aggiungono i seguenti acquisti *(illustrare la connessione con l'intervento)*.....

.....
.....

b) Organizzazione funzionale *(attuale e prevista nella situazione di regime)* e bacino d'utenza

.....
.....
.....

c) Obiettivi fisici da conseguire e risultati attesi *(in termini quantitativi o di incrementi rispetto alla situazione attuale ed in riferimento all'articolazione dei costi d'investimento di cui all'allegata tabella 1 ed a quelli di esercizio relativi all'ultimo bilancio consuntivo e riprodotti nella tabella 2 allegata, descrizione dei benefici economici e dei rientri previsti nella medesima tabella 2 allegata)*

.....

 d) Anno di entrata a regime della nuova attività o della attività come modificata a seguito della realizzazione del presente programma:.....

2.3. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI OCCUPAZIONALI

a) Occupazione media annua in fase di cantiere

b) Occupazione diretta media annua nella fase a regime: confronto con la situazione attuale e calcolo dell'eventuale occupazione incrementale, per qualifica

c) Rapporto capitale investito per addetto

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante/titolare

3. PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA

MEZZI FINANZIARI A SOSTEGNO DELL'INVESTIMENTO PROGETTATO

	(EURO)	%
Totale costo intervento		100,00
Quota coperta con mutui		
Quota coperta con fondi del soggetto richiedente (<i>specificare capitale proprio, prestiti, ecc.</i>)		
Quota coperta dal contributo		
Altri (<i>specificare</i>)		

FASE DI CANTIERE

Indicare i criteri e le risorse attivate per far fronte alle eventuali minori entrate- ricavi e/o maggiori costi di gestione connessi al periodo di esecuzione dell'intervento ed ogni altra notizia ritenuta utile:
.....

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante/titolare

TABELLA 1
COSTI DI INVESTIMENTO

(riportare il costo complessivo per voce risultanti dal preventivo di spesa analitico dei lavori e degli acquisti allegato)
 (in EURO)

VOCI DI COSTO	REALIZZATI (per interventi in "de minimis" può riguardare tutte le voci dal 27.11.2000- per regime di aiuto solo acquisto aree a fronte lavori non ancora iniziati)	DA REALIZZARE: ANNI		TOTALI
		1	2	
a) ACQUISIZIONE DI AREE (terreni, fabbricati, ecc.) (max 10% e max 50%)				
b) OPERE MURARIE				
c) IMPIANTI E ATTREZZATURE				
d) ATTREZZATURE INFORMATICHE				
e) TOTALE IMPORTO LAVORI (b + c + d)				
f) SPESE GENERALI E TECNICHE, PROGETTAZIONE, STUDI, ECC. (% su e) - in base DPGR 011/Pres. del 2001)				
g) ARREDI FUNZIONALI				
TOTALE COSTO AL NETTO DELL'I.V.A. (a + e + f + g)				

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante/titolare

TABELLA 2

GESTIONE DELL'INTERVENTO (dall'anno a regime per 5 anni)

(in EURO)

	ANNI					
	anno a regime	1	2	3	4	5
VOCI DI COSTO O DI RICAVO						
Costo di personale						
Costi energetici						
Acquisto prodotti per il consumo						
Costi di servizio per il consumo						
Costi di manutenzione ordinaria						
Altri costi (specificare)						
Spese generali						
Imposte e tasse						
Costi di manutenzione ordinaria						
TOTALE COSTI						
Ricavi da vendita di beni						
Ricavi da vendita di servizi						
Altri ricavi						
TOTALE RICAVI						
SALDO (TOTALE COSTI - TOTALE RICAVI)						

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante/titolare

TABELLA 3

PIANO FINANZIARIO DELL'IMPRESA(dall'anno a regime per 5 anni)

DESCRIZIONE	(in EURO)				
	1	2	3	4	5
<i>Entrate</i>					
Totale ricavi di gestione (1)					
Incessi per altre attività extragestionali					
Apporto di capitale sociale					
Contributi e sovvenzioni in c/ capitale					
Finanziamenti a breve termine ordinari					
Finanziamenti a breve termine agevolati					
Finanziamenti a termine medio lungo ordinari					
Finanziamenti a termine medio lungo agevolati					
TOTALE ENTRATE					
<i>Uscite</i>					
Totale costi di gestione (2)					
Pagamenti a fronte immobilizzazioni (investimenti)					
Pagamenti a fronte di manutenzione straordinaria					
Pagamenti per interessi passivi					
Rimborsi di finanziamenti a breve termine ordinari					
Rimborsi di finanziamenti a breve termine agevolati					
Rimborsi di finanziamenti a termine medio lungo ordinari					
Rimborsi di finanziamenti a termine medio lungo agevolati					
TOTALE USCITE					
AVANZO/DISAVANZO GENERATO NELL'ANNO					

(1) Vedi TOTALE RICAVI della tabella 2

(2) Vedi TOTALE COSTI della tabella 2

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante/titolare

4. CARATTERISTICHE DELLA PROGETTAZIONE E TEMPI

4.1. STATO DELLA PROGETTAZIONE

(barrare quello che interessa)

- Progetto preliminare
- Progetto (specificare) depositato al Comune in data.....
- Progetto definitivo approvato

4.2 . AUTORIZZAZIONI E PARERI GIA' CONSEGUITI O D.I.A .GIA' DEPOSITATO

ENTE	NATURA	ESTREMI ATTO
.....		
.....		
.....		
.....		

4.3 . AUTORIZZAZIONI E PARERI DA CONSEGUIRE

ENTE	NATURA	ESTREMI DELLA RICHIESTA
.....		
.....		
.....		
.....		

4.4 .DICHIARAZIONE DEL TECNICO ABILITATO (modello B)

4.5 . TEMPO DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

- Durata prevista lavori (n. mesi).....
- Data prevista inizio lavorigiorno.....mese anno
- Data prevista fine lavori giorno.....mese anno

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante/titolare

4.6 . DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE/TERRENO OGGETTO DELL'INTERVENTO

Titolo di proprietà

Altro titolo.....
(vedi istruzioni allegate)

4.7. LAVORI GIA' EFFETTUATI ("de minimis")
(sono ammissibili le iniziative avviate dal 27.11.2000)

Data inizio lavori.....(allegare idoneo documento comprovante)

Descrizione

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Stato di avanzamento attuale.....

.....
.....

Spese già effettuate alla data di presentazione della domanda (come da tabella 1)
EURO.

Concessioni edilizie o autorizzazioni o D.I.A. di
riferimento.....

.....
.....

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante/titolare

5. CRITERI DI PRIORITA'

Il programma di investimento prevede:

1)	Iniziative per le quali le imprese richiedenti si impegnano a produrre la documentazione finale di spesa entro l'anticipato termine del 13 settembre 2003.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	punti 3
2)	Cantierabilità - iniziative con progetti esecutivi allegati alla domanda corredati di tutte le autorizzazioni necessarie ad avviare i lavori.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	punti 3
3)	Iniziative rivolte all'acquisizione di certificazioni ambientali (ISO 14000 o EMAS) e/o conseguimento del marchio Ecolabel.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	punti 1
4)	Iniziative localizzate in area montana, fascia C - individuata nell'allegato al presente bando.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	punti 3
5)	Iniziative localizzate in area montana, fascia A e B - individuata nell'allegato al presente bando.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	punti 1
6)	Iniziative che determinano una riduzione di rifiuti, dei consumi energetici e delle emissioni.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	punti 1
7)	Realizzazione di nuove iniziative	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	punti 1
8)	Nuove assunzioni a tempo indeterminato (<i>NUOVI DIPENDENTI NELL'ANNO A REGIME</i>)	NUMERO		punti 1 ogni 2 nuovi assunti
9)	Iniziative intraprese da imprenditorialità giovanile *	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	punti 1
	Iniziative intraprese da imprenditorialità femminile**	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	punti 1
<p>*Per imprenditoria giovanile s'intende l'impresa individuale gestita esclusivamente da giovani i tra 18 ed i 40 anni o la società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, sono in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni.*</p> <p>**Per imprenditoria femminile s'intende l'impresa individuale gestita da donne o la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60% da donne e la società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne ed i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da donne.</p>				

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante/titolare

INFORMAZIONI RELATIVE AL MONITORAGGIO
(da compilare)

AZIONE 2.1.2.- COMMERCIO EQUO SOLIDALE

Indicatori di risultato	<i>Valore atteso</i>
Occupazione diretta generata dalle iniziative finanziate	

Indicatori di risultato	<i>SI/ NO</i>
Nuove iniziative realizzate nei comuni di fascia C	
Investimenti che prevedono un miglioramento delle performance ambientali	

Indicatori di risultato	<i>SI/ NO</i>	<i>Valore atteso dell'investimento (Euro)</i>
Investimenti finalizzati all'ottenimento di certificazioni ambientali		

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

DOMANDA DI CONTRIBUTO deve essere riprodotta in bollo seguendo le indicazioni del fac-simile e sottoscritta dal legale rappresentante/titolare dell'impresa

RELAZIONE GENERALE
DI PROGRAMMA Può essere compilata utilizzando direttamente i moduli predisposti oppure può essere riprodotta in carta semplice seguendo obbligatoriamente tutte le indicazioni riportate sul modulo.

A ciascuna pagina devono essere apposti il timbro dell'impresa e nell'apposito spazio a destra la firma del medesimo soggetto che sottoscrive la domanda di contributo. La stessa cosa viene richiesta per le risposte allegate.

Detta relazione sarà inoltre integrata da quella tecnico illustrativa che fa parte del progetto .

Si rammenta che quest'ultimo, se allegato alla domanda insieme alle ottenute autorizzazioni, costituirà titolo di priorità. Altrimenti dovrà comunque pervenire alla Direzione Regionale competente ai fini dell'erogazione del contributo.

BILANCI Inviare copia dei bilanci.

E' necessario apporre il timbro dell'impresa e la firma del medesimo soggetto che sottoscrive la domanda sulla specifica richiesta.

PREVENTIVO DI SPESA Deve essere estremamente dettagliato e comprensivo dei lavori, degli impianti, delle attrezzature fisse e degli acquisti con allegate le offerte delle rispettive ditte. Sarà inoltre integrato dal computo metrico estimativo dei lavori che fa parte del progetto .

Si rammenta che quest'ultimo, se allegato alla domanda insieme alle ottenute autorizzazioni, costituirà titolo di priorità. Altrimenti dovrà comunque pervenire alla Direzione Regionale competente ai fini dell'erogazione del contributo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' Deve essere allegata, utilizzando l'apposito modello A, con firma del legale rappresentante/titolare dell'impresa.

Barrare l'opzione che interessa.

DICHIARAZIONE DEL TECNICO ABILITATO Il modello B deve essere compilato e sottoscritto dal progettista o da un tecnico abilitato.

DISPONIBILITÀ DELL'IMMOBILE/TERRENO OGGETTO DELL'INTERVENTO In caso di opere eseguite da impresa non proprietaria dell'immobile (locazione, usufrutto, ecc.) è necessario produrre una dichiarazione di assenso del proprietario all'esecuzione delle stesse, che attesti contemporaneamente l'impegno ad assumersi tutti gli obblighi derivanti dalla presentazione della domanda di contributo.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 agosto 2002, n. 2808.

Decreto legislativo 152/1999. Designazione delle acque destinate alla vita dei molluschi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTE le disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2093 del 20 luglio 2000, avente per oggetto la «Designazione delle acque marine e lagunari destinate alla molluschicoltura» con la quale si è provveduto a designare le acque dell'arco costiero e delle lagune di Grado e di Marano Lagunare della Regione Friuli-Venezia Giulia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 152/1999, le Regioni interessate provvedono alle designazioni complementari oppure alla revisione delle designazioni già effettuate qualora insorgano elementi imprevisti al momento della designazione;

VISTO l'articolo 15 del decreto legislativo 152/1999 relativo all'accertamento dei requisiti di qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi;

VISTI i risultati del monitoraggio effettuato nel 2001 dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (A.R.P.A.) volti all'accertamento della validità delle acque destinate alla vita dei molluschi, pervenuti alla Direzione regionale dell'ambiente del 23 maggio 2002 con nota prot. n. 6423/2002/TA/VR/102 del 20 maggio 2002;

VISTA la relazione del competente Servizio delle Infrastrutture Civili e della Tutela delle Acque dall'Inquinamento della Direzione regionale dell'ambiente del 24 luglio 2002, con la quale viene proposta la revisione della designazione delle acque marine destinate alla vita dei molluschi adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 2093 del 20 luglio 2000;

ATTESO che appare opportuno aggiornare la designazione effettuata con deliberazione n. 2093 del 20 luglio 2000, in maniera da recepire le proposte formulate dall'A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia il 7 giugno 2002 con nota n. prot. 7334/TA-ML 102;

RILEVATO che le acque designate vengono delimitate a mezzo di coordinate geografiche riferite alla

carta nautica n. 39 dell'Istituto idrografico della Marina Militare e che la designazione viene effettuata considerando separatamente le acque delle Province di Trieste, Gorizia e Udine;

RITENUTO che le Province e i Comuni, i cui territori insistono sulle acque designate, sono tenuti ad adottare tutti i necessari provvedimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di proteggere o migliorare le acque marine dell'arco costiero e delle lagune di Grado e Marano Lagunare della Regione Friuli-Venezia Giulia, che sono sede di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Le acque marine dell'arco costiero e salmastre delle lagune del Friuli-Venezia Giulia che sono sede di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, vengono così designate:

PROVINCIA DI TRIESTE

Acque conformi

Le acque marine comprese tra il Comune di Stato (Muggia) e Punta Ronco (Muggia) delimitate dal poligono i cui vertici sono:

<i>Punti</i>	<i>longitudine</i>	<i>latitudine</i>
TS 01	13°43'24"	45°35'39"
TS 02	13°43'07"	45°35'39"
TS 03	13°42'46"	45°35'54"
TS 04	13°41'58"	45°36'12"
TS 09	13°43'52"	45°36'49"
TS 08	13°44'08"	45°36'47"
TS 07	13°44'09"	45°36'36"

Le acque marine prospicienti internamente la diga Rizzo delimitate dal poligono i cui vertici sono:

<i>Punti</i>	<i>longitudine</i>	<i>latitudine</i>
TS 10	13°44'21"	45°37'01"
TS 11	13°44'20"	45°37'01"
TS 18	13°44'13"	45°37'35"
TS 19	13°44'12"	45°37'35"

Le acque marine prospicienti la diga Rizzo delimitate dal poligono i cui vertici sono:

<i>Punti</i>	<i>longitudine</i>	<i>latitudine</i>
TS 12	13°44'19"	45°37'01"
TS 13	13°44'18"	45°37'01"
TS 14	13°44'07"	45°37'48"
TS 17	13°44'10"	45°37'48"
TS 18	13°44'13"	45°37'36"
TS 19	13°44'12"	45°37'35"

La linea di costa compresa tra Sistiana (Duino-Aurisina) e Grignano delimitata dal poligono i cui vertici sono:

<i>Punti</i>	<i>longitudine</i>	<i>latitudine</i>
TS 20	13°42'46"	45°42'30"
TS 21	13°42'24"	45°42'18"
TS 27	13°37'42"	45°45'21"
TS 26	13°37'42"	45°46'03"

Le acque marine comprese tra Sistiana (Duino-Aurisina) ed il Confine della Provincia di Trieste delimitate dal poligono i cui vertici sono:

<i>Punti</i>	<i>longitudine</i>	<i>latitudine</i>
TS 32	13°36'56"	45°45'56"
TS 33	13°36'08"	45°45'58"
TS 34	13°35'13"	45°46'15"
TS 35	13°34'51"	45°46'28"
TS 39	13°35'01"	45°45'31"
TS 38	13°36'14"	45°45'31"
TS 37	13°36'56"	45°45'51"

La linea di costa compresa tra Sistiana (Duino-Aurisina) ed il Confine della Provincia di Trieste delimitata dal poligono i cui vertici sono:

<i>Punti</i>	<i>longitudine</i>	<i>latitudine</i>
TS 31	13°36'56"	45°46'14"
TS 32	13°36'56"	45°45'56"
TS 33	13°36'08"	45°45'58"
TS 34	13°35'13"	45°46'15"
TS 35	13°34'51"	45°46'28"
TS 36	13°34'50"	45°46'50"

PROVINCIA DI GORIZIA

Acque conformi

Le acque marine comprese tra la linea di costa e la spezzata i cui vertici sono indicati con le seguenti coordinate geografiche:

<i>Punti</i>	<i>longitudine</i>	<i>latitudine</i>
GO 13	13°25'32"	45°40'34"
GO 15	13°27'26"	45°36'57"
GO 09	13°32'44"	45°39'19"
GO 04	13°35'59"	45°42'31"
GO 29	13°37'12"	45°37'38"
GO 28	13°18'50"	45°32'36"
GO 27	13°17'22"	45°31'13"
GO 21	13°15'45"	45°38'57"
GO 19	13°18'01"	45°42'24"

Nel poligono sopra descritto si individua come «non designata» l'area di rispetto della discarica a mare di raggio pari a 2000 m. e centro nel punto:

<i>Punti</i>	<i>longitudine</i>	<i>latitudine</i>
GO 30	13°35'11"	45°39'36"

Nel poligono sopra descritto si individua come «non designata» l'area di rispetto della discarica a mare di raggio pari a 2000 m e centro nel punto:

<i>Punti</i>	<i>longitudine</i>	<i>latitudine</i>
GO 31	13°20'41"	45°37'00"

Acque non conformi

Tutte le acque della laguna di Grado, delimitata dalla terra ferma a Nord e Nord-Est e la spezzata, a Sud e Ovest, i cui vertici sono individuati dalle seguenti coordinate:

<i>Punti</i>	<i>longitudine</i>	<i>latitudine</i>
GO 33	13°24'57"	45°41'11"
GO 22	13°15'08"	45°42'50"
UD 01	13°14'44"	45°45'06"

Le acque marine della zona costiera comprese tra il confine con la Provincia di Trieste e Grado Pineta + le acque marine della zona di Porto Buso delimitate dalle seguenti coordinate geografiche:

<i>Punti</i>	<i>longitudine</i>	<i>latitudine</i>
GO 01	13°33'08"	45°46'38"
GO 05	13°35'22"	45°45'05"
GO 04	13°35'59"	45°42'31"
GO 09	13°33'44"	45°39'19"
GO 15	13°27'26"	45°36'57"
GO 13	13°25'32"	45°40'34"
GO 19	13°18'01"	45°42'24"
GO 21	13°15'45"	45°38'57"
GO 25	13°15'04"	45°42'18"

Nel poligono sopra descritto si individuano come «non designate» e acque marine corrispondenti alla condotta a mare e diffusore delle fognature del Comune di Grado delimitate della seguenti coordinate geografiche:

<i>Punti</i>	<i>longitudine</i>	<i>latitudine</i>
GO 07	13°28'10"	45°42'10"
GO 08	13°31'08"	45°40'18"
GO 10	13°30'37"	45°39'54"
GO 12	13°27'41"	45°41'43"

Nel poligono sopra descritto si individuano come «non designate» le acque marine relative alla fascia di mare comprendente la prevista condotta a mare a servizio dell'impianto di depurazione di Staranzano delimitata dalle seguenti coordinate:

<i>Punti</i>	<i>longitudine</i>	<i>latitudine</i>
GO 36	13°32'15"	45°46'49"
GO 37	13°33'35"	45°45'44"
GO 38	13°33'59"	45°45'05"
GO 39	13°35'35"	45°44'05"
GO 40	13°36'28"	45°41'14"
GO 41	13°34'59"	45°41'00"
GO 42	13°34'09"	45°43'34"

GO 43	13°32'49"	45°44'22"
GO 44	13°32'20"	45°45'03"
GO 45	13°31'22"	45°45'54"

PROVINCIA DI UDINE

Acque conformi

Acque della laguna di Marano:

le acque chiuse dal poligono i cui vertici sono indicati con le seguenti coordinate geografiche:

<i>Punti</i>	<i>longitudine</i>	<i>latitudine</i>
UD 49	13°04'39"	45°41'39"
UD 50	13°07'14"	45°41'21"
UD 17	13°11'00"	45°42'41"
UD 07	13°14'22"	45°43'14"
UD 01	13°14'44"	45°45'06"
UD 38	13°11'58"	45°45'57"
UD 39	13°10'53"	45°45'39"
UD 40	13°09'43"	45°45'06"
UD 41	13°08'42"	45°45'03"
UD 42	13°08'42"	45°44'18"

Nel poligono sopra descritto sono escluse, in quanto «non designate», le acque che individuano l'area di pertinenza della condotta a mare a servizio dell'impianto di depurazione di San Giorgio di Nogaro, così delimitato:

<i>Punti</i>	<i>longitudine</i>	<i>latitudine</i>
UD 04	13°13'36"	45°45'15"
UD 37	13°13'34"	45°42'59"
UD 03	13°14'22"	45°45'08"
UD 07	13°14'22"	45°43'14"

Acque marino costiere:

le acque marine comprese tra la foce del fiume Tagliamento e Porto Buso fino alla batimetrica dei 7 metri i cui vertici sono indicati con le seguenti coordinate geografiche:

<i>Punti</i>	<i>longitudine</i>	<i>latitudine</i>
UD 26	13°06'06"	45°38'30"
UD 27	13°07'08"	45°37'44"
UD 10	13°15'03"	45°43'06"
GO 26	13°15'17"	45°41'12"

Nel poligono sopra descritto sono escluse in quanto «non designate», le acque che individuano l'area di pertinenza delle condotte a mare a servizio degli impianti di depurazione di Lignano Sabbiadoro a San Giorgio di Nogaro, così rispettivamente delimitati:

<i>Punti</i>	<i>longitudine</i>	<i>latitudine</i>
UD 25	13°07'13"	45°40'16"
UD 28	13°08'05"	45°39'40"
UD 21	13°07'48"	45°40'38"
UD 22	13°08'50"	45°39'55"

<i>Punti</i>	<i>longitudine</i>	<i>latitudine</i>
UD 13	13°13'45"	45°42'49"
UD 14	13°13'41"	45°41'23"
UD 08	13°14'17"	45°42'56"
UD 09	13°14'51"	45°41'11"

Acque marine denominate «Trezza»:

le acque marine comprese nel poligono i cui vertici sono indicati con le seguenti coordinate geografiche:

<i>Punti</i>	<i>longitudine</i>	<i>latitudine</i>
UD 30	13°08'07"	45°36'14"
UD 54	13°16'41"	45°30'34"
GO 27	13°17'22"	45°31'13"
UD 35	13°15'52"	45°38'20"
UD 34	13°12'15"	45°36'31"

2. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 agosto 2002, n. 2968.

Articolo 2544, C.C. - Scioglimento per atto d'autorità di tre cooperative senza nomina di Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2544 Codice civile concernente lo scioglimento d'ufficio di Società cooperative;

RILEVATO che, dalla documentazione in possesso della Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione e artigianato, le sottoelencate cooperative si trovano nelle condizioni previste dal predetto articolo 2544 Codice civile:

1. «P.G.F. Service Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Osoppo, costituita il 7 novembre 1997 per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo;
2. «Vigilanza Privata CVP Pordenone coop. a r.l.» con sede in Pordenone, costituita il 30 gennaio 1992 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone;
3. «Consorzio Cooperativo Casa soc. coop. a r.l.» con sede in Pordenone, costituita l'8 novembre 1982, per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Pordenone;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2544 Codice civile delle suddette cooperative;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 2 luglio 2002;

VISTO l'articolo 22. D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere d'ufficio, ex articolo 2544 del Codice civile, le sottonotate società cooperative, senza far luogo alla nomina dei Commissari liquidatori non essendo rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1. «P.G.F. Service Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Osoppo, costituita il 7 novembre 1997 per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo;
2. «Vigilanza Privata CVP Pordenone coop. a r.l.» con sede in Pordenone, costituita il 30 gennaio 1992 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone;
3. «Consorzio Cooperativo Casa soc. coop. a r.l.» con sede in Pordenone, costituita l'8 novembre 1982, per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Pordenone.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 agosto 2002, n. 2972.

Articolo 2543, C.C. - Gestione commissariale della «Cooperativa edilizia A.N.I.A. Friuli-Venezia Giulia - Trieste '81 a r.l.», con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO dell'incarico di effettuare una revisione ordinaria alla «Cooperativa edilizia A.N.I.A. - Friuli-Venezia Giulia - Trieste '81 a r.l.» conferito il 14 agosto 2001 dalla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, Servizio della cooperazione, al dott. Piergiorgio Renier;

VISTA la nota del revisore prot. n. 1545/COOP del 15 febbraio 2002, con cui si dava notizia dell'impossibilità di assolvere l'incarico ricevuto, stante la condotta omissiva del Presidente dell'Ente cooperativo;

VISTA altresì la nota prot. n. 1900/COOP del 27 febbraio 2002 con la quale la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, diffidava il Presidente della «Cooperativa edilizia A.N.I.A. - Friuli-Venezia Giulia - Trieste '81 a r.l.», con sede in Trieste, a mettere a disposizione del revisore incaricato dalla Direzione medesima, la documentazione contabile e societaria necessaria ai fini dell'espletamento dell'attività di revisione, entro il termine del 7 marzo 2002;

CONSIDERATO che il Presidente della predetta Cooperativa non ha ottemperato a quanto intimatogli, impedendo di fatto al revisore di effettuare la revisione;

RILEVATO che in detta circostanza si ravvisa la fattispecie dell'irregolare funzionamento della Cooperativa in questione, come precisato in più pareri dal Comitato centrale per la Cooperazione;

SENTITO il parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, nella seduta del 2 luglio 2002 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la revoca degli Amministratori e dei Sindaci e la messa in gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 Codice civile;

RITENUTO di provvedere in conformità a detto parere e di nominare un Commissario governativo, con i poteri degli Amministratori e dei Sindaci, per un periodo massimo di sei mesi;

VISTO l'articolo 2543 del Codice civile;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

• di revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2543 Codice civile, gli Amministratori ed i Sinda-

ci della «Cooperativa edilizia A.N.I.A. - Friuli-Venezia Giulia - Trieste '81 a r.l.», con sede in Trieste;

- di nominare la dott.ssa Caterina Ciuti, con studio in Trieste, via Trento n. 13, Commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, con i poteri degli Amministratori e Sindaci revocati, al fine di eliminare le gravi irregolarità riscontrate e di ripristinare il normale funzionamento della Società e dei suoi Organi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme statutarie ed in conformità allo spirito mutualistico che ispira le società cooperative;

- le spese della gestione commissariale ed il compenso al commissario governativo sono a carico della cooperativa. L'ammontare del compenso sarà determinato dall'Autorità di vigilanza, in relazione alla complessità della gestione ed alla sua durata.

La presente deliberazione sarà trascritta a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 agosto 2002, n. 2973.

Articolo 2545, C. C. - Sostituzione del liquidatore della «Cooperativa edilizia via Beda soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria effettuata alla «Cooperativa edilizia via Beda soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, in liquidazione ai sensi dell'articolo 2448 Codice civile;

RAVVISATA, a causa delle irregolarità nella gestione della liquidazione e del ritardo nello svolgimento della stessa, la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore rag. Attilio Marangon;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 2 luglio 2002 dalla Commissione regionale per la cooperazione ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

RITENUTO di nominare liquidatore della cooperativa in parola il dott. Tullio Maestro con studio in Trieste, via Donota, n. 1;

VISTI gli articoli 2448 e 2545 Codice civile;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545 Codice civile il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, via Donota, n. 1, liquidatore della «Cooperativa edilizia via Beda soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, in sostituzione del rag. Attilio Marangon.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle Cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 agosto 2002, n. 2974.

Articolo 2540, C. C. - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Facchini Alfa Prima soc. a r.l.» più brevemente «Alfa 1^a coop. Facchini soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione straordinaria ultimato il giorno 10 aprile 2002 alla «Cooperativa Facchini Alfa Prima soc. a r.l.» più brevemente «Alfa 1^a Coop. Facchini soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 Codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 2 luglio 2002 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 Codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, via Donota n. 1, iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti della Provincia di Trieste;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

• La «Cooperativa Facchini Alfa Prima soc. a r.l.» più brevemente «Alfa 1^a Coop. Facchini soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 21 giugno 1974, per rogito notaio dott. Vladimiro Clarich di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

• Il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, via Donota n. 1, è nominato Commissario liquidatore.

• Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 agosto 2002, n. 2988.

Legge 405/2001, articolo 7. Adeguamento dei criteri e delle direttive per la determinazione del prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione non coperti da brevetto.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE le deliberazioni n. 4111/2001 e n. 1108/2002, con le quali la Giunta regionale ha stabilito le modalità di rimborso ai farmacisti, da parte del Servizio sanitario regionale, dei medicinali di cui all'articolo 7, della legge n. 405/2001;

VISTO il comunicato del Ministero della salute, relativo alle disposizioni recate dall'articolo 7 succitato, con il quale è stato aggiornato l'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, reso disponibile sul sito inter-

net del Ministero della salute a decorrere dall'8 marzo 2002, e inviato, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, tramite posta elettronica, l'11 marzo 2002;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 8 luglio 2002, convertito con legge n. 178, dell'8 agosto 2002, in base al quale «I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla Regione; tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo»;

VISTO il comunicato del Ministero della salute trasmesso tramite posta elettronica l'1 agosto 2002, con il quale si rimanda al sito internet www.sanita.it/farmaci per l'acquisizione dell'elenco aggiornato dei medicinali di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 405/2001, inviato, altresì alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali tramite posta elettronica l'1 agosto 2002;

ATTESO che con nota dell'8 marzo 2002, reperibile sul sito internet www.sanita.it/farmaci, il Ministero della Salute, sulla base delle valutazioni della Commissione unica del Farmaco, ha chiarito che:

- per specialità medicinale deve intendersi un prodotto medicinale autorizzato sulla base di un dossier completo contenente i risultati sperimentali chimici, biologici, farmaceutici, farmaco-tossicologici e clinici; corrisponde al «prodotto innovatore». Devono essere considerati specialità medicinali anche i prodotti medicinali autorizzati sulla base del «consenso informato» rilasciato dal titolare del «prodotto originale» (cosiddette «specialità su licenza») ad accedere alla propria parte III e IV essendo la loro AIC supportata dalla medesima documentazione del «prodotto innovatore». Al termine del periodo di esclusività (e/o di scadenza del brevetto) la specialità medicinale è equiparata al medicinale generico;
- per medicinale generico deve intendersi un prodotto medicinale non esclusivo e intercambiabile; è il prodotto medicinale che non risponde alla precedente definizione di specialità medicinale;
- sulla base delle anzidette considerazioni, la locuzione «medicinali generici» va riferita sia ai medicinali definiti dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1996, n. 425, sia ai medicinali autorizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n.

29 maggio 1991, n. 178, come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

- in ogni caso il testo dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge 8 luglio 2002, convertito con legge n. 178, dell'8 agosto 2002, per la definizione del prezzo massimo di rimborso, prevede il riferimento al «prezzo più basso del corrispondente prodotto» senza alcuna distinzione tra medicinali a denominazione generica e quelli a denominazione di fantasia purché non coperti da brevetto sul principio attivo;

ATTESO, altresì, che:

- la Commissione unica del Farmaco è un organo di alta specializzazione e di elevato profilo scientifico, come previsto dall'articolo 7 del decreto legge n. 266, del 30 giugno 1993. Tale organismo risulta, infatti, composto da dodici esperti di documentata competenza scientifica nel campo delle scienze mediche, biologiche e farmacologiche (cfr. Consiglio di Stato, IV sez., n. 1249/1999);
- la lista dei farmaci, pubblicata sul sito del Ministero della salute, è stata redatta in base ai criteri individuati dalla anzidetta Commissione;

CONSIDERATO che, alla luce degli anzidetti eventi, appare opportuno:

- fare riferimento, per l'individuazione dei farmaci di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 8 luglio 2002, convertito con legge n. 178, dell'8 agosto 2002, alle specialità medicinali contenute nell'elenco del Ministero della salute, predisposto dalla Commissione unica del Farmaco e disponibile sul sito internet www.sanita.it/farmaci, in quanto non è possibile, attualmente, definire un elenco completo dei medicinali non coperti da brevetto mancando, a livello locale, archivi ufficiali di tutti i medicinali autorizzati, delle tipologie di autorizzazione all'immissione in commercio, nonché dello stato di tutela brevettuale, trattandosi di competenze proprie dei Ministeri della salute e dell'industria;
- fare riferimento, per l'individuazione dei medicinali «aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali», all'elenco di cui al punto che precede;

VISTI i pareri espressi dal gruppo di lavoro, istituito ai sensi della delibera giuntale n. 4111/2001, nelle riunioni del 17 dicembre 2001, del 25 gennaio 2002 e del 18 marzo 2002 sull'adozione delle modalità applicative per l'erogazione/tariffazione dei medicinali, di cui al presente provvedimento, e, in particolare, sulla

necessità di fissare un prezzo di rimborso per ogni tipologia di confezione;

CONSIDERATO, quindi, che:

- appare necessario individuare il prezzo massimo di rimborso alle farmacie dei medicinali oggetto del presente provvedimento così come indicato nell'elenco predisposto dal Ministero della salute. Tale valore è indicato nell'elenco allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante;
- in relazione alle previsioni, di cui ai commi 2, 3 e 4, del succitato articolo 7, si può verificare una carenza nel ciclo distributivo di alcuni dei medicinali più economici che non richiedono alcun contributo da parte del paziente. Carenza che potrebbe dipendere anche da un repentino spostamento delle prescrizioni proprio verso tali medicinali, potendosi, quindi, verificare l'indisponibilità, nel mercato, dei medicinali più economici con conseguente disagio per gli assistiti che sarebbero, perciò, costretti a dover corrispondere, al farmacista, un importo pari alla differenza fra il costo del farmaco realmente disponibile e il prezzo massimo di rimborso, come indicato nel documento allegato al presente provvedimento, effettivamente commercializzato; inconveniente questo da evitarsi tramite apposite direttive ai farmacisti;

VISTO il comunicato del Ministero della salute pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186, del 9 agosto 2002 con il quale è stato integrato l'elenco dei medicinali non coperti da brevetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130, del 7 giugno 2001, senza indicare, peraltro, i singoli medicinali, ma solo i principi attivi e le tipologie di confezioni;

RITENUTO opportuno, di conseguenza, escludere, temporaneamente, dall'elenco dei farmaci allegato alla presente deliberazione, le tipologie di confezioni dei principi attivi di cui al punto che precede, in attesa di acquisire, dal Ministero della salute, elementi informativi a riguardo. L'aggiornamento dell'elenco allegato alla presente deliberazione verrà effettuato direttamente dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali una volta disponibili i suddetti elementi informativi;

RITENUTO, per quanto sin qui rappresentato, di adeguare i criteri e le direttive, di cui alle su citate D.G.R. n. 4111/2001 e D.G.R. n. 1108/2002;

TUTTO ciò premesso, su proposta dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

1) Di stabilire, per i motivi esposti in narrativa, che il rimborso, ai farmacisti, da parte del Servizio sanitario regionale, dei farmaci di cui all'articolo 7, comma 1, del

decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 8 luglio 2002, convertito con legge n. 178, dell'8 agosto 2002, avvenga in base ai seguenti criteri:

- a) le tipologie di confezioni a cui si applica il presente provvedimento sono quelle specificate nell'elenco allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;
- b) le confezioni di medicinali incluse nelle tipologie indicate nell'elenco sub a) sono quelle indicate nel nuovo elenco del Ministero della salute, predisposto dalla Commissione unica del Farmaco e disponibile sul sito internet www.sanita.it/farmaci.

2) Per la determinazione del prezzo massimo di rimborso alle farmacie sono presi a riferimento i prezzi dei medicinali indicati nell'elenco di cui al punto 1, sub b).

3) Ai fini della tariffazione dei singoli medicinali indicati nell'elenco di cui al punto 1, sub b), devono essere considerati i prezzi effettivamente vigenti alla data della dispensazione.

4) Di disporre che qualora il medico, nel prescrivere un medicinale ricompreso nelle tipologie dell'elenco allegato al presente provvedimento, non apponga sulla ricetta la dicitura «non sostituibile», il farmacista, dopo aver informato l'assistito ed averne ottenuto il consenso, sostituisca il medicinale prescritto con un medicinale equivalente, contenuto nell'elenco di cui al punto 1 sub b) ed avente un prezzo uguale o inferiore a quello massimo di rimborso riportato nell'elenco allegato al presente provvedimento.

5) Il farmacista, nel caso in cui non abbia la possibilità di recuperare nel ciclo distributivo il farmaco avente prezzo pari o inferiore a quello massimo di rimborso, provvede a consegnare, all'assistito, il farmaco al momento disponibile nel normale ciclo distributivo regionale avente prezzo immediatamente superiore a quello massimo di rimborso, senza chiedergli nessun contributo. La ricetta dovrà riportare l'annotazione «Medicinale a prezzo più basso non reperibile». In tal caso, al farmacista verrà rimborsato il prezzo del farmaco consegnato. Tale disposizione ha una durata di tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento e deve intendersi rinnovata, per lo stesso periodo di tempo, di volta in volta, salvo adozione, da parte dell'Amministrazione regionale, di nuove disposizioni.

6) Il farmacista, nel caso in cui il medico dichiari la non sostituibilità del farmaco ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta, è tenuto a chiedere al paziente, a titolo di partecipazione alla spesa, una quota pari alla differenza fra il prezzo del farmaco effettivamente dispensato e il prezzo massimo di rimborso secondo quanto riportato nell'elenco allegato al presente provvedimento.

7) Nei casi previsti ai punti 4) e 5) il farmaco equivalente può essere individuato anche tra le specialità medicinali disponibili nel normale ciclo distributivo nazionale.

8) Il farmacista, all'atto della consegna delle ricette all'Azienda per i servizi sanitari, provvederà ad evidenziare, in una mazzetta separata:

- a) le ricette su cui il medico ha apposto l'indicazione «non sostituibile»;
- b) le ricette in relazione alle quali si verifichi la non disponibilità dei prodotti allineati al prezzo massimo di rimborso;
- c) le ricette in relazione alle quali l'assistito ha rifiutato la sostituzione proposta dal farmacista.

9) I servizi farmaceutici delle Aziende per i servizi sanitari sono tenuti a vigilare sul corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

10) Il gruppo di lavoro, istituito con nota del 13 dicembre 2001, prot. n. 24706/AMM.2.3.6, della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, continuerà a svolgere i compiti affidatigli per ulteriori sei mesi, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento.

11) Di demandare, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, il compito di diffondere e aggiornare, di norma, con cadenza trimestrale, gli anzidetti elenchi in seguito al verificarsi di almeno una delle sotto indicate condizioni:

- a) definizione di nuovi elenchi da parte del Ministero della salute;
- b) opportunità di una significativa revisione dei prezzi massimi di rimborso indicati nell'elenco allegato al presente provvedimento.

12) Di demandare, altresì, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, il compito di aggiornare periodicamente detti elenchi allorché si renda necessario farlo in seguito all'adozione di provvedimenti giurisdizionali o di ulteriori comunicazione da parte del Ministero della salute.

13) La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, previo parere dell'anzidetto gruppo di lavoro, può adottare ogni misura utile per:

- a) eliminare gli inconvenienti che potrebbero ostacolare l'applicazione del presente provvedimento;
- b) minimizzare eventuali disagi per i cittadini.

14) Il presente provvedimento avrà effetto a decorrere dal terzo giorno successivo a quello di approvazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento	Tipo	Valore (Euro)
A02BA01	Cimetidina	12 UNITA' 200 MG - USO PARENTERALE		9,18
A02BA01	Cimetidina	30 UNITA' 800 MG - USO ORALE		25,50
A02BA01	Cimetidina	50 UNITA' 400 MG - USO ORALE		16,93
A02BA01	Cimetidina	60 UNITA' 400 MG - USO ORALE		-
A02BA02	Ranitidina	10 UNITA' 300 MG - USO ORALE		8,83
A02BA02	Ranitidina	20 UNITA' 150 MG - USO ORALE		8,55
A02BA02	Ranitidina	20 UNITA' 300 MG - USO ORALE		17,10
A02BX02	Sucralfato	30 UNITA' 1000 MG - USO ORALE		4,56
A02BX02	Sucralfato	30 UNITA' 2000 MG - USO ORALE		8,50
A02BX02	Sucralfato	40 UNITA' 1000 MG - USO ORALE		8,44
A03BA01	Atropina	5 UNITA' 0,5 MG - USO PARENTERALE		1,29
A03FA01	Metoclopramide	24 UNITA' 10 MG - USO ORALE		-
A03FA01	Metoclopramide	5 UNITA' 10 MG - USO PARENTERALE		1,39
A03FA03	Domperidone	30 UNITA' 10 MG - USO ORALE		3,20
A05AA02	Acido ursodesossicolico	20 UNITA' 150 MG - USO ORALE		5,49
A05AA02	Acido ursodesossicolico	20 UNITA' 225 MG - USO ORALE		8,93
A05AA02	Acido ursodesossicolico	20 UNITA' 300 MG - USO ORALE		9,00
A05AA02	Acido ursodesossicolico	20 UNITA' 450 MG - USO ORALE		14,73
A07DA03	Loperamide	30 UNITA' 2 MG - USO ORALE		4,80
A07EC02	Mesalazina	20 UNITA' 500 MG - USO RETTALE		20,56
A07EC02	Mesalazina	24 UNITA' 800 MG - USO ORALE		15,20
A07EC02	Mesalazina	30 UNITA' 400 MG - USO ORALE		-
A07EC02	Mesalazina	50 UNITA' 400 MG - USO ORALE		17,77
A07EC02	Mesalazina	7 UNITA' 2000 MG - USO RETTALE		31,10
A07EC02	Mesalazina	7 UNITA' 4000 MG - USO RETTALE		46,02
A07EC03	Olsalazina sodica	100 UNITA' 250 MG - USO ORALE		41,51
A10BA02	Metformina	30 UNITA' 500 MG - USO ORALE		2,01
A10BA02	Metformina	40 UNITA' 850 MG - USO ORALE		5,25
A10BB09	Gliclazide	40 UNITA' 80 MG - USO ORALE		6,43
A12AA04	Calcio carbonato	30 UNITA' 1.000 MG - USO ORALE		7,32
A12AX99	Calcio carbonato + Colecalciferolo	30 UNITA' 1000 MG + 880 UI - USO ORALE		9,81
A12AX99	Calcio carbonato + Colecalciferolo	30 UNITA' 500 MG + 400 UI - USO ORALE		-
A12AX99	Calcio carbonato + Colecalciferolo	60 UNITA' 1000 MG + 880 UI - USO ORALE		10,70
A12AX99	Calcio carbonato + Colecalciferolo	60 UNITA' 500 MG + 400 UI - USO ORALE		9,47
B01AB01	Eparina calcica	10 UNITA' 12500 UI - USO PARENTERALE		18,00
B01AB01	Eparina calcica	10 UNITA' 5000 UI - USO PARENTERALE		8,00
B01AB01	Eparina sodica	1 UNITA' 25000 UI - USO PARENTERALE		3,56
B01AB01	Eparina sodica	1 UNITA' 50000 UI - USO PARENTERALE		6,48
B01AB01	Eparina sodica	10 UNITA' 5000 UI - USO PARENTERALE		7,16
B01AC05	Ticlopidina	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE		8,00
B03AA03	Ferroso gluconato	30 UNITA' 80 MG - USO ORALE		7,30
B05BA03	Glucosio	10 ML 10% - USO PARENTERALE		0,29
B05BA03	Glucosio	10 ML 20% - USO PARENTERALE		0,30

B05BA03	Glucosio	10 ML 33% - USO PARENTERALE		0,31
B05BA03	Glucosio	10 ML 5% - USO PARENTERALE		0,28
B05BA03	Glucosio	20 ML 10% - USO PARENTERALE		0,33
B05BA03	Glucosio	20 ML 5% - USO PARENTERALE		0,32
B05BA03	Glucosio	250 ML 10% - USO PARENTERALE		1,76
B05BA03	Glucosio	250 ML 5% - USO PARENTERALE		1,50
B05BA03	Glucosio	5 ML 33% - USO PARENTERALE		0,28
B05BA03	Glucosio	50 ML 5% - USO PARENTERALE		-
B05BA03	Glucosio	500 ML 10% - USO PARENTERALE		2,12
B05BA03	Glucosio	500 ML 5% - USO PARENTERALE		1,81
B05BB01	Sodio cloruro	250 ML 0,9% - USO PARENTERALE		1,55
B05BB01	Sodio cloruro	50 ML 0,9% - USO PARENTERALE		-
B05BB01	Sodio cloruro	500 ML 0,9% - USO PARENTERALE		2,01
B05XA03	Sodio cloruro	10 ML 0,9% - USO PARENTERALE		0,22
B05XA03	Sodio cloruro	2 ML 0,9% - USO PARENTERALE		0,22
B05XA03	Sodio cloruro	5 ML 0,9% - USO PARENTERALE		0,25
B05XA07	Calcio cloruro	5 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE		1,65
C01BC03	Propafenone	30 UNITA' 150 MG - USO ORALE		5,01
C01BC03	Propafenone	30 UNITA' 300 MG - USO ORALE		9,61
C01BD01	Amiodarone	20 UNITA' 200 MG - USO ORALE		7,66
C01BD01	Amiodarone	5 UNITA' 150 MG - USO PARENTERALE		12,42
C01CA24	Adrenalina	5 UNITA' 0,5 MG - USO PARENTERALE		1,24
C01CA24	Adrenalina	5 UNITA' 1 MG - USO PARENTERALE		1,29
C01DA02	Nitroglicerina	15 UNITA' 10 MG/DIE - CEROTTI TRANSDER I- CI		10,36
C01DA02	Nitroglicerina	15 UNITA' 15 MG/DIE - CEROTTI TRANSDER I- CI		14,53
C01DA02	Nitroglicerina	15 UNITA' 5 MG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI		9,18
C01DA14	Isosorbide mononitrato	30 UNITA' 20 MG - USO ORALE	R	-
C01DA14	Isosorbide mononitrato	30 UNITA' 40 MG - USO ORALE		5,40
C01DA14	Isosorbide mononitrato	30 UNITA' 40 MG - USO ORALE	R1	5,40
C01DA14	Isosorbide mononitrato	30 UNITA' 50 MG - USO ORALE		9,32
C01DA14	Isosorbide mononitrato	30 UNITA' 50 MG - USO ORALE	R	9,32
C01DA14	Isosorbide mononitrato	30 UNITA' 60 MG - USO ORALE		9,32
C01DA14	Isosorbide mononitrato	30 UNITA' 60 MG - USO ORALE	R2	9,32
C01DA14	Isosorbide mononitrato	50 UNITA' 20 MG - USO ORALE		4,56
C03AA03	Idroclorotiazide	20 UNITA' 25 MG - USO ORALE		1,29
C03BA11	Indapamide	30 UNITA' 2,5 MG - USO ORALE		4,49
C03BA11	Indapamide	50 UNITA' 2,5 MG - USO ORALE		7,70
C03CA01	Furosemide	20 UNITA' 500 MG - USO ORALE		17,57
C03CA01	Furosemide	5 UNITA' 20 MG - USO PARENTERALE		1,91
C03CA01	Furosemide	5 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE		16,68
C07AA07	Sotalolo	40 UNITA' 160 MG - USO ORALE		-
C07AA07	Sotalolo	40 UNITA' 80 MG - USO ORALE		5,25
C07AB02	Metoprololo	100 UNITA' 100 MG - USO ORALE		16,98
C07AB02	Metoprololo	100 UNITA' 200 MG - USO ORALE		-
C07AB02	Metoprololo	20 UNITA' 100 MG - USO ORALE		-
C07AB02	Metoprololo	28 UNITA' 200 MG - USO ORALE		8,88

C07AB02	Metoprololo	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	4,03
C07AB02	Metoprololo	30 UNITA' 200 MG - USO ORALE	7,16
C07AB02	Metoprololo	50 UNITA' 100 MG - USO ORALE	9,18
C07AB02	Metoprololo	50 UNITA' 200 MG - USO ORALE	13,35
C07AB03	Atenololo	14 UNITA' 100 MG - USO ORALE	3,10
C07AB03	Atenololo	42 UNITA' 100 MG - USO ORALE	11,38
C07AB03	Atenololo	50 UNITA' 100 MG - USO ORALE	10,55
C07AB03	Atenololo	50 UNITA' 50 MG - USO ORALE	6,14
C07CB03	Atenololo + Clortalidone	28 UNITA' (100+25) MG - USO ORALE	8,73
C07CB03	Atenololo + Clortalidone	28 UNITA' (50+12,5) MG - USO ORALE	4,47
C07CB03	Atenololo + Clortalidone	30 UNITA' (100 + 25) MG - USO ORALE	8,83
C07CB03	Atenololo + Clortalidone	30 UNITA' (50 + 12,5) MG - USO ORALE	4,91
C08CA04	Nicardipina	30 UNITA' 20 MG - USO ORALE	-
C08CA04	Nicardipina	30 UNITA' 40 MG - USO ORALE	5,61
C08CA05	Nifedipina	14 UNITA' 30 MG - USO ORALE	6,87
C08CA05	Nifedipina	14 UNITA' 60 MG - USO ORALE	10,79
C08CA05	Nifedipina	50 UNITA' 10 MG - USO ORALE	4,85
C08CA05	Nifedipina	50 UNITA' 20 MG - USO ORALE	7,12
C08DA01	Verapamil	30 UNITA' 120 MG - USO ORALE	5,10
C08DA01	Verapamil	30 UNITA' 240 MG - USO ORALE	10,36
C08DA01	Verapamil	30 UNITA' 40 MG - USO ORALE	1,65
C08DA01	Verapamil	30 UNITA' 80 MG - USO ORALE	2,74
C08DB01	Diltiazem	14 UNITA' 300 MG - USO ORALE	9,72
C08DB01	Diltiazem	24 UNITA' 120 MG - USO ORALE	7,80
C08DB01	Diltiazem	24 UNITA' 180 MG - USO ORALE	-
C08DB01	Diltiazem	28 UNITA' 120 MG - USO ORALE	7,80
C08DB01	Diltiazem	28 UNITA' 180 MG - USO ORALE	19,00
C08DB01	Diltiazem	28 UNITA' 240 MG - USO ORALE	-
C08DB01	Diltiazem	28 UNITA' 300 MG - USO ORALE	19,38
C08DB01	Diltiazem	50 UNITA' 60 MG - USO ORALE	7,36
C09AA01	Captopril	24 UNITA' 50 MG - USO ORALE	9,30
C09AA01	Captopril	50 UNITA' 25 MG - USO ORALE	10,30
C10AB04	Gemfibrozil	20 UNITA' 900 MG - USO ORALE	8,59
C10AB04	Gemfibrozil	30 UNITA' 600 MG - USO ORALE	8,83
C10AB04	Gemfibrozil	7 UNITA' 1200 MG - USO ORALE	-
D01BA01	Griseofulvina	10 UNITA' 250 MG - USO ORALE	-
D01BA01	Griseofulvina	20 UNITA' 125 MG - USO ORALE	1,55
D07AC04	Fluocinolone acetone	30 GRAMMI 0,025% - USO DERMATOLOGICO POMATA	1,65
D08AE03	Glicerina fenica	10 ML 1% - USO DERMATOLOGICO	0,95
G01AF01	Metronidazolo	20 UNITA' 250 MG - USO ORALE	1,76
G02AB01	Metilergometrina	10 ML 0,025% - USO ORALE	2,17
G02AB01	Metilergometrina	10 UNITA' 0,2 MG - USO PARENTERALE	-
G02AB01	Metilergometrina	15 UNITA' 0,125 MG - USO PARENTERALE	1,55
G02AB01	Metilergometrina	6 UNITA' 0,2 MG - USO PARENTERALE	3,25
G02CB01	Bromocriptina	30 UNITA' 2,5 MG - USO ORALE	6,87
G03CA01	Etinilestradiolo	25 UNITA' 1 MG - USO ORALE	11,77

G03CA01	Etinilestradiolo	25 UNITA' 50 MCG - USO ORALE	2,63
G03CA03	Estradiolo	3 UNITA' 5 MG - USO PARENTERALE	3,77
G03CA03	Estradiolo	4 UNITA' 50 MCG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI	7,85
G03CA03	Estradiolo	6 UNITA' 25 MCG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI	-
G03CA03	Estradiolo	6 UNITA' 50 MCG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI	-
G03HA01	Ciproterone	1 UNITA' 300 MG - USO PARENTERALE	18,99
G03HA01	Ciproterone	25 UNITA' 50 MG - USO ORALE	27,13
G03HA01	Ciproterone	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	57,50
G03HB01	Ciproterone + Etinilestradiolo	21 UNITA (2 + 0,035) MG - USO ORALE	7,61
G04AB01	Acido nalidissico	150 ML 6% - USO ORALE	-
G04AB01	Acido nalidissico	20 UNITA' 500 MG - USO ORALE	4,08
G04AC01	Nitrofurantoina	100 ML 0,5% - USO ORALE	-
G04AC01	Nitrofurantoina	20 UNITA' 50 MG - USO ORALE	-
H02AB01	Betametasone	3 UNITA' 4 MG - USO PARENTERALE	2,94
H05BA01	Calcitonina sintetica di salmone	5 UNITA' 100 UI - USO PARENTERALE	19,63
H05BA01	Calcitonina sintetica di salmone	5 UNITA' 50 UI - USO PARENTERALE	9,66
H05BA01	Calcitonina sintetica di salmone	6 UNITA' 50 UI - USO PARENTERALE	12,85
J01AA02	Doxiciclina	12 UNITA' 100 MG - USO ORALE	-
J01AA02	Doxiciclina	5 UNITA' 100 MG - USO ORALE	-
J01AA02	Doxiciclina	8 UNITA' 100 MG - USO ORALE	-
J01AA07	Tetraciclina	1 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	-
J01AA07	Tetraciclina	16 UNITA' 250 MG - USO ORALE	-
J01BA01	Cloramfenicolo	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	1,81
J01BA01	Cloramfenicolo	100 ML 2,5% - USO ORALE	-
J01BA01	Cloramfenicolo	12 UNITA' 250 MG - USO ORALE	-
J01CA01	Ampicillina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	1,19
J01CA01	Ampicillina	1 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	0,57
J01CA01	Ampicillina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	0,77
J01CA01	Ampicillina	12 UNITA' 250 MG - USO ORALE	1,19
J01CA01	Ampicillina	16 UNITA' 250 MG - USO ORALE	-
J01CA01	Ampicillina	60 ML 5% - USO ORALE	1,86
J01CA04	Amoxicillina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	1,60
J01CA04	Amoxicillina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	0,93
J01CA04	Amoxicillina	100 ML 2,5% - USO ORALE	-
J01CA04	Amoxicillina	100 ML 3,75% - USO ORALE	2,63
J01CA04	Amoxicillina	100 ML 5% - USO ORALE	2,58
J01CA04	Amoxicillina	12 UNITA' 1000 MG - USO ORALE	5,18
J01CA04	Amoxicillina	12 UNITA' 250 MG - USO ORALE	-
J01CA04	Amoxicillina	12 UNITA' 500 MG - USO ORALE	3,25
J01CA04	Amoxicillina	6 UNITA' 500 MG - USO ORALE	-
J01CA04	Amoxicillina	60 ML 5% - USO ORALE	-
J01CA04	Amoxicillina	8 UNITA' 1000 MG - USO ORALE	3,98
J01CA04	Amoxicillina	80 ML 5% - USO ORALE	-
J01CA06	Bacampicillina	12 UNITA' 1200 MG - USO ORALE	10,31
J01CA12	Piperacillina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	4,39

J01CA12	Piperacillina	1 UNITA' 2000 MG - USO PARENTERALE	6,00
J01CE01	Benzilpenicillina	1 UNITA' 1000000 UI - USO PARENTERALE	0,96
J01CE02	Fenossimetilpenicillina	10 UNITA' 500 MG - USO ORALE	2,94
J01CE02	Fenossimetilpenicillina	100 ML 2,5% - USO ORALE	-
J01CE08	Benzilpenicillina benzatina	1 UNITA' 1200000 UI - USO PARENTERALE	2,48
J01CE08	Benzilpenicillina benzatina	1 UNITA' 600000 UI - USO PARENTERALE	2,22
J01CF02	Cloxacillina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	-
J01CF02	Cloxacillina	12 UNITA' 250 MG - USO ORALE	-
J01CF02	Cloxacillina	6 UNITA' 500 MG - USO ORALE	-
J01CF05	Flucloxacillina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	4,90
J01DA01	Cefalexina	100 ML 5% - USO ORALE	4,70
J01DA01	Cefalexina	12 UNITA' 250 MG - USO ORALE	-
J01DA01	Cefalexina	8 UNITA' 500 MG - USO ORALE	3,36
J01DA03	Cefalotina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	3,46
J01DA04	Cefazolina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	3,38
J01DA04	Cefazolina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	1,96
J01DA06	Cefuroxima	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	4,12
J01DA06	Cefuroxima	1 UNITA' 750 MG - USO PARENTERALE	-
J01DA07	Cefamandolo	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	4,60
J01DA08	Cefaclor	100 ML 5% - USO ORALE	8,80
J01DA08	Cefaclor	20 ML 5% - USO ORALE	3,00
J01DA08	Cefaclor	6 UNITA' 750 MG - USO ORALE	12,51
J01DA08	Cefaclor	8 UNITA' 500 MG - USO ORALE	7,12
J01DA10	Cefotaxima	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	6,57
J01DA10	Cefotaxima	1 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	2,94
J01DA10	Cefotaxima	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	3,93
J01DA17	Cefonicid	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	3,88
J01DA17	Cefonicid	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	4,00
J01DA31	Cefradina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	-
J01DA32	Cefoperazone	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	5,49
J01EC02	Sulfadiazina	20 UNITA' 500 MG - USO ORALE	2,12
J01EC02	Sulfadiazina	5 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	1,60
J01FA01	Eritromicina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	-
J01FA01	Eritromicina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	-
J01FA01	Eritromicina	100 ML 10% - USO ORALE	-
J01FA01	Eritromicina	100 ML 2,5% - USO ORALE	-
J01FA01	Eritromicina	12 UNITA' 250 MG - USO ORALE	-
J01FA01	Eritromicina	12 UNITA' 600 MG - USO ORALE	6,53
J01FA07	Josamicina	12 UNITA' 1000 MG - USO ORALE	12,07
J01FF01	Clindamicina	1 UNITA' 600 MG - USO PARENTERALE	5,15
J01GA01	Streptomina solfato	1 UNITA' 1000000 UI - USO PARENTERALE	2,48
J01GB01	Tobramicina	1 UNITA' 100 MG - USO PARENTERALE	4,39
J01GB01	Tobramicina	1 UNITA' 150 MG - USO PARENTERALE	5,64
J01GB03	Gentamicina	1 UNITA' 40 MG - USO PARENTERALE	-
J01GB06	Amikacina	1 UNITA' 100 MG - USO PARENTERALE	1,91
J01GB06	Amikacina	1 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	2,53
J01GB06	Amikacina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	5,69

J01MA06	Norfloxacina	10 UNITA' 400 MG - USO ORALE	8,93
J01MA06	Norfloxacina	14 UNITA' 400 MG - USO ORALE	8,93
J01XD01	Metronidazolo	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	6,33
J04AB02	Rifampicina	60 ML 2% - USO ORALE	3,10
J04AB02	Rifampicina	8 UNITA' 150 MG - USO ORALE	-
J04AB02	Rifampicina	8 UNITA' 300 MG - USO ORALE	4,13
J04AC01	Isoniazide	50 UNITA' 100 MG - USO ORALE	1,03
J04AC01	Isoniazide	50 UNITA' 200 MG - USO ORALE	4,13
J04AK02	Etambutolo	20 UNITA' 200 MG - USO ORALE	0,77
J04AK02	Etambutolo	20 UNITA' 400 MG - USO ORALE	1,86
J05AB01	Aciclovir	1 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	15,60
J05AB01	Aciclovir	100 ML 8% - USO ORALE	19,00
J05AB01	Aciclovir	25 UNITA' 200 MG - USO ORALE	14,70
J05AB01	Aciclovir	25 UNITA' 400 MG - USO ORALE	15,00
J05AB01	Aciclovir	25 UNITA' 800 MG - USO ORALE	68,69
J05AB01	Aciclovir	3 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	51,02
J05AB01	Aciclovir	35 UNITA' 800 MG - USO ORALE	46,90
J05AB01	Aciclovir	5 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	-
L01BA01	Metotrexato	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	97,74
L01BA01	Metotrexato	1 UNITA' 50 MG - USO PARENTERALE	9,86
L01BA01	Metotrexato	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	57,41
L01BA01	Metotrexato	5 UNITA' 100 MG - USO PARENTERALE	-
L01BA01	Metotrexato	5 UNITA' 5 MG - USO PARENTERALE	21,10
L01BA01	Metotrexato	5 UNITA' 50 MG - USO PARENTERALE	80,66
L01CB01	Etoposide	10 UNITA' 100 MG - USO PARENTERALE	-
L01CB01	Etoposide	5 UNITA' 100 MG - USO PARENTERALE	-
L01DB03	Epirubicina	1 UNITA' 50 MG - USO PARENTERALE	-
L02BA01	Tamoxifene	20 UNITA' 20 MG - USO ORALE	9,50
L02BA01	Tamoxifene	30 UNITA' 10 MG - USO ORALE	8,36
L02BA01	Tamoxifene	30 UNITA' 20 MG - USO ORALE	14,42
L02BB01	Flutamide	21 UNITA' 250 MG - USO ORALE	-
L02BB01	Flutamide	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE	29,00
L02BB01	Flutamide	84 UNITA' 250 MG - USO ORALE	-
L04AX01	Azatioprina	50 UNITA' 50 MG - USO ORALE	26,54
M01AB05	Diclofenac	20 UNITA' 100 MG - USO ORALE	6,82
M01AB05	Diclofenac	20 UNITA' 150 MG - USO ORALE	14,03
M01AB05	Diclofenac	21 UNITA' 100 MG - USO ORALE	6,82
M01AB05	Diclofenac	30 UNITA' 50 MG - USO ORALE	4,27
M01AB05	Diclofenac	30 UNITA' 75 MG - USO ORALE	8,29
M01AB05	Diclofenac	5 UNITA' 75 MG - USO PARENTERALE	2,40
M01AB05	Diclofenac	6 UNITA' 75 MG - USO PARENTERALE	3,56
M01AB10	Fentiazac	30 UNITA' 200 MG - USO ORALE	4,81
M01AC01	Piroxicam	3 UNITA' 20 MG - USO PARENTERALE	2,07
M01AC01	Piroxicam	30 UNITA' 10 MG - USO ORALE	-
M01AC01	Piroxicam	30 UNITA' 20 MG - USO ORALE	4,75
M01AC01	Piroxicam	6 UNITA' 20 MG - USO PARENTERALE	3,92
M01AC01	Piroxicam (*)	30 UNITA' 20 MG - USO ORALE	4,75

M01AE01	Ibuprofene	30 UNITA' 400 MG - USO ORALE	5,25
M01AE01	Ibuprofene	30 UNITA' 600 MG - USO ORALE	7,66
M01AE02	Naprossene	20 UNITA' 750 MG - USO ORALE	8,88
M01AE02	Naprossene	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE	-
M01AE02	Naprossene	30 UNITA' 500 MG - USO ORALE	6,37
M01AE03	Ketoprofene	28 UNITA' 200 MG - USO ORALE	13,24
M01AE03	Ketoprofene	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	5,74
M01AE03	Ketoprofene	30 UNITA' 200 MG - USO ORALE	17,96
M01AE03	Ketoprofene	30 UNITA' 50 MG - USO ORALE	2,94
M01AE03	Ketoprofene	6 UNITA' 100 MG - USO PARENTERALE	4,76
M01AE09	Flurbiprofene	20 UNITA' 200 MG - USO ORALE	10,25
M01AX17	Nimesulide	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	3,60
M01AX17	Nimesulide (*)	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	3,60
M04AA01	Allopurinolo	30 UNITA' 300 MG - USO ORALE	4,23
M04AA01	Allopurinolo	50 UNITA' 100 MG - USO ORALE	2,74
M04AC01	Colchicina	60 UNITA' 1 MG - USO ORALE	8,09
M05BA02	Acido clodronico	10 UNITA' 400 MG - USO ORALE	29,73
M05BA02	Acido clodronico	6 UNITA' 300 MG - USO PARENTERALE	104,50
N03AF01	Carbamazepina	250 ML 2% - USO ORALE	6,73
N03AF01	Carbamazepina	30 UNITA' 200 MG - USO ORALE	4,54
N03AF01	Carbamazepina	30 UNITA' 400 MG - USO ORALE	5,89
N03AF01	Carbamazepina	50 UNITA' 200 MG - USO ORALE	4,39
N03AG01	Acido valproico (sale di sodio)	40 ML 20% - USO ORALE	5,20
N03AG01	Acido valproico (sale di sodio)	40 UNITA' 200 MG - USO ORALE	4,60
N03AG01	Acido valproico (sale di sodio)	40 UNITA' 500 MG - USO ORALE	8,93
N04BA02	Levodopa + Carbidopa	50 UNITA' (250+25) MG - USO ORALE	8,07
N04BC01	Bromocriptina	20 UNITA' 10 MG - USO ORALE	16,59
N04BC01	Bromocriptina	30 UNITA' 5 MG - USO ORALE	13,05
N04BC01	Bromocriptina	40 UNITA' 10 MG - USO ORALE	28,75
N04BC01	Bromocriptina	60 UNITA' 5 MG - USO ORALE	22,62
N05AC02	Tioridazina	15 UNITA' 200 MG - USO ORALE	3,20
N05AC02	Tioridazina	25 UNITA' 25 MG - USO ORALE	2,27
N05AC02	Tioridazina	25 UNITA' 50 MG - USO ORALE	2,94
N05AN01	Litio carbonato	50 UNITA' 300 MG - USO ORALE	4,96
N05AN01	Litio carbonato	60 UNITA' 300 MG - USO ORALE	-
N06AA02	Imipramina	50 UNITA' 25 MG - USO ORALE	3,51
N06AA02	Imipramina	60 UNITA' 10 MG - USO ORALE	2,79
N06AA04	Clomipramina	20 UNITA' 25 MG - USO ORALE	2,94
N06AA04	Clomipramina	20 UNITA' 75 MG - USO ORALE	7,32
N06AA04	Clomipramina	5 UNITA' 25 MG - USO PARENTERALE	3,00
N06AA04	Clomipramina	50 UNITA' 10 MG - USO ORALE	3,56
N06AB03	Fluoxetina	12 UNITA' 20 MG - USO ORALE	5,40
N06AB03	Fluoxetina	28 UNITA' 20 MG - USO ORALE	17,18
N06AB03	Fluoxetina	60 ML 0,4% - USO ORALE	11,40
N06AB03	Fluoxetina	70 ML 0,4% - USO ORALE	-
P01AB01	Metronidazolo	20 UNITA' 250 MG - USO ORALE	1,76
P01BA01	Cloroquina	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE	2,32

P02CB01	Piperazina	20 UNITA' 300 MG - USO ORALE	-
R01AD04	Flunisolide	200 DOSI 25 MCG - USO RINOLOGICO	5,30
R01AX10	Argento proteinato	10 ML 0,5% - USO RINOLOGICO	0,91
R03AC02	Salbutamolo	100 DOSI 100 MCG - USO RINOLOGICO	-
R03BA01	Beclometasone	200 DOSI 250 MCG - USO RESPIRATORIO	16,24
R03BA01	Beclometasone	200 DOSI 250 MCG - USO RINOLOGICO	-
R03BA01	Beclometasone	200 DOSI 50 MCG - USO RESPIRATORIO	7,70
R03DA05	Aminofillina	6 UNITA' 240 MG - USO PARENTERALE	-
R06AX12	Terfenadina	30 UNITA' 60 MG - USO ORALE	5,89
R06AX17	Ketotifene	15 UNITA' 2 MG - USO ORALE	4,54
S01AD03	Aciclovir	4,5 GRAMMI 3% - USO OFTALMICO POMATA	7,58
S01EA02	Dipivefrina	10 ML 0,1% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	-
S01EA02	Dipivefrina	5 ML 0,1% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	-
S01EB01	Pilocarpina	10 ML 4% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	2,38
S01EB01	Pilocarpina cloridrato	10 ML 1% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	-
S01EB01	Pilocarpina cloridrato	10 ML 2% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	1,60
S01EB01	Pilocarpina cloridrato	10 ML 3% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	3,10
S01ED01	Timololo	5 ML 0,25% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	2,85
S01ED01	Timololo	5 ML 0,5% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	2,94
V03AB14	Protamina	1 UNITA' 50 MG/5 ML 1% - USO PARENTERALE	4,85
V03AB14	Protamina	10 UNITA' 50 MG/5 ML 1% - USO PARENTERALE	-
V03AB15	Naloxone	1 UNITA' 0,4 MG - USO PARENTERALE	4,34
V03AC01	Deferoxamina	10 UNITA' 500 MG - USO ORALE	68,84
V07AB	Acqua per preparazioni iniettabili	1 UNITA' 10 ML - USO PARENTERALE	0,25
V07AB	Acqua per preparazioni iniettabili	1 UNITA' 2 ML - USO PARENTERALE	0,17
V07AB	Acqua per preparazioni iniettabili	1 UNITA' 5 ML - USO PARENTERALE	0,21

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Isolati di zona omogenea A - Lonca».

Con deliberazione consiliare n. 52 del 24 luglio 2002, il Comune di Codroipo ha acquisito il parere vincolante espresso dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, ha accolto totalmente le osservazioni/opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Isolati di zona omogenea A - Lonca» ed ha approvato il Piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pontebba. Avviso di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 34 del 16 luglio 2002, il Comune di Pontebba ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Porcia. Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 55 del 19 luglio 2002, il Comune di Porcia ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale, acquisito il parere del Direttore regionale della pianificazione territoriale n. 095/2002 del 25 giugno 2002 e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pravidomini. Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 32 del 6 giugno 2002 il Comune di Pravidomini ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Roveredo in Piano. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 31 dell'1 luglio 2002 il Comune di Roveredo in Piano ha adottato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Quirino. Avviso di approvazione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 38 del 24 maggio 2002 il Comune di San Quirino ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale modificata in seguito al parziale accoglimento delle osservazioni/opposizioni presentate e prendendo atto che non vi è la necessità di raggiungere le intese

di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tolmezzo. Avviso di adozione della variante n. 65 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 48 del 24 luglio 2002 il Comune di Tolmezzo ha adottato la variante n. 65 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 65 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tricesimo. Avviso di adozione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 47 del 26 giugno 2002 il Comune di Tricesimo ha adottato la variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 127 al Piano regolatore generale e contestuale adozione del Piano particolareggiato n. 10 relativo alla zona universitaria dei Rizzi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 101 del 22 luglio 2002 il Comune di Udine ha adottato la variante n. 127 al Piano regolatore generale ed il Piano regolatore particolareggiato comunale n. 10 relativo alla zona universitaria dei Rizzi.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 127 al Piano regolatore generale ed il Piano regolatore particolareggiato comunale n. 10 relativo alla zona universitaria dei Rizzi saranno depositati presso la Segreteria comunale, in tutti i loro elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dagli strumenti urbanistici adottati potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 129 al Piano regolatore generale e contestuale adozione della variante n. 13 al Piano particolareggiato del centro città.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 103 del 22 luglio 2002 il Comune di Udine ha adottato la variante n. 129 al Piano regolatore generale e la variante n. 13 al Piano particolareggiato del centro città.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 129 al Piano regolatore generale e la variante n. 13 al Piano particolareggiato del centro città saranno depositate presso la Segreteria comunale, in tutti i loro elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dagli strumenti urbanistici adottati potranno presentare opposizioni.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI AMARO
(Udine)

Estratto dell'avviso di asta pubblica per la vendita di n. 8 (otto) unità immobiliari al grezzo, ad uso residenziale, siti in Amaro, edificio in via Roma denominato «Condominio piazza Maggiore».

SI RENDE NOTO

Che in esecuzione della determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 192 del 31 agosto 2002 si procederà ad esperimento di asta pubblica presso l'ufficio Segreteria del Comune di Amaro, via Roma n. 82, il giorno 8 ottobre 2002 alle ore 12.00, per la vendita di n. 8 unità immobiliari al grezzo, con relative pertinenze e diritti, ubicate nel fabbricato sito in via Roma denominato «Condominio piazza Maggiore».

Le unità immobiliari sono individuate al N.C.E.U. del Comune di Amaro al foglio 19 - mappale 1167 - subalterni 45, 20, 21, 28, m 29, 37, 38 e 46.

Chiunque intende concorrere all'asta suddetta, che si terrà con il metodo di cui all'articolo 73 - lettera c) e dell'articolo 76 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, devono presentare la relativa offerta, in carta legale, in conformità al relativo bando di asta pubblica.

Le offerte stesse devono pervenire, esclusivamente a mezzo posta, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 7 ottobre 2002.

Per ogni informazioni il responsabile dell'istruttoria e del procedimento è il sig. Renzo Girardello - telefono 0433/94056, da lunedì a venerdì ore 10.00/12.00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Renzo Girardello

Estratto dell'avviso di asta pubblica per la vendita di una unità immobiliare al grezzo, ad uso commerciale e servizi, sito in Amaro, edificio in via Roma denominato «Condominio piazza Maggiore».

SI RENDE NOTO

Che in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 193 del 31 agosto 2002 si procederà ad esperimento di asta pubblica presso l'ufficio Segreteria del Comune di Amaro, via Roma n. 82, il giorno 8 ottobre 2002 alle ore 12.00, per la vendita di una unità immobiliare al grezzo, ad uso commerciale e servizi, con relative pertinenze e diritti ubicata nel fabbricato sito in via Roma denominato «Condominio piazza Maggiore».

L'unità immobiliare è individuata al N.C.E.U. del Comune di Amaro al foglio 19 - mappale 1167 - subalterno 9.

Chiunque intende concorrere all'asta suddetta, che si terrà con il metodo di cui all'articolo 73 - lettera c) e dell'articolo 76 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, devono presentare la relativa offerta, in carta legale, in conformità al relativo bando di asta pubblica.

Le offerte stesse devono pervenire, esclusivamente a mezzo posta, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 7 ottobre 2002.

Per ogni informazioni il responsabile dell'istruttoria e del procedimento è il sig. Renzo Girardello - telefono 0433/94056, da lunedì a venerdì ore 10.00/12.00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Renzo Girardello

UNIONE DEI COMUNI DI ANDREIS
E MONTEREALE VALCELLINA
(Pordenone)

Estratto dal bando di gara mediante asta pubblica per la somministrazione di gasolio da autotrazione e da riscaldamento per la stagione termica 2000-2003.

Ente appaltante

Unione dei Comuni di Andreis e Montereale Valcellina via M. Ciotti n. 122 - 33086 Montereale Valcellina - telefono 0427/798783 - fax 0427/799373.

Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicazione in un unico lotto col sistema delle offerte segrete, con la procedura di cui all'articolo 73, lettera c) e all'articolo 76 del Regolamento sulla contabilità dello Stato integrato con Regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2339, al concorrente che avrà offerto la maggiore percentuale di ribasso ponderato sul prezzo medio risultante dai listini dei prezzi depositati presso la Camera di Commercio di Pordenone (III fascia), al netto degli oneri per accisa ed I.V.A. in vigore al momento della singola consegna, calcolato secondo la seguente formula:

$$RP = ((ST \times 20.000) + (SR \times 85.000)) / 105.000$$

dove:

RP = ribasso ponderato

ST = sconto percentuale offerto sul gasolio da autotrazione

SR = sconto percentuale offerto sul gasolio da riscaldamento

Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nella somministrazione di gasolio da riscaldamento presso gli uffici e gli stabili adibiti a servizi comunali nonché di gasolio da autotrazione presso la cisterna comunale.

Quantità necessarie presunte

- Gasolio da autotrazione litri 20.000

- Gasolio da riscaldamento litri 85.000

Da considerarsi lotto unico.

Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata della stagione termica 2002-2003.

Termine per la ricezione delle offerte

Per partecipare all'asta i concorrenti dovranno far pervenire l'offerta all'Ufficio protocollo dell'Unione, entro le ore 12.00 del giorno 7 ottobre 2002.

Apertura dei plichi e svolgimento operazioni di gara

L'apertura dei plichi, avverrà alle ore 9.00 del giorno di martedì 8 ottobre 2002 presso la sede dell'Unione dei Comuni di Andreis e Montereale Valcellina - via Ciotti n. 122 - Montereale Valcellina e verrà presieduta dal Presidente della Commissione di gara all'uopo nominata.

Il bando integrale è affisso all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni di Andreis e Montereale Valcellina.

Per prendere visione degli atti oggetto della presente fornitura, nonché delle condizioni della fornitura contenute nell'apposito foglio oneri e condizioni, le ditte interessate possono rivolgersi all'Ufficio tecnico - via Ciotti, 122 - 33086 Montereale Valcellina (Pordenone), durante l'orario d'ufficio.

Montereale Valcellina, lì 26 agosto 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Erasmo De Zorzi

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
(Udine)

Avviso d'asta per la vendita di terreni comunali.

L'Amministrazione comunale di Pasian di Prato pone in vendita i seguenti terreni censiti al Comune di Pasian di Prato al foglio 10 mappale n. 695 area urbana di mq. 107; mappale 696 area urbana di mq. 15; mappale 698 sem. arb. di are 1.43, mappale 699 area urbana di mq. 59 e mappale 702 sem. arb. di are 2,48 per l'importo complessivo di euro 37.000,00.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 4 ottobre 2002. L'apertura dei plichi avverrà alle ore 10 del 7 ottobre 2002.

Copia dell'avviso di gara e quant'altro inerente sono in visione e ritirabili presso l'Ufficio tecnico lavori pubblici del Comune di Pasian di Prato nei giorni di

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Pasian di Prato, lì 29 agosto 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dr. Dante Cudico

COMUNE DI PONTEBBA
(Udine)

Avviso di asta pubblica per la vendita di un immobile.

E' indetta per il giorno 25 settembre 2002, alle ore 10.30, asta pubblica per la vendita del seguente bene: ex Palazzo Dogana costituito da 14 appartamenti con garage.

Prezzo a base d'asta: euro 1.200.000,00.

Deposito cauzionale: euro 120.000,00.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 settembre 2002.

Il bando integrale è stato affisso presso l'Albo pretorio del Comune di Pontebba.

Copia dello stesso ed eventuali altre informazioni attinenti alla parte amministrativa saranno fornite dall'Ufficio di segreteria in piazza Garibaldi 1, telefono 0428/90162 fax 0428/91133.

e-mail: segretario.pontebba@eell.regione.fvg.it.

IL RESPONSABILE SOSTITUTO UFFICIO
TECNICO COMUNALE:
geom. Massimo Buzzi

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
(Gorizia)

Avviso di gara esperita per l'aggiudicazione della fornitura delle derrate alimentari e non, nonché per la produzione, per il trasporto e la distribuzione di pasti per la mensa scolastica per il periodo 1° settembre 2002-30 giugno 2004.

Si rende noto che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 358/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, il servizio per la fornitura di derrate alimentari e non, per la produzione a gestione mista di pasti per la mensa scolastica, nonché per il trasporto e la distribuzione degli stessi per il pe-

riodo 1° settembre 2002-30 giugno 2004, è stata aggiudicata alla ditta Sodexho Italia S.p.A. Padova.

Le ditte partecipanti all'asta del giorno 22 agosto 2002 e le modalità di aggiudicazione sono indicati nell'avviso integrale di gara esperita esposto all'Albo pretorio.

San Canzian d'Isonzo, li 5 settembre 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI:
rag. Lucia Crasnich

COMUNE DI TOLMEZZO
(Udine)

Avviso d'asta pubblica per la vendita di beni immobili.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

RENDE NOTO

che il giorno 24 settembre 2002 alle ore 10.00 presso la sala consiliare del Comune di Tolmezzo avrà luogo l'esperimento per la vendita all'incanto dei beni immobili di proprietà comunale sotto descritti, in esecuzione alle deliberazioni consiliari 27 settembre 2001 n. 59, 11 marzo 2002 n. 15, 16 maggio 2002 n. 27 e 27 giugno 2002 n. 38:

Lotto 1 - Comune di Tolmezzo - N.C.T. - foglio 63 mapp. 31 di mq. 1551 - capoluogo, via Betania, prezzo base d'asta euro 4.001,58 - deposito cauzione euro 400,16.

Lotto 2 - Comune di Tolmezzo - N.C.T. - foglio 80 mappale 1376 di mq. 323 - capoluogo, via Betania, prezzo a base d'asta euro 833,34 - deposito cauzione euro 83,33.

Lotto 3 - Comune di Tolmezzo - N.C.T. - foglio 49 mappale 725 di mq. 33 e mappale 726 di mq. 9 di complessivi mq. 42 - frazione Illegio, via C. Colombo, prezzo a base d'asta euro 1.084,44 - deposito cauzione euro 108,44.

Lotto 4 - Comune di Tolmezzo - N.C.T. - foglio 41 mappale 1185 di mq. 119 e mappale 1357 di mq. 69 di complessivi mq. 188 - capoluogo, via Della Vittoria, prezzo a base d'asta euro 14.564,36 - deposito cauzione euro 1456,44.

Lotto 5 - Comune di Tolmezzo - N.C.T. - foglio 41 mappale 1350 di mq. 653 - capoluogo, via Della Vittoria, prezzo a base d'asta euro 70.824,38 - deposito cauzione euro 7.082,44.

Lotto 6 - Comune di Tolmezzo - N.C.T. - foglio 41 mappale 1276 di mq. 800 - capoluogo, via Paluzza angolo via Torre Picotta, prezzo a base d'asta euro 37.600,00 - deposito cauzione euro 3.760,00.

Lotto 7 - Comune di Tolmezzo - N.C.T. - foglio 73 mappale 940 di mq. 95 e foglio 76 mappale 720 di mq. 84 per complessivi mq. 179 - capoluogo, via Val Fella, prezzo a base d'asta euro 6.472,64 - deposito cauzione euro 647,26.

Lotto 8 - Comune di Tolmezzo - N.C.T. - foglio 59 mappale 2 di mq. 94 - fraz. Caneva, via Molino, prezzo a base d'asta euro 1.942,04 - deposito cauzione euro 194,20.

Lotto 9 - Comune di Tolmezzo - N.C.T. - foglio 80 mappale 1365 di mq. 243 - località Betania, prezzo a base d'asta euro 5020,38 - deposito cauzione euro 502,04.

Lotto 10 - Comune di Tolmezzo - N.C.T. - foglio 15 mappale 400 di mq. 2630 - frazione Lorenzaso, via Bosconero, prezzo a base d'asta euro 4760,30 - deposito cauzione euro 476,03.

Lotto 11 - Comune di Tolmezzo - N.C.E.U. - foglio 45 mappale 623-457 sub. 02 - part. 221 - cat. A03 - cl. 02 - cons. 5,5 vani - rend. euro 265,59 e foglio 45 mappale 623 sub. 01 - part. 221 - cat. A03 - cl. 02 - con. 5 vani - rend. euro 241,44, fraz. Illegio, via Carso nn. 3 e 5, prezzo a base d'asta euro 95.000,00 - deposito cauzione euro 9.500,00.

I suddetti immobili vengono venduti a corpo e non a misura, nello stato e grado in cui si trovano, con tutte le pertinenze e servitù attive e passive anche non apparenti, pesi e diritti immobiliari, con garanzia della proprietà da qualsiasi peso ed ipoteca.

L'incanto sarà presieduto dal dirigente Lunazzi rag. Aldo o, in sua assenza, dal Segretario generale dott. Craighero Paolo.

L'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento della somma offerta, dedotta la cauzione, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

Restano a totale carico dell'acquirente le spese di rogito e sue dipendenti e conseguenti ed inoltre quelle relative all'eventuale frazionamento.

L'asta sarà esperita secondo quanto previsto dall'articolo 73 - lettera c) - e dall'articolo 76 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827.

A tal fine si precisa che:

1) Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire l'offerta per ogni singolo lotto, in busta sigillata, redatta su carta bollata, con qualunque metodo compresa la consegna a mano. All'interno del piego dovrà essere inserita la ricevuta della Tesoreria Comunale (c/o Banca Popolare di Vicenza piazza XX Set-

tembre, 12 - Tolmezzo) del deposito cauzionale, relativa al lotto per cui intendono concorrere.

2) Non sarà ammessa l'offerta per telegramma o trasmessa in fax e quella condizionata od espressa in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta.

3) L'offerta deve pervenire, altrimenti esclusa dalla gara, al Comune di Tolmezzo - piazza XX Settembre n. 1 - Ufficio protocollo, entro le ore 12 del giorno 23 settembre 2002. Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile, a mezzo del servizio postale o a mezzo di terze persone. Il Comune di Tolmezzo si intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per l'invio ad ufficio diverso da quello sopra indicato.

4) Sulla busta deve essere riportata la dicitura: offerta per l'asta beni immobili del 24 settembre 2002.

5) E' ammessa offerta per procura, anche per persone da nominare. La procura deve essere formata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

6) L'offerta ha natura di proposta irrevocabile. E' pertanto immediatamente vincolante per l'acquirente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune consegue all'aggiudicazione definitiva. L'offerta è vincolante per il periodo di 90 giorni.

7) Il proponente deve riportate nell'offerta:

a) il foglio di mappa ed i numeri mappali, la somma espressa in cifra e in lettera (in caso di discordanza prevarrà quella più favorevole al Comune di Tolmezzo);

b) comunque e sempre la dicitura: il sottoscritto dà atto con la sottoscrizione della presente offerta che è a conoscenza delle norme inserite nel bando di gara ed integralmente le accetta;

c) se l'offerta è presentata da persona fisica questa dovrà chiaramente apporre la firma autografa, l'indicazione degli estremi di nascita, di residenza ed il codice fiscale;

d) se l'offerta è prodotta per conto di persona giuridica deve essere allegato ogni utile documento, procura speciale o altro, comprovante la manifesta volontà del rappresentato di acquisire l'immobile;

8) si procederà all'aggiudicazione anche quando pervenisse una sola offerta sempre che sia almeno uguale al prezzo base di gara;

9) in caso di offerte di eguale importo saranno interpellati, se presenti, gli offerenti e si aggiudicherà il lotto a colui che migliora l'offerta. Si procederà all'aggiudicazione mediante estrazione a sorte qualora non siano tutti presenti.

Per ogni ulteriore informazione circa le condizioni che regolamentano l'asta gli interessati possono rivol-

gersi all'Ufficio Patrimonio - piazza XX Settembre 1 - telefono 0433/487960/487966.

Tolmezzo li 29 agosto 2002

IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO:
rag. Aldo Lunazzi

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara mediante procedura ristretta per l'affidamento del servizio di gestione dei personal computer e delle periferiche, nonché di assistenza informatica all'utente.

1. *Ente appaltante:* Comune di Trieste - N. Part. I.V.A. 00210240321 - piazza Unità d'Italia n. 4 - c.a.p. 34121 Trieste - Telefono n. 040/6751- Fax 040/6754932

2. *Categoria* 7 - CPC 84

Servizio di gestione dei personal computer e delle periferiche, nonché di assistenza informatica all'utente.

Importo a base di gara: euro 900.000,00 + I.V.A..

3. *Luogo di esecuzione:* Comune di Trieste.

4. *a) / b) Riferimenti legislativi:* articoli 6 - I comma - lettera b) e 23 - I comma - lettera b) e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. *Offerte parziali:* non sono ammesse.

6. /

7. *Varianti:* non sono ammesse varianti.

8. *Durata:* Il servizio avrà la durata di tre anni. Data di decorrenza del contratto 1 gennaio 2003.

9. *Soggetti ammessi a partecipare:* Sono ammessi a presentare offerta: imprese singole, consorzi, cooperative, società nonché Raggruppamenti Temporanei d'Impresa (A.T.I.).

10. *a) / b) Termine di presentazione delle domande di partecipazione:* entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 ottobre 2002.

10. *c) Indirizzo al quale devono pervenire le domande di partecipazione:* Le domande di partecipazione dovranno pervenire, con qualsiasi mezzo, al protocollo generale del Comune di Trieste, indirizzate all'Ufficio Contratti - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste - Italia. Le domande dovranno essere prodotte unitamente alla documentazione indicata al successivo punto 13).

Il Comune si intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per in-

vio ad ufficio diverso da quello sopraindicato. Non sarà ritenuta valida, inoltre, alcuna domanda pervenuta o presentata dopo il termine indicato, anche se aggiuntiva, sostitutiva o integrativa della precedente.

10. *d) Forma della domanda:* Le domande vanno redatte in lingua italiana e devono essere in regola con le disposizioni italiane vigenti in materia di bollo.

11. *Termine per l'invio degli inviti a presentare offerta:* Entro il giorno 31 ottobre 2002.

12. *Cauzione provvisoria:* euro 18.000,00 da presentare con l'offerta.

Cauzione definitiva: 10% del prezzo di aggiudicazione.

13. *Condizioni minime per la partecipazione:*

I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione, a pena di esclusione dalla gara:

- a) dichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, accompagnata per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante:
 - 1) l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di commercio con oggetto sociale che preveda attività nel campo dei servizi informatici, con esclusione dell'attività di vendita di prodotti hardware e di procedure software;
 - 2) il possesso di idonee garanzie bancarie, con l'indicazione degli Istituti di Credito in grado di fornirle;
 - 3) il possesso di una struttura imprenditoriale ed organizzativa adeguata a svolgere il servizio cui si riferisce l'appalto;
- b) le referenze dell'Impresa in riferimento ad attività svolta negli ultimi tre anni (1999-2000 e 2001) in ambienti informatici affini a quello del Comune di Trieste, così come descritto all'articolo 4 del Capitolato speciale d'appalto, con l'indicazione della durata, del numero del personale impiegato e dell'esperienza professionale di quest'ultimo;
- c) l'elenco dei titoli di studio e professionali, oltre a eventuali corsi di specializzazione, del capo progetto responsabile della prestazione di servizi che verrà messo a disposizione a tempo pieno presso la sede comunale, comprovanti la conoscenza di ambienti informatici affini a quello del Comune di Trieste, così come descritto all'articolo 4 del Capitolato speciale d'appalto;
- d) originale o copia autentica della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti d'impresе i documenti di cui sopra dovranno essere prodotti da tutte le Impresе facenti parte del Rag-

gruppamento stesso, ad eccezione di quello di cui al punto 13 c) che può essere presentato da uno solo degli associati, indistintamente se Capogruppo o meno.

14. *Criteri di aggiudicazione:* L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai seguenti elementi:

- 1) offerta economica: massimo 60 punti su 100;
- 2) merito tecnico: massimo 40 punti su 100.

Non sono ammesse offerte in aumento.

15. *Altre informazioni:* Per eventuali informazioni in lingua italiana:

- di carattere tecnico rivolgersi al Comune di Trieste - Direzione servizi centrali - Sistemi informativi - passo Costanzi n. 2 - 1° piano - stanza n. 10 - telefono n. 040/6754918 oppure 040/6754697 - fax n. 040/6758215 presso il quale è in visione il Capitolato speciale d'oneri;

- di carattere amministrativo rivolgersi al Comune di Trieste - Ufficio Contratti - via Procureria n. 2 - III piano - stanza n. 34 - tel. 040/6754668 - fax n. 040/6754932.

16. Il presente bando viene inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee il giorno 3 settembre 2002.

Trieste, 3 settembre 2002

IL DIRETTORE DI AREA:
dott.ssa Giuliana Cicognani

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - ANAS

Compartimento della viabilità per il
Friuli Venezia Giulia

TRIESTE

Bando per pubblico incanto per l'appalto della progettazione esecutiva e lavori per lo spostamento e protezione degli impianti tecnologici di proprietà dell'AC.E.G.A.S. S.p.A. e del Comune di San Dorligo della Valle, interferenti con il tracciato del collegamento autostradale Lacotisce-Rabuiese.

Stazione appaltante: ANAS - Compartimento della viabilità per il Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, via Fabio Severo n. 52 (telefono 040/5602111 - fax 040/577225).

Termine per la presentazione dell'offerte: ore 12.00 del giorno 21 ottobre 2002.

Questo Compartimento esprimerà, a partire dalle ore 09.00 del giorno 23 ottobre 2002, una gara a pubblico incanto ai sensi della legge n. 109/1994 e successive modifiche per l'accollo dei seguenti lavori (Disposizione compartimentale n. 1321 del 13 febbraio 2002):

- Gara n. TS02-104
- progettazione esecutiva e lavori per lo spostamento e protezione degli impianti tecnologici di proprietà dell'AC.E.G.A.S. S.p.A. e del Comune di San Dorligo della Valle, interferenti con il tracciato del collegamento autostradale Lacotisce-Rabuiese.

Luogo di esecuzione: Provincia di Trieste.

Tempo utile: giorni 270 decorrenti dalla data dell'ordine di servizio con cui il responsabile del procedimento disporrà l'inizio della progettazione, di cui giorni 60 per la progettazione esecutiva e giorni 210 per i lavori.

Importo lordo euro 874.190,00, di cui euro 59.500,00 per oneri relativi al piano di sicurezza (non assoggettabili a ribasso d'asta) ed euro 21.000,00 per corrispettivo di progettazione (non assoggettabili a ribasso d'asta).

Cauzione provvisoria 2%: euro 17.483,80.

Categoria prevalente OG6 - per importo di euro 716.845,40 - classifica III.

Ulteriore categoria scorporabile OG3 per importo di euro 136.344,60 - classifica I.

In considerazione del fatto che la componente impiantistica e tecnologica dei lavori incide per più del 60% sul valore dell'opera, si dà corso ad un appalto integrato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), n. 2) e comma 1-ter della legge n. 109/1994 e successive modifiche, con onere a carico dell'appaltatore della redazione del progetto esecutivo da redigersi nel rispetto ed in piena conformità del progetto definitivo allegato agli atti di gara. La redazione del progetto esecutivo comprende altresì la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494/1996.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara secondo le modalità previste dall'articolo 21 della legge n. 109/1994 e successive modifiche.

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis della legge n. 109/1994 e successive modifiche; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque, non si procederà ad esclusione automatica, ma questa Stazione appaltante avrà la facoltà di sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse.

Se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questo, purché la sua offerta sia ritenuta congrua e conveniente. Nel

caso di più offerte uguali fra loro, si provvederà all'aggiudicazione mediante sorteggio a norma dell'articolo 77, comma 2 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Non saranno prese in considerazione offerte in aumento né alla pari.

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge n. 109/1994 e successive modifiche, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli articoli 93 e segg. del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della legge n. 109/1994 e successive modifiche, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.

Per partecipare alla gara, i concorrenti debbono essere qualificati nella categoria prevalente secondo la vigente normativa.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto da soggetto qualificato in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) esperienza maturata per almeno 5 anni nel campo della progettazione delle condutture per il trasporto dei fluidi liquidi ed aeriformi quali acquedotti, gasdotti, fognature;
- 2) fatturato globale per servizi di progettazione negli ultimi 5 anni di almeno euro 120.000,00, di cui almeno euro 60.000,00 per progetti ricadenti nella classe VIII della legge n. 143/1949;
- 3) esecuzione negli ultimi 5 anni di almeno un progetto di classe VIII per lavori di importo pari o superiore a euro 600.000,00 e di un progetto di classe I categoria f) per lavori di importo pari o superiore ad euro 100.000,00;
- 4) requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 494/1996 e successive modifiche. Qualora l'impresa concorrente non sia in possesso dei suddetti requisiti progettuali, dovrà avvalersi di un professionista in possesso dei requisiti stessi, che dovrà essere indicato nominativamente in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le operazioni di gara verranno effettuate presso l'Ufficio Contratti - Sala Gare del Compartimento sito in Trieste, via Fabio Severo n. 52.

Lo schema di contratto, il capitolato di oneri e gli altri allegati sono disponibili presso questo Compartimento, Ufficio Contratti, nelle giornate di martedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 e di giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 17.

Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà far pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, un plico sigillato con ceralacca e indirizzato all'ANAS - Compartimento della viabilità per il Friuli

Venezia Giulia, via Fabio Severo n. 52 - 34127 Trieste, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 ottobre 2002, contenente quanto segue:

- 1) Offerta, redatta su carta bollata, indicante il ribasso percentuale così in cifre come in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta (nella quale non devono essere inseriti altri documenti), la quale sarà controfirmata e sigillata con bolli di ceralacca su tutti i lembi di chiusura. L'anzidetta busta deve essere racchiusa in un'altra nella quale saranno compresi le dichiarazioni ed i documenti richiesti a corredo dell'offerta stessa. Sul frontespizio di entrambe le buste deve essere indicato che trattasi di offerta per gara, specificandone l'oggetto, l'importo, il giorno e l'ora, nonché il nominativo dell'impresa mittente.

L'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

- 2) Cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge n. 109/1994 e successive modifiche, da presentare anche mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'impresa aggiudicataria, pari al 2% (due per cento) dell'ammontare dei lavori.

La cauzione deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta; deve, inoltre, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questo Compartimento. La cauzione deve essere corredata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'articolo 30, comma 2, della legge n. 109/1994 e successive modifiche, qualora l'impresa offerente risultasse aggiudicataria della gara.

La sottoscrizione della cauzione dovrà essere legalizzata da un notaio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L'Impresa che intende avvalersi della riduzione della garanzia del 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater, dovrà produrre la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Tale certificazione potrà essere prodotta in originale o in copia conforme, o con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

- 3) Dichiarazione in carta bollata, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con la quale:

- a) attesti di aver esaminato lo schema di contratto, il capitolato di oneri e gli allegati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il lavoro, di aver

preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, delle interferenze con altri sottoservizi, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi medesimi - nel loro complesso - remunerativi e tali da consentire il ribasso formulato; di aver preso accurata visione dello schema contratto e di tutti gli allegati accettando quindi tutte le condizioni in essi contemplate, con particolare riferimento alle clausole relative ai termini di inizio e compimento dei lavori; di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

- b) Dichiarare che nel formulare l'offerta ha tenuto conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, nonché degli eventuali oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione.

- c) Attesti i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di ricorso a subappalto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis della legge n. 55/1990, è fatto obbligo alle imprese aggiudicatarie di trasmettere alla Direzione lavori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

- d) Dichiarare, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999 come modificato dal D.P.R. n. 412/2000, che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55/1990; di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici; di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dall'ANAS; di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte

e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita; di non aver, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

- e) Dichiarare di non partecipare alla gara con altre imprese con le quali l'impresa di cui è legale rappresentante si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile.
- f) Dichiarare l'inesistenza a carico dell'Impresa di provvedimenti di natura interdittiva ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.
- g) Dichiarare la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 (nel caso di imprese che occupano non più di 15 dipendenti e di imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

ovvero,

dichiarare di aver ottemperato alle previsioni di cui alla legge n. 68/1999 (nel caso di imprese che occupano più di 35 dipendenti e di imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); in quest'ultimo caso, dovrà altresì essere prodotta idonea documentazione dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della suddetta legge n. 68/1999.

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma autenticata; in luogo dell'autentica di firma, potrà essere prodotta copia di un documento di identità del sottoscrittore.

- 4) Dichiarazione sostitutiva del certificato rilasciato dal registro imprese presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, sia per le imprese individuali che per le società di qualsiasi altro tipo. Per le società in accomandita, sia semplice che per azioni, dovranno anche essere indicati i nominativi di tutti i soci accomandatari; per tutti i tipi di società dovrà risultare l'attuale composizione societaria.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000 e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. E' possibile, in luogo della dichiarazione sostitutiva, produrre il certificato in originale, ovvero in copia conforme, ovvero in copia semplice recante in calce la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni.

- 5) Dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, da cui risulti che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956 e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.c., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale, nei confronti del titolare e del Direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio e del Direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli Amministratori muniti di potere di rappresentanza e del Direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o di consorzio.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000 e dovrà essere sottoscritta dalla persona cui essa si riferisce. E' possibile, in luogo della dichiarazione sostitutiva, produrre il certificato in originale, ovvero in copia conforme, ovvero in copia semplice recante in calce la dichiarazione della persona cui esso si riferisce che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni.

Ai fini dell'ammissione alla gara, inoltre, ciascuna impresa dovrà produrre:

- 6) Attestazione rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare.

E' possibile produrre l'attestazione in originale, ovvero in copia conforme, ovvero in copia semplice recante in calce la dichiarazione del legale rappresentante che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni, ovvero dichiarazione sostitutiva redatta secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.

- 7) Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, da cui risulti che l'impresa stessa è in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) esperienza maturata per almeno 5 anni nel campo della progettazione delle condutture per il trasporto dei fluidi liquidi ed aeriformi quali acquedotti, gasdotti, fognature;
- 2) fatturato globale per servizi di progettazione negli ultimi 5 anni di almeno euro 120.000,00, di cui almeno euro 60.000,00 per progetti ricadenti nella classe VIII della legge n. 143/1949;
- 3) esecuzione negli ultimi 5 anni di almeno un progetto di classe VIII per lavori di importo pari o superiore a euro 600.000,00 e di un progetto di classe I, categoria f) per lavori di importo pari o superiore ad euro 100.000,00;

- 4) requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 494/1996 e successive modifiche;

ovvero,

qualora l'impresa non sia in possesso di tali requisiti, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, da cui risulti l'intendimento dell'impresa di avvalersi di un progettista qualificato in possesso dei requisiti testé citati ed il nominativo del progettista stesso.

La documentazione e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana.

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta, ovvero anche uno solo di tali documenti pervenga in modo diverso da come prescritto nel presente bando.

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il piego stesso non giunga a destinazione entro il perentorio termine fissato, nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata nei confronti di questa Stazione appaltante.

In caso di Associazione temporanea di imprese, fermo restando l'obbligo per l'impresa mandataria di presentare l'intera documentazione sopra indicata, le imprese mandanti dovranno presentare la documentazione di cui ai numeri 3), lettere d) - e) - f) - g), 4), 5), e 6) del presente bando. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dovranno essere posseduti dalla mandataria e dalle mandanti nella misura indicata dall'articolo 95, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999 in caso di associazione di tipo orizzontale e nella misura indicata dall'articolo 95, comma 3 del D.P.R. n. 554/1999 in caso di associazione di tipo verticale. Dovrà, inoltre, essere presentato il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, salva l'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 5 della legge n. 109/1994, come modificato dalla legge n. 415/1998. In tale caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Questa stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10, comma 1-ter della legge n. 109/1994 e successive modifiche, ossia della facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle me-

desime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento del secondo classificato, verrà interpellato il terzo classificato ed, in tal caso, il nuovo contratto verrà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto della gara, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Entro il termine stabilito dall'articolo 103, comma 4 del D.P.R. n. 554/1999, dovrà essere presentata la polizza di assicurazione di cui all'articolo 30, comma 3 della legge n. 109/1994 e successive modifiche; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori dovrà essere pari all'importo a base di appalto di gara.

Le imprese potranno ritirare i documenti presentati per la partecipazione alla gara presso l'Ufficio contratti di questo Compartimento, ovvero chiederne la restituzione allegando busta affrancata con indirizzo.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/1996, si informa che i dati di ciascuna impresa partecipante alla presente gara verranno utilizzati da questo Compartimento unicamente ai fini dell'espletamento delle procedure di gara e nei limiti di legge.

Il responsabile del procedimento è il dott. ing. Lucio Carlà.

IL CAPO COMPARTIMENTO:

dott. ing. Fabrizio Russo

AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A.

UDINE

Tariffe per i servizi di fognatura e depurazione nel territorio del Comune di Udine per l'anno 2002 (usi industriali).

L'AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. di Udine comunica che con deliberazione del Direttore operativo si è provveduto all'aggiornamento delle tariffe per i servizi di fognatura e depurazione nel territorio del Comune di Udine per le utenze classificate quali insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'articolo 1-quater del decreto legge 10 agosto 1976, n. 544 convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, e successivamente trasfuso nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, poi modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, per l'anno 2002 come di seguito riportato:

- 1) la quota di tariffa relativa al servizio di fognatura (termine «f2» di cui alla formula tipo approvata con D.P.R. 24 maggio 1977, così come recepita nella Regione Friuli Venezia Giulia con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 settembre 1981, n. 0479/Pres.) è allineata a quella stabilita per le utenze «civili» (pari a 0,092084 euro/m³);
- 2) i coefficienti tariffari «dv», «db», «df» e «da» della formula tipo approvata con D.P.R. 24 maggio 1977, così come recepita nella Regione Friuli Venezia Giulia con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 settembre 1981, n. 0479/Pres., sono incrementati del 10% rispetto a quelli vigenti al 30 giugno 2001, e precisamente:

dv: 0,038347 euro/m ³	df: 0,025565 euro/m ³
db: 0,063911 euro/m ³	da: 0 euro/m ³

La decorrenza dell'applicazione delle tariffe succitate è fissata al 1° gennaio 2002.

Udine, 29 agosto 2002

IL DIRETTORE OPERATIVO:
dott. ing. Daniele Romanello

COMUNE DI CIMOLAIS
(Pordenone)

Legge regionale 2/2002 - Classificazione di strutture ricettive.

Il Sindaco rende noto che con atti assunti il 30 luglio 2002 dal Funzionario responsabile dei servizi, ha classificato le seguenti strutture ricettive:

- Struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo ristorante Margherita» ubicata in via Roma, 2 in «Albergo a 2 stelle» (Atto n. CLASS.ALB/01/2002);
- Struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo alla Rosa» ubicata in via Cavour, 2 in «Albergo a 1 stella» (Atto n. CLASS.ALB/02/2002);
- Struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo Duranno» ubicata in largo Duranno, 12 in «Albergo a 1 stella» (Atto n. CLASS.ALB/03/2002);
- Struttura ricettiva denominata «Casa Alpina mons. Paulini» ubicata in Località Passo S. Osvaldo, in «Casa per ferie» (Atto n. OCF/01/2002);
- Struttura ricettiva denominata «Campeggio Bresin» ubicata in località Bresin, in «Campeggio ad 1 stella» (Atto n. CAMP/01/2002);

- Struttura ricettiva «Rifugio Pordenone» ubicata in Val Montanaja in «Rifugio Alpino» (Atto n. RIF.ALP/01/2002);
- Struttura ricettiva di affittacamere «Morossi Lucia» ubicata in via Vitt. Emanuele 36 - Presa d'atto attività N. AFF/CAM/10/2002).

Cimolais, 24 agosto 2002

IL SINDACO:
Rita Bressa

COMUNE DI MONFALCONE
(Gorizia)

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Il Serraglio».

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 6 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione n. 9/33 del 18 giugno 2002 il Comune di Monfalcone ha adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Il Serraglio» in via Bagni a Monfalcone.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Monfalcone, 20 agosto 2002

IL DIRIGENTE SERVIZIO 5°:
arch. Giorgio Trevisani

COMUNE DI PORCIA
(Pordenone)

Determinazione del Responsabile del dipartimento n. 4 «Prevenzione controllo ed attività produttive» n. 18 del 29 agosto 2002. Classificazione della struttura ricettiva alberghiera situata nel Comune.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N. 4
Prevenzione controllo ed attività produttive

DETERMINA

1. Di attribuire alla sottoelencata struttura ricettiva il livello di classificazione «Albergo a due stelle» di proprietà di:

- Sig. Crovato Fabio, nato a Pordenone il 12 aprile 1965 e residente a Porcia in via G. Verdi n. 8, in qualità di legale rappresentante della Soc. «Croviz Immobiliare S.a.s.» per la struttura ricettivo-alberghiera «Hotel Osteria Bel Sit» con sede in Porcia via G. Verdi n. 10, con una capacità ricettiva di n. 26 camere per complessivi n. 41 posti letto e n. 26 bagni completi.

2. Di dare atto che:

- a) la predetta classificazione scadrà il 31 dicembre 2007, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Regione 0128/Pres. del 7 maggio 2002;
- b) il presente provvedimento sarà pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia;
- c) avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione ovvero da terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 e successive modifiche e integrazioni.

Porcia, 29 agosto 2002

IL VICECOMANDANTE DELLA
POLIZIA MUNICIPALE:
ten. Mauro Pujatti

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
(Udine)

Statuto comunale.

Preambolo

La Comunità Sandanielese mediante il presente Statuto, di cui questo preambolo è parte integrante, si ricongiunge idealmente all'antica tradizione di autonomia, di rappresentanza e di partecipazione che si ritrova negli antichi statuti sin dal secolo XIII.

Sensibilità cristiana, spirito di tolleranza e di accoglienza, virtù laiche e repubblicane si ritrovano, nel ri-

vendicare autonomia, nel periodo patriarcale e sotto il governo di Venezia.

Il momento risorgimentale vede sul piano nazionale patrioti, garibaldini e mazziniani e su quello politico sociale la nascita della società operaia di mutuo soccorso.

Il riscatto democratico è pagato con sacrifici e con la vita nella resistenza per un Friuli ed un'Italia democratica e repubblicana. La vocazione di pace si ritrova nell'essere Comune denuclearizzato.

San Daniele del Friuli è una comunità aperta al futuro e orgogliosa di un passato, arricchito dall'opera di umanisti, sacerdoti, giuristi, medici, imprenditori e dal popolo tutto vigile nella difesa della libertà e sensibile ai nuovi problemi, nello spirito che anima questo Statuto.

PARTE PRIMA

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di San Daniele del Friuli è Ente autonomo territoriale che rappresenta la comunità locale secondo i principi della Costituzione ed in conformità alle leggi dello Stato e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Il Comune è Ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate con legge dello Stato e della regione secondo il principio della sussidiarietà. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, anche per ciò che è il diritto inalienabile della persona, il valore della famiglia e del lavoro, la libertà di associazione. Si radica pertanto nella convivenza consapevole di una comunità che ha una sua «specificità» nell'identità friulana in ogni sua espressione, nelle tradizioni per storia, cultura e attività economiche, produttive e di servizi. Garantisce quindi, in libertà e giustizia, la potenzialità che ogni persona per sé e per gli altri esplica nella risposta alle sfide della società e dell'ambiente, funzionale quindi e costitutiva insieme ai valori della pace, della solidarietà e della convivenza.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione. Favorisce ogni iniziativa che tenga conto dello sviluppo coordinato di ogni attività di carattere produttivo, economico, commerciale e turistico e specifico della vocazione della comunità. Distingue l'indirizzo politico da quello gestionale ed amministrativo nella garanzia unitaria del governo della comunità.

3. Il Comune ispira quindi la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale, anche con attenzione alle pari opportunità;
- b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrativo di sicurezza sociale e di tutela della persona con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli invalidi ed inabili ed a quanti si trovano sul territorio comunale in condizione di disagio, anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) il sostegno alle attività produttive: artigiane, industriali, agricole, di servizio e artistiche; individuata nella partecipazione al distretto industriale dell'alimentare l'ambito ottimale di sviluppo economico-occupazionale e la sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali di politica industriale attraverso il confronto fra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area, al fine di concorrere al rafforzamento della competitività del sistema produttivo, perseguire l'uso più efficace degli strumenti di politica industriale esistenti, ricercare ed attuare nuove linee di intervento, favorire l'attuazione di progetti transregionali;
- e) il potenziamento delle attività nel settore del turismo finalizzate allo sviluppo economico e culturale del territorio nonché quale motivo di promozione e della conoscenza della città di San Daniele del Friuli;
- f) il consolidamento e lo sviluppo, per promozione ed aggregazione, di ogni servizio socio-sanitario ed assistenziale;
- g) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio attivandosi nella valorizzazione, ripristino e manutenzione dell'integrità territoriale del patrimonio storico, della qualità dell'ambiente fisico nella sua complessità;

h) l'applicazione, in materia tributaria, ai principi sanciti dallo «Statuto dei diritti del contribuente» approvato con legge 27 dicembre 2000 n. 212.

4. Il Comune promuove di conseguenza la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, adottando in tutte le sue attività di pianificazione urbanistica e territoriale, di regolamentazione edilizia, le misure necessarie alla conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali nel loro contesto urbanistico e paesaggistico, per garantire nel suo complesso una migliore qualità della vita.

5. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di educazione, cooperazione, di informazione e di ricerca, volte a fare del Comune una terra di pace anche perché Comune denuclearizzato.

6. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito della proprie competenze, il diritto alla salute dei singoli cittadini e della comunità anche negli ambienti di lavoro, per un efficace ed efficiente servizio di prevenzione ed assistenza socio-sanitaria.

7. Il Comune favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, la valorizzazione, la manutenzione e il potenziamento del patrimonio librario della Biblioteca Guarneriana, intesa come patrimonio del Comune aperto alla fruizione di tutti i cittadini sul piano nazionale ed internazionale.

8. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto allo studio e alla pratica dell'attività sportiva.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. Al fine di raggiungere una migliore efficienza ed efficacia, qualità ed economicità nell'esercizio delle funzioni e nell'attuazione dei servizi di competenza comunale, il Comune persegue e promuove la collaborazione con gli altri Comuni, in particolare con quelli limitrofi, privilegia ed assegna una rilevanza strategica alla politica di associazionismo tra gli enti locali anche attraverso la Comunità collinare del Friuli.

4. Nel perseguimento delle finalità previste dall'articolo 2, il Comune può avvalersi anche della collaborazione di Enti di ricerca e di Istituzioni culturali nazionali ed internazionali.

5. Mantiene contatti con le comunità di emigrati e favorisce scambi culturali con comunità di altri paesi.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 34,67 ed è confinante con i Comuni di Rive D'Arcano, Majano, Ragogna, Forgaria nel Friuli, Dignano.

2. La circoscrizione del Comune è costituita da:

- Capoluogo (Centro Storico-Sottoagaro, Borgo Sopracastello-Chiamanis, Borgo Pozzo-Borgonuovo, Borgo Sacco, Borgo Valeriana-Picaron),

- Frazione Villanova,
- Frazione Cimano,
- Località Aonedis,
- Località Soprapaludo.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro storico del capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Il Consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dalla Giunta comunale previa consultazione popolare.

Art. 5

Albo pretorio

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinarsi ad «Albo pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome «San Daniele del Friuli», con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1962 registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1962, trascritto nel Registro araldico dell'Archivio centrale dello Stato dell'8 ottobre 1962 e trascritto nei Registri dell'Ufficio araldico il 12 settembre 1962 Reg. anno 1962 pagina n. 86, e con il titolo di città concesso con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 1999, trascritto nel Registro araldico dell'Archivio centrale dello Stato il 18 settembre 1999, registrato nei Registri dell'Ufficio araldico il 2 ottobre 1999 Reg. anno 1999 pag. n. 114.

2. La città di San Daniele del Friuli ha un proprio stemma e gonfalone rappresentati di rosso alla Croce di Sant'Andrea meglio descritti nei provvedimenti di concessione.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II

TUTELA DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANA

Art. 7

Pari dignità della lingua friulana

1. Nell'attività del Comune è garantita alla lingua friulana pari dignità a quella prevista per la lingua italiana.

2. La lingua italiana, come lingua ufficiale dello Stato, fa testo in tutti i casi, nella redazione degli atti amministrativi.

Art. 8

Uso della lingua friulana nei rapporti con l'Amministrazione comunale

1. I cittadini possono usare la lingua friulana nei rapporti verbali e scritti con l'amministrazione e con le Istituzioni comunali.

2. Le comunicazioni e risposte orali, da parte degli organi e degli uffici comunali, possono avvenire nella lingua con cui si sia ad essi rivolto il richiedente.

3. Le comunicazioni e risposte scritte, come pure la redazione degli atti amministrativi, possono essere effettuati in lingua italiana e friulana. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

4. Può essere adottato l'uso della forma bilingue nelle varie forme di comunicazione al pubblico.

Art. 9

Uso della lingua friulana nella toponomastica e nelle insegne pubbliche

1. Nel territorio comunale la toponomastica è espressa di norma nella lingua italiana ed in quella friulana.

2. Le insegne pubbliche possono essere scritte in lingua italiana o contestualmente in lingua italiana e friulana.

3. Nel rispetto del principio indicato al comma 1, il toponimo identificativo del Comune, per la cui esatta grafia si fa riferimento allo stemma ed al gonfalone, può essere utilizzato e riprodotto in forma bilingue.

4. La toponomastica del Comune è disciplinata ed individuata con apposito provvedimento ispirandosi anche ai toponimi originali al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale della comunità.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 10

Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di controllo politico e amministrativo.

3. La Giunta collabora col Sindaco, lo coadiuva nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

4. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

Art. 11

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali (Consiglio e Giunta comunale) sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dai Regolamenti.

3. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

4. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in una situazione di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

Art. 12

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo, limitatamente all'arco temporale del proprio mandato, ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

Art. 13

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, in armonia con la pianificazione provinciale, regionale, statale e di altri Enti pubblici.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».

Art. 14

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie e straordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, documentati in una proposta di deliberazione.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da idonea documentazione.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata fino a quarantotto ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo pretorio contestualmente alla comunicazione ai Consiglieri comunali e deve essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.

8. La relativa documentazione è depositata presso l'ufficio di segreteria per la libera consultazione da parte dei Consiglieri comunali contestualmente alla diramazione dell'ordine del giorno e comunque non oltre le ventiquattro ore precedenti la seduta.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 15

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco e dalla Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Tale documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 16

Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con propria deliberazione, commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, e di studio. Dette commissioni sono composte da Consiglieri comunali, eletti con criterio proporzionale. La proporzionale rappresentatività è assicurata da forme di voto limitate individuate dal Regolamento del Consiglio.

2. La presidenza delle commissioni di controllo e garanzia, qualora istituite, spetta all'opposizione.

3. La deliberazione di istituzione delle commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, il Consiglio può istituire commissioni comunali, con soli poteri consultivi, composte da Consiglieri comunali e da esperti nelle specifiche discipline. La nomina dei componenti è attribuita alla competenza della Giunta comunale.

5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, Funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

6. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

7. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 17

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni consiliari è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni consiliari temporanee e speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Le commissioni possono operare, a seconda delle opportunità, anche in una visione congiunta in cui prevalga la dimensione dipartimentale per oggetti all'ordine del giorno, da cui si riveli complessità e interdipendenza.

4. Il Regolamento dovrà altresì disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a) i casi e le materie da sottoporre all'esame delle commissioni;
- b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- c) le forme per l'esternazione dei pareri richiesti;
- d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 18

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la surroga dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità.

2. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni consiliare sia ordinarie che straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

3. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco

eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.

Art. 19

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Il Regolamento disciplina le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consiglio comunale.

2. Il Consigliere eletto a rappresentare il Comune presso altro Ente o altro organo esterno dovrà relazionare sulla sua attività almeno una volta all'anno. In casi eccezionali, il Consiglio comunale può richiedere ulteriori relazioni. Il Sindaco inserisce l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali nelle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni possono esprimersi in lingua friulana. Tale opportunità è demandata al Regolamento nel rispetto delle norme di legge.

4. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

6. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale, in caso di mancata elezione di domicilio questo si intende effettuato presso la sede municipale.

8. Le modalità di esercizio di tale attività sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio.

Art. 20

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Se-

gretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, in ogni caso i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due Consiglieri comunali.

3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'ufficio di segreteria del Comune.

4. I componenti dei gruppi consiliari, su specifica richiesta, possono operare in idonei locali comunali e possono avvalersi di personale della struttura organica dell'Ente per l'esercizio della propria attività istituzionale compatibilmente con le priorità e le esigenze di ordine istituzionale.

5. Il Regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 21

Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta definisce gli obiettivi strategici e i programmi da attuare, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.

Art. 22

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, e di un numero di Assessori tra i quattro e i sei, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, nel numero massimo della metà degli Assessori, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, compatibilità e candidabilità.

3. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio e possono intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 23

Nomina della Giunta

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e ne viene data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori ai sensi del successivo articolo 26, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo pretorio.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Per la sostituzione degli Assessori, qualora si rendesse necessario ripristinare la composizione minima del collegio, si dovrà provvedere nei trenta giorni successivi dall'evento.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

7. L'anzianità degli Assessori è determinata sulla base della loro età.

Art. 24

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta.

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

3. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vice Sindaco o, in caso di sua assenza, l'Assessore anziano.

Art. 25

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che, ai sensi di legge, del presente Statuto o dai Regolamenti non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei Servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, tra l'altro, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative provvede:

- a) all'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- b) all'attuazione degli atti amministrativi e degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio;
- c) all'attività decisionale non attribuita ad altri organi comunali;
- d) alle attività relative alla gestione e al corretto funzionamento dei Servizi comunali, non altrimenti disciplinati dalla legge;
- e) alla presentazione della relazione annuale sulla propria attività, sia in attuazione degli indirizzi politici ed amministrativi approvati dal Consiglio, sia in ordine alla più specifica attività amministrativa, da allegare al rendiconto della gestione;
- f) alla determinazione delle tariffe in presenza di criteri stabiliti dal Consiglio comunale;
- g) all'approvazione del piano esecutivo di gestione o del piano delle risorse e degli obiettivi, alle variazioni necessarie in corso d'anno a tali piani e, in via d'urgenza e salvo ratifica, alle variazioni al bilancio annuale e pluriennale;
- h) a disporre l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili ed in denaro;
- i) ad assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento.

4. Gli Assessori concorrono con le proprie proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta, esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsa-

bilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

Art. 26

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei Servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei Servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 27

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare, le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori e può conferire incarichi con rilevanza interna relativi a singoli progetti o programmi ai Consiglieri comunali ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni di amministrazione, il Sindaco:

- a) rende operative le decisioni del Consiglio e della Giunta, ove necessario, con atti di indirizzo nell'am-

bito del proprio potere di sovrintendenza e di controllo della loro attuazione, dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 267/2000;
- d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'articolo 50, commi 5-6, del decreto legislativo 267/2000;
- f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
- g) conferisce e revoca al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia già stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
- i) rappresenta il Comune in giudizio e firma il mandato alla lite, sentita la Giunta comunale;
- l) provvede al rilascio delle concessioni edilizie.

Art. 28

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 29

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve e dà seguito alle interrogazioni, alle interpellanze e alle mozioni.

Art. 30

Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.

3. Il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi della legge.

4. Il Vice Sindaco esercita altresì le funzioni del Sindaco, sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del vice le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore anziano.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 31

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica e amministrativa, agli Organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

4. Al Segretario comunale, con provvedimento del Sindaco, possono essere attribuite le competenze gestionali di cui all'articolo 107, 3° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 32

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e cura la redazione dei verbali avvalendosi dell'Ufficio di segreteria.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico, anche avvalendosi di consulenze esterne ad elevato contenuto di specializzazione, al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.

4. Egli presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali di interesse dell'Ente.

Art. 33

Vicesegretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta comunale, in conformità a quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali di lavoro, di funzioni «vicarie» od «ausiliarie» del Segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

CAPO II

UFFICI

Art. 34

Principi strutturali e organizzativi

1. La gestione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
- e) l'attivazione di adeguate metodologie di controllo interno di gestione;
- f) ottimale utilizzo delle strumentazioni informatiche dell'Ente, sia nella attività interna che esterna dell'Ente stesso.

Art. 35

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini senza pregiudicare la funzionalità del lavoro d'ufficio.

Art. 36

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce l'assetto per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità.

2. I Regolamenti si uniformano ai principi di cui al presente Statuto.

3. Al Segretario comunale e ai Funzionari responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. L'organizzazione del Comune si articola in aree, servizi ed unità operative, secondo criteri di omogeneità, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

5. Il Comune applica gli accordi di comparto approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 37

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e regionali, svolgono la propria attività al servizio e interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

CAPO III

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 38

Direttore generale

1. Il Comune, per la cura e l'ottimizzazione della propria organizzazione nonché per l'analisi degli aspetti economici della propria attività, può dotarsi di un Direttore cui è assegnato principalmente il compito di sovrin-

tendere agli uffici e servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'Ente.

2. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 267/2000, in attuazione a quanto disposto al comma precedente, può attribuire le relative funzioni al Segretario comunale disciplinandole con apposito contratto, ed in particolare il compito di predisporre la proposta del piano degli obiettivi previsto dall'articolo 197, 2° comma, lettera a) del decreto legislativo 267/2000, nonché la predisposizione della proposta del piano esecutivo di gestione o del piano delle risorse e degli obiettivi fornendo il supporto alla Giunta comunale nella progettazione degli obiettivi e con la supervisione alla redazione dei piani delle assunzioni, degli acquisti, delle manutenzioni e di formazione del personale.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, nel caso in cui non riesca, per cause esclusivamente a lui imputabili, a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 39

Funzioni del Direttore generale

1. Il Sindaco, qualora non risulta stipulata apposita convenzione ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, può conferire le funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

3. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quello del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.

Art. 40

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono individuati nelle figure apicali delle aree o dei servizi indicate nel Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e sono nominati dal Sindaco. In relazione alla complessità del servizio possono essere costituite specifiche unità ope-

relative a capo delle quali può essere nominato un coordinatore di unità operativa.

2. Essi provvedono a tutti gli atti di gestione dell'attività dell'Ente indicati nell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, compresi i provvedimenti in materia urbanistico-edilizia, per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale attraverso il Segretario comunale, o il Direttore generale se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

3. I responsabili dei servizi assumono, ognuno per il rispettivo servizio di competenza, la qualifica di datori di lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626.

Art. 41

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può determinare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 42

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO III

SERVIZI

Art. 43

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, consorzio, ovvero avvalendosi delle prestazioni delle cooperative sociali.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Nella scelta della forma di gestione di altri servizi, il Comune accorda la propria preferenza alla concessione quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, cooperative sociali, imprese ONLUS.

Art. 44

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 45

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, può deliberare gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e dai propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle Aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 46

Istituzioni

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi del servizio, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, nei casi previsti dall'articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli Organi dell'istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 47

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica, lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'Organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 48

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 49

Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del perso garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli Organi delle istituzioni.

Art. 50

Nomina e revoca

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento redatto dai curricula dei candidati che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri comunali o dal Sindaco, deve essere presentato al segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione, su proposta motivata del Sindaco o di almeno 1/3 dei Consiglieri comunali.

Art. 51

Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale, devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 52

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere. A tal fine, una convenzione per l'esercizio di una o più funzioni e

servizi in forma associata può essere promossa con altri Comuni e in particolare con quelli della Comunità collinare del Friuli.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 53

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. Il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti, rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli Organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei Revisori del conto e ne specificano le attribuzioni controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società e del presente Statuto.

5. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e modalità per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei Revisori e quella degli Organi e degli uffici dell'Ente.

6. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'articolo 147 del decreto legislativo 267/2000.

7. Spetta al Regolamento di contabilità e al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.

Art. 54

Revisori del conto

1. I Revisori del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sul Regolamento delle autonomie locali, devono possedere quelle di eleggibilità fissati dalla

legge per l'elezione a Consiglieri comunali e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa nonché dall'articolo 6 quinquies del decreto legge 12 gennaio 1991, n. 6 convertito in legge 15 marzo 1991, n. 80.

2. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.

3. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, i Revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

PARTE TERZA

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 55

Organizzazione funzionale

1. Il Comune può promuovere una società di capitali multiservizio per la gestione dei servizi, che saranno individuati nell'apposito atto costitutivo e nello Statuto deliberati dal Consiglio comunale, con gli altri Comuni ed in particolare tra quelli appartenenti alla Comunità Collinare del Friuli.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 56

Principio di collaborazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli Istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 57

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di Comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri ser-

vizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e Province.

2. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 58

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 267/2000, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 59

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi e programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente per ciò che attiene all'impatto ambientale, alla tutela dei parchi urbani ed ai rischi dell'inquinamento atmosferico.

2. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 60

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative comprese quelle sindacali e imprenditoriali, e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Il Comune riconosce la pro loco per quanto concerne l'attività di promozione turistica.

4. Ai cittadini, sono inoltre, consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

5. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, con Regolamento, per acquisire il parere di soggetti economici e di gruppi di cittadini su specifici problemi.

6. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali quali interlocutori nelle scelte e nelle decisioni che direttamente o indirettamente riguardano lo svolgimento delle attività produttive nell'ambito comunale, con particolare attenzione agli organismi che svolgono funzioni di coordinamento e di tutela delle produzioni tipiche tra le quali il prosciutto di San Daniele.

Art. 61

Consultazione

1. L'Amministrazione può attivare, con Regolamento, forme di consultazione, non escluse assemblee consiliari aperte, per acquisire il parere di soggetti economici e di gruppi di cittadini su specifici problemi.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 62

Interventi nel procedimento amministrativo

1. Il cittadino ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno fa-

coltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.

3. Il Responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, sostituendola con la pubblicazione all'Albo pretorio o con altri mezzi che garantiscano comunque un'adeguata pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, proposte e documenti pertinenti l'oggetto del procedimento.

7. Il Responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'Organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta comunale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 63

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono le ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di trenta giorni dal Sindaco, o dal responsabile del servizio competente per materia.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate pubblicità dell'istanza.

Art. 64

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento di cui al quarto comma dell'articolo 62 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità ed eventuali rimborsi delle spese all'Organo competente, il quale procede all'esame e predispone modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame dell'Organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al 3° comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, che deve essere comunicato al soggetto proponente.

Art. 65

Proposte

1. I cittadini elettori, in numero non inferiore a duecentocinquanta possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi; il Sindaco promuove la proposta entro trenta giorni successivi all'Organo competente, corredata dal parere, ove previsto, del Segretario comunale e dei responsabili dei servizi interessati, nonché dall'attestazione della copertura finanziaria.

2. L'Organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Della proposta comunque sarà data comunicazione al Consiglio comunale.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 66

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 68, l'accesso ai dati di cui è in possesso Amministrazione comunale, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza, e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali. Valorizza gli organismi di partecipazione già costituiti dai comitati di borgo e di frazione. Riconosce le associazioni di volontariato nel rispetto del pluralismo e ogni altro Ente o Associazione che persegua forme di solidarietà sociale, di impegno civile e promozione economica per contrastare l'emarginazione, per migliorare la qualità delle vite e le relazioni umane, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 67

Associazioni

1. La Giunta comunale dispone la registrazione in apposito Albo, secondo le norme che verranno stabilite dal Regolamento, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, delle associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli Organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 68

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. E' costituita la conferenza tra la Giunta comunale, i Capigruppo consiliari, le rappresentanze delle as-

sociazioni del volontariato e degli altri Organismi interessati, per un confronto sulle linee progettuali del bilancio negli indirizzi generali.

3. Gli Organismi previsti nel comma precedente e quelli portatori di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 69

Diritto di accesso e incentivazione

1. Agli Enti, alle Associazioni ed agli Organismi di partecipazione, è garantito l'accesso alle strutture ed ai servizi del Comune conformemente al Regolamento di partecipazione.

2. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

3. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, mezzi, beni o servizi in modo gratuito e patrocinare le loro iniziative.

4. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.

5. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito Albo regionale.

6. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

CAPO III

REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO

Art. 70

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare compiuta attuazione nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori dei referendum possono essere:

a) il venti per cento del corpo elettorale;

b) almeno dodici Consiglieri comunali.

4. Il Consiglio comunale fissa il Regolamento, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 71

Effetti del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, l'Organo collegiale competente ne prende in esame l'esito e delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei componenti l'Organo collegiale di cui al precedente comma.

Art. 72

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento in base alle norme vigenti in materia.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. Il Regolamento altresì, onde assicurare un buon rapporto con i cittadini, individuerà nell'Ufficio relazioni con il pubblico il servizio per curare le informazioni e seguire i reclami.

Art. 73

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notifica e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare una concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione degli atti.

6. Il Comune concede adeguati spazi per la pubblicazione delle attività delle Associazioni, degli Organismi di partecipazione onde garantire una maggiore informazione, compresi i partiti politici.

CAPO IV

TRASPARENZA E PUBBLICITA' ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 74

Pubblicità degli atti

1. E' istituito il notiziario ufficiale del Comune di San Daniele del Friuli quale mezzo per la pubblicazione di atti amministrativi inerenti l'attività degli Organi comunali, degli uffici, delle Aziende speciali, delle Istituzioni e delle Società per azioni nonché per le informazioni politiche e amministrative riguardanti l'attività del Consiglio comunale.

2. Un apposito Regolamento stabilirà la periodicità, le forme di diffusione, i contenuti della pubblicazione e le modalità di redazione.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 75

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno duecentocinquanta cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro trenta giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 76

Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie e comunque non in contrasto con disposizioni di leggi statali o regionali.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una corrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta comunale e a ciascun Consigliere.

5. Nella formazione dei Regolamenti, possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I Regolamenti diventano efficaci dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono stati approvati ad eccezione di quelli in cui specifiche disposizioni di legge prevedono termini diversi. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 77

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel decreto legislativo 267/2000, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni fatti salvi eventuali diversi termini previsti da norme di legge.

Art. 78

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 267/2000. Tali provvedimenti devono essere

adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

Art. 79

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo gli adempimenti di legge.

2. Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

3. La conferenza dei capigruppo con il Sindaco si costituisce, in via provvisoria, in commissione di vigilanza sullo Statuto e sull'attuazione dei Regolamenti nelle diverse fasi di predisposizione.

4. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 267/2000. Ogni iniziativa di revisione statutaria, respinta dal Consiglio comunale, non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

(approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 10 luglio 2002, esecutiva ai sensi di legge - pubblicato all'Albo pretorio comunale dal 15 luglio 2002 al 14 agosto 2002 - entrato in vigore dal 15 agosto 2002).

COMUNE DI ZUGLIO

(Udine)

Avviso di deposito della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale - centro storico di Zuglio e area archeologica.

IL SINDACO

Visto l'articolo 45, comma 2, della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30 luglio 2002, è stata adottata la variante n. 2 al

Piano regolatore particolareggiato comunale - centro storico di Zuglio e area archeologica.

L'atto deliberativo, unitamente agli elaborati tecnici relativi, è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, che avrà inizio dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni sulla variante in argomento.

Le osservazioni ed opposizioni redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire al protocollo comunale durante l'orario d'ufficio a mano oppure a mezzo del servizio postale, entro il termine utile in precedenza indicato.

Zuglio, lì 29 agosto 2002

IL SINDACO:
arch. Domenico Romano

PROVINCIA DI PORDENONE

Modifiche allo Statuto.

Si rende noto che con deliberazione consiliare 25 luglio 2002, n. 26 è stata apportata la seguente integrazione allo Statuto comunale:

«Art. 23

Consiglieri provinciali

1) I Consiglieri rappresentano la comunità provinciale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2) I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare.

3) I Consiglieri, possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione, nonché interrogazioni scritte, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno, secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare.

4) I Consiglieri hanno diritto di chiedere ed ottenere dai Dirigenti degli uffici della Provincia e delle Aziende ed Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

5) Nei casi specificatamente determinati dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni avute dagli uffici.

6) Il Consigliere assente senza avere fornito giustificazione scritta a due sedute consecutive del Consiglio incorre nella decadenza dalla carica. Per tale effetto il Presidente del Consiglio invita il Consigliere a presen-

tare le giustificazioni entro il termine di giorni 20 dal ricevimento della richiesta. Gli atti relativi, previa valutazione della Conferenza dei Capigruppo, che potrà richiedere chiarimenti o elementi integrativi, sono rimessi al Consiglio per una definitiva pronuncia o di presa d'atto delle giustificazioni o di dichiarazione di decadenza dalla carica.

7)⁽¹⁾ Ciascun Consigliere può, a richiesta, ottenere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267. Il Regolamento del Consiglio determinerà le modalità per la quantificazione e l'attribuzione dell'indennità di funzione.

(1) Integrazione approvata con atto di Consiglio provinciale n. 26 del 25 luglio 2002.

(*Il presente Statuto, approvato con atto di C.P. n. 21 del 14 settembre 2001, è stato affisso all'Albo pretorio della Provincia di Pordenone, dal 12 dicembre 2001 all'11 gennaio 2002, per trenta giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 49 - comma 1° - ed è entrato in vigore il 12 gennaio 2002, pubblicato sulla parte III del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 16 gennaio 2002. Integrato con atto di C.P. n. 26 del 25 luglio 2002. Integrazione entrata in vigore il 1° settembre 2002.*)

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE:
dott. Flavio Tito Petrelli

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2

«ISONTINA»

GORIZIA

Graduatoria del concorso pubblico per 2 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di ostetricia e ginecologia.

Con deliberazione del Direttore generale n. 325 del 9 agosto 2002 è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per 2 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di ostetricia e ginecologia, graduatoria che viene di seguito riportata a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:

1° dott. Ennio Cocomazzi	con punti 88,050
2° dott. Nicola Del Gaudio	con punti 82,020
3° dott. Fabiana Bianchini	con punti 80,836
4° dott. Davide De Santo	con punti 73,770

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE:
dott. Bernardetta Maioli

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4
«MEDIO FRIULI»
UDINE

Sorteggio componenti commissione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di nefrologia.

Il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, alle ore 9.30, presso il servizio del personale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli», 1° piano, via Colugna n. 50, Udine, la commissione appositamente nominata provvederà al sorteggio, con la procedura dei numeri casuali, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 483/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dei componenti la commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di nefrologia.

Si precisa che, se in detta seduta l'esito del sorteggio risulterà infruttuoso, lo stesso sarà ripetuto nella medesima giornata delle settimane successive sino al completamento dei nominativi dei componenti la Commissione.

Udine, 2 settembre 2002

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO	
FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III	
• Durata dell'abbonamento Canone annuo indivisibile ITALIA	12 mesi Euro 60,00
Canone annuo indivisibile ESTERO	DOPPIO
<p>• L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE - FAX 040 - 377.2383</p> <p>• L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.</p> <p>• Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.</p> <p>• Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.</p> <p>• La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.</p>	
• Costo singolo fascicolo ITALIA	Euro 1,50
• Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine	Euro 1,50
• Costo singolo fascicolo ESTERO	DOPPIO
I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina	

INSERZIONI	
<p>• Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.</p> <p>• Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti</p>	
COSTO DELL'INSERZIONE	
<p>Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:</p> <p>Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo)</p>	
	Euro 3,00 IVA incl.

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI	
per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti	riduzione 50% tariffa
per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti	riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI	
Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione obbligatoria della causale del pagamento.	

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:	
ANNATA CORRENTE	
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.P.A. Via privata OTO, 29	LA SPEZIA
LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni	TRIESTE
CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO Via Paolo Sarpi, 13	UDINE
LIBRERIA CARDUCCI Piazza XX Settembre, 16	UDINE
CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16.	GORIZIA
LIBRERIA MINERVA Piazza XX Settembre	PORDENONE
LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l. Via Calmaggione, 31	TREVISO
LIBRERIA FELTRINELLI Via della Repubblica, 2	PARMA
LIBRERIA GOLDONI S. Marco, 4742.	VENEZIA
LIBRERIA COMMERCIALE V.le Coni Zugna, 62	MILANO
LIBRERIA LATTES Via Garibaldi, 3	TORINO
LIBRERIA DI STEFANO Via Ceccardi, 2.	GENOVA
ANNATE PRECEDENTI	
• rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312)	DAL 1964 AL 31.3. 2001
• rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582	DALL' 1/4/2001